

**Relazione sul
governo societario e
gli assetti proprietari**
- ai sensi dell'art. 123 *bis*
del D.Lgs. n. 58/1998 - al
31 dicembre

2012

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891
Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2
Capitale Sociale € 185.180.541
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Banco Popolare Soc. Coop.
www.creberg.it

Cariche Sociali, Direzione e Società di Revisione al 7 marzo 2013	4
Glossario	5
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - ai sensi dell'art. 123 <i>bis</i> del TUF - al 31 dicembre 2012	6
Profilo dell'emittente	7
1. Assetti proprietari al 31 dicembre 2012	8
2. Governo societario	10
Premessa	10
Attività di direzione e coordinamento (ex artt. 2497 e ss. cod. civ.)	10
a) Adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e pratiche di governo societario applicate	12
b) Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria	30
c) Assemblea dei soci e diritti degli azionisti	35
d) Organi di amministrazione e controllo e loro comitati	37
Allegato 1 - Quadro sinottico	44
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione 2011)	44
1. Il ruolo del consiglio di amministrazione	44
2. Composizione del consiglio di amministrazione	50
3. Amministratori indipendenti	52
4. Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione	56
5. Nomina degli amministratori	58
6. Remunerazione degli amministratori	59
7. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	63
8. Sindaci	79
9. Rapporti con gli azionisti	80
10. Sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico	82
Allegato A	85
Allegato B	88
Allegato C	96
Allegato D	98
Allegato E	99
Allegato F	100
Allegato G	101
Allegato H	102
Informazioni per l'investitore	105

Cariche Sociali, Direzione e Società di Revisione al 7 marzo 2013

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Amministratore Delegato

Consiglieri

Consiglio di Amministrazione

Cesare Zonca *

Mario Ratti *

Carlo Fratta Pasini *

Bruno Pezzoni *

Giuseppe Ambrosi

Vittorio Armani

Massimo Cincera

Giovanni Dotti

Maurizio Faroni

Enrico Fusi

Giacomo Gnutti *

Paolo Longhi

Alberto Motta

Claudia Rossi

Monica Santini

Collegio Sindacale

Giovanni Tantini

Fabio Bombardieri

Paolo Moro

Renato Salerno

Antonio Zini

Enrico Locatelli

Giuliano Longhi

Presidente

Sindaci effettivi

Sindaci supplenti

Responsabile della Direzione Territoriale

Cristiano Carrus §

Segretario Generale

Angelo Piazzoli °

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Giacomo Terzi

Società di Revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A.

* Membro del comitato esecutivo.

Al comitato esecutivo sono attribuiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, locazioni immobiliari.

§ Con poteri vicari dell'Amministratore Delegato.

° Segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed approvato nel dicembre 2011.

Cod. civ./c.c.: il codice civile.

Consiglio: il consiglio di amministrazione dell'emittente.

Creberg: Credito Bergamasco S.p.A.

Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 2010 (come successivamente modificato) in materia operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123 *bis* del TUF.

TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).



Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - ai sensi dell'art. 123 *bis* del TUF - al 31 dicembre 2012

Di seguito si riepilogano le informazioni richieste dall'art. 123 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998 (introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 19 novembre 2007 e poi sostituito dal D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008) nonché dalla comunicazione Consob n. 11012984 del 24 febbraio 2011, con ciò integrando informazioni già trattate in alcuni punti del bilancio relativo all'esercizio 2012.

La relazione ed i connessi allegati – approvati dal consiglio di amministrazione del Credito Bergamasco nella seduta tenutasi il 7 marzo 2013 – sono disponibili sul sito *internet* della banca (www.creberg.it), nell'ambito della sezione “investor relations” / “relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.

Il Credito Bergamasco è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale, la sua durata è fissata al 31 dicembre 2100.

Il Credito Bergamasco è iscritto

- al Registro delle Imprese di Bergamo con numero d'iscrizione e partita IVA 00218400166;
- all'Albo delle Banche con il numero meccanografico 3336.5 e con il numero di matricola 81.00;

ed aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

È società facente parte del Gruppo Bancario Banco Popolare (iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop.

La banca è iscritta nella sezione D "Banche, Intermediari Finanziari, SIM, Poste Italiane-Divisione Bancoposta" del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) con codice identificativo n. D000107964.

La sede legale della società è in Bergamo (Largo Porta Nuova, 2).

La banca viene costituita a Bergamo il 1° giugno del 1891.

Fra le principali tappe della propria storia si ricordano: nel 1929 la trasformazione in Società Anonima Ordinaria e nel 1962 in Società per Azioni; nel 1929 l'incorporazione del Piccolo Credito Bresciano, nel 1941 della Banca Regionale Lombarda di Milano e nel 1995 del Banco San Marco di Venezia; nel 1997 la partecipazione di maggioranza della banca – detenuta dal 1989 dal Crédit Lyonnais – viene acquisita dalla Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero.

Dal marzo 1994 i titoli del Credito Bergamasco, già trattati al Mercato Ristretto, sono quotati sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in trattazione continua sul mercato telematico.

Unitamente alla tipica attività di concessione di credito e di raccolta del risparmio, il Credito Bergamasco offre alla propria clientela una completa gamma di prodotti e servizi, che vanno dall'asset management al merchant banking, dalla banca-assicurazione al leasing.

Nella sua storia ultracentenaria, la banca ha perseguito il continuo radicamento nel territorio servito (vocazione peraltro in linea con gli obiettivi di assetto organizzativo del Gruppo di attuale appartenenza) – anche attuando una politica di investimento nella comunità di risorse tangibili finalizzate alla promozione dei fondamentali valori umani ed al sostegno di iniziative a favore dell'arte e della cultura, dello sport e del tempo libero, della medicina e della scienza, del benessere sociale ed umanitario – innescando processi di crescita sino a raggiungere dimensioni e ruolo di rilievo nel sistema bancario italiano.

La rete territoriale dell'istituto al 31 dicembre 2012 era composta da 239 unità (confermate al 28 febbraio 2013), localizzate in Lombardia e nella città di Roma (11 sportelli).



1. Assetti proprietari al 31 dicembre 2012

a) Struttura del capitale sociale

Alla data del 31 dicembre 2012 il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a euro 185.180.541,00 ed è interamente costituito da azioni ordinarie (n. 61.726.847 azioni del valore nominale di 3,00 euro ciascuna), quotate sul mercato azionario ufficiale di Borsa Italiana S.p.A. MTA (Mercato Telematico Azionario), segmento "Emittenti Italia".

I diritti e gli obblighi sono quelli spettanti per legge alle azioni ordinarie. In particolare, il diritto di partecipazione al dividendo ed il relativo importo sono deliberati dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 dello statuto sociale. I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento (art. 32 dello statuto sociale).

b) Restrizioni al trasferimento dei titoli

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili nei modi previsti dalla legge.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale

Gli azionisti del Credito Bergamasco che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del TUF, detengono direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale sociale superiore al 2%, sono

- il Banco Popolare Società Cooperativa, che, al 31 dicembre 2012, detiene una partecipazione pari al 77,714% del capitale sociale;
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che, al 31 dicembre 2012, detiene una partecipazione pari all'11,562% del capitale sociale.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sul Credito Bergamasco.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto

Non sono previsti sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non vi è alcuna restrizione al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti

Gli azionisti Banco Popolare Soc. Coop. e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca hanno stipulato un accordo nei seguenti termini:

- in data 5 giugno 2010, Banco Popolare Società Cooperativa ("Banco Popolare") e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (la "Fondazione" e, congiuntamente con Banco Popolare, le "Parti") hanno sottoscritto un accordo (l'"Accordo"), come integrato e/o modificato da una scrittura privata sottoscritta in data 5 luglio 2010, con cui le Parti hanno regolato il corrispettivo del trasferimento a favore del Banco Popolare di tutte le azioni della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno (la "Cassa") possedute dalla Fondazione (le "Azioni") rappresentanti il 20,39% del capitale sociale della Cassa stessa;
- l'Accordo è stato raggiunto a seguito dell'esercizio, in data 11 febbraio 2010, da parte della Fondazione dell'opzione "put" di vendita delle Azioni, prevista dalla scrittura privata stipulata in data 6 maggio 2005 tra la Fondazione e la allora Banca Popolare Italiana Soc. Coop. (oggi Banco Popolare), come successivamente modificata;
- l'Accordo prevede che, a fronte del trasferimento delle Azioni dalla Fondazione a Banco Popolare, quest'ultimo proceda al pagamento di parte del prezzo complessivo delle Azioni (pari ad euro 312.726.406,00), mediante trasferimento alla Fondazione di complessive n. 7.136.711 azioni ordinarie di Credito Bergamasco S.p.A. ("Creberg"), di cui:
 - (i) n. 6.166.512 azioni ordinarie (le "Prime Azioni Creberg"), rappresentative del 9,99% del capitale sociale di Creberg, sono state trasferite alla Fondazione il 5 luglio 2010, data di esecuzione dell'Accordo (la "Data di Esecuzione");
 - (ii) n. 970.199 azioni ordinarie (le "Ulteriori Azioni Creberg" e, congiuntamente con le Prime Azioni Creberg, le "Azioni Creberg"), rappresentative dell'1,57% del capitale sociale di Creberg, sono state trasferite alla Fondazione il 21 settembre 2010, avendo ottenuto le autorizzazioni di legge;

- la Fondazione si è quindi impegnata a concedere al Banco Popolare:
 - i) alla Data di Esecuzione, come è stata effettivamente concessa, un'opzione di acquisto sulle Prime Azioni Creberg (l'"Opzione di Acquisto sulle Prime Azioni Creberg") e sulle ulteriori azioni Creberg che la Fondazione dovesse acquisire a titolo gratuito o delle ulteriori azioni Creberg di cui la Fondazione dovesse divenire, comunque, titolare, ovvero di *warrants* di sottoscrizione ovvero di azioni o altri strumenti finanziari di entità giuridiche diverse dal Creberg per effetto di fusioni, scissioni o altre operazioni societarie diverse dalla sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento (le "Azioni Creberg Aggiuntive"); nonché
 - ii) successivamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge in relazione al trasferimento delle Ulteriori Azioni Creberg, un'opzione di acquisto sulle Ulteriori Azioni Creberg e sulle Azioni Creberg Aggiuntive (l'"Opzione di Acquisto sulle Ulteriori Azioni Creberg" e, congiuntamente con l'Opzione di Acquisto sulle Prime Azioni Creberg, le "Opzioni");
- ai fini dell'art. 122, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 58/1998, è stato previsto che la Fondazione non potrà compiere qualsivoglia operazione o transazione (di seguito "Atto di Trasferimento"), il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità di un cespite o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo allo stesso, inclusi, in via meramente esemplificativa, (i) qualsiasi forma di vendita - anche se in blocco con altri beni - e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito e qualsiasi operazione societaria, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà di azioni e/o della titolarità o della disponibilità del diritto di voto sulle azioni; (ii) l'esecuzione di contratti di *swap*, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di azioni, sulle:
 - i) Prime Azioni Creberg (il "Primo Impegno di Lock Up") e le Azioni Creberg Aggiuntive ai sensi dell'Opzione di Acquisto sulle Prime Azioni Creberg;
 - ii) Ulteriori Azioni Creberg (il "Secondo Impegno di Lock Up" e, congiuntamente con il Primo Impegno di Lock Up, gli "Impegni di Lock Up"), e le Azioni Creberg Aggiuntive, ai sensi dell'Opzione di Acquisto sulle Ulteriori Azioni Creberg;
- il Primo Impegno di Lock Up aveva una durata massima sino alla scadenza del termine ultimo per l'esercizio dell'Opzione di Acquisto sulle Prime Azioni Creberg, ossia l'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo (31 gennaio 2012) decorrente dalla Data di Esecuzione; il Secondo Impegno di Lock Up aveva una durata massima sino al 31 gennaio 2012.

Con atto stipulato in data 31 gennaio 2012, il Banco Popolare e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca hanno prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'esercizio dell'opzione di acquisto sulle complessive n. 7.136.711 azioni di Creberg, precisando che il Banco potrà esercitarla in una o più volte nonché su tutte o solo su una parte delle predette azioni.

h) Clausole di change of control

La società non è a conoscenza di accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società.

i) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Non sussistono accordi della specie tra Credito Bergamasco e gli amministratori. A riguardo si rinvia a quanto contenuto nella Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 *ter* del TUF.

l) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura prevista dall'art. 13 dello statuto sociale, al quale si fa rinvio per ulteriori dettagli (il testo dell'articolo in discorso è riportato anche in calce al paragrafo 2, lettera d, dedicato al tema "Organi di amministrazione e controllo e loro comitati").

Con riferimento alle norme applicabili per le modifiche statutarie si rimanda a quanto direttamente previsto dalla legge.

m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale ed autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Non vi è alcuna delega al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ. o ad emettere strumenti finanziari. Parimenti, non esiste alcuna autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

Premessa

Il modello di *governance* adottato dal Credito Bergamasco è il sistema tradizionale, che – come dimostrato nel corso della lunga storia della banca – risulta essere, in funzione delle caratteristiche dimensionali, organizzative ed operative aziendali,

- compatibile con lo *status* di società quotata su mercato regolamentato;
- coerente con l'assetto organizzativo di governo societario individuato dalla Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop. per le proprie banche controllate;
- pienamente rispondente alle esigenze di rappresentare efficacemente gli interessi degli azionisti e di tutelare gli interessi delle minoranze.

Nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale, agli organi aziendali – la cui composizione viene di seguito compiutamente delineata – sono stati attribuiti i compiti ed i poteri secondo l'articolazione più idonea ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

Attività di direzione e coordinamento (ex artt. 2497 e ss. cod. civ.)

Il Credito Bergamasco è soggetto all'attività di direzione e coordinamento esercitata dal Banco Popolare Soc. Coop., società Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, articolato gruppo bancario cui fanno capo – oltre a Creberg, banca quotata come la stessa Capogruppo – tra l'altro, banche/divisioni territoriali, società di gestione del risparmio e comparti specializzati nel *merchant banking*.

In tale sua veste, il Banco Popolare esercita l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo in conformità all'art. 61 del TUB e nel rispetto della specifica normativa dettata dall'Autorità di Vigilanza. A tal riguardo il Banco, nell'esercizio della sua attività di direzione, indirizzo e coordinamento:

- emana nei confronti delle componenti del Gruppo le disposizioni necessarie per dare attuazione alle strategie del Gruppo secondo criteri di uniformità e coerenza e di adeguatezza rispetto ai *business* specifici;
- garantisce la stabilità del Gruppo, verificando l'effettivo perseguimento degli obiettivi assegnati e presidiando l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nell'ambito del Gruppo e delle società controllate;
- svolge le attività di coordinamento del Gruppo anche attraverso l'accentramento dei poteri di indirizzo e di controllo;
- individua e comunica alle società controllate quelle deliberazioni di competenza delle medesime che siano soggette ad informazione preventiva alla stessa Capogruppo, nonché altre informazioni che la Capogruppo ritenga di acquisire in relazione all'esercizio dei suoi compiti di coordinamento.

La Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di tutte le controllate, in conformità agli artt. 2497 e seguenti del cod. civ.

Il Gruppo Banco Popolare adotta un assetto organizzativo coerente con il modello industriale, finalizzato a coordinare in modo semplice e razionale le attività del Gruppo, evitando duplicazioni e ridondanze, facilitando il perseguimento di forti economie di scala, favorendo lo sviluppo di comportamenti d'eccellenza e consentendo l'adozione di robusti sistemi di controllo. Esso è fondato su quattro principi generali:

- *focalizzazione* – tramite le proprie Divisioni Territoriali (strutture che dal 26 dicembre 2011 hanno sostituito le Banche del Territorio, fuse per incorporazione nel Banco Popolare) – sul presidio del mercato con allocazione nelle stesse delle leve necessarie per massimizzare l'efficacia dell'azione manageriale e i risultati della stessa;
- *accentramento delle funzioni di indirizzo, governo e controllo* nella Capogruppo, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, proteggere e preservare il patrimonio

aziendale, assicurare la stabilità nel tempo dei risultati, garantire una costante *compliance* alle norme, sia esterne che interne, nonché minimizzare i rischi connessi con il portafoglio delle attività gestite;

- *accentramento di tutti i servizi e delle fabbriche di prodotto* nella Capogruppo o in società specifiche con l'obiettivo di sfruttare le economie di scala e la leva della specializzazione;
- *chiara identificazione delle responsabilità* per i diversi processi e servizi, con creazione di opportune e corrette contrapposizioni tra chi fa e chi controlla (attraverso la collocazione di queste funzioni in unità organizzative distinte e indipendenti).

a) Adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e pratiche di governo societario applicate

Premessa

Il Comitato per la *Corporate Governance* – promosso da Borsa Italiana S.p.A. e composto da esponenti del mondo imprenditoriale, bancario e finanziario, istituzionale – ha,

- pubblicato, nel marzo 2006, il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate che ha sostituito l'originario "Codice Preda";
- modificato, nel marzo 2010, l'art. 7 del Codice;
- approvato nel dicembre 2011, una nuova versione del Codice di Autodisciplina. Il Credito Bergamasco – che ha aderito sin dalla sua istituzione – ha adottato il nuovo Codice con delibera del consiglio di amministrazione del 12 novembre 2012.

Il testo è articolato in "principi", "criteri applicativi", "commento" ed è stato rinnovato con l'obiettivo di

- adeguare l'elaborato ad un contesto normativo mutato, tenendo conto dell'esperienza maturata negli ultimi anni dalla *best practice* delle società quotate italiane e nelle principali piazze finanziarie estere;
- rappresentare un modello di organizzazione societaria consona all'evoluzione dei mercati finanziari, così da garantire una efficiente gestione ed un corretto controllo dei rischi d'impresa e dei potenziali conflitti di interesse che possono interferire nei rapporti tra amministratori ed azionisti e fra maggioranze e minoranze;
- incrementare la chiarezza e la concretezza di figure e ruoli che negli anni si sono arricchiti di contenuti attraverso l'esperienza applicativa;
- mantenere e migliorare *standard* qualitativi elevati del mercato azionario, aumentando il livello di interesse e di fiducia sia da parte degli investitori e degli intermediari sia da parte delle aziende che intendono avvicinarsi al mercato di capitali.

Il recepimento del "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate", anche nelle versioni modificate, continua ad essere adozione volontaria e non obbligatoria.

Come anticipato, Creberg ha aderito - con delibera del consiglio di amministrazione del 12 novembre 2012 - alla versione aggiornata del Codice (edizione dicembre 2011), accessibile al pubblico sul sito *web* di Borsa Italiana www.borsaitalia.it e riportato nel quadro sinottico, allegato della presente relazione.

Nella disamina operata dal consiglio di amministrazione – i cui esiti vengono di seguito riepilogati – sono stati considerati anche i principi e le indicazioni contenuti nella versione aggiornata (gennaio 2013) del "Format Sperimentale" di Borsa Italiana – documento emanato la prima volta nel marzo 2008 e aggiornato nel tempo con l'intento di offrire agli emittenti quotati uno strumento utile ai fini della predisposizione della relazione sul governo societario (alla luce di una tendenza di talune società a "limitare" il commento al Codice con il semplice "*comply*" o non "*comply*" senza articolare una motivazione in punto) – nel quale Borsa Italiana stessa ha tenuto conto delle novità normative introdotte e della nuova versione del Codice.

La presente relazione è integrata da un quadro sinottico nel quale sono commentate in dettaglio le singole disposizioni del Codice.

Esiti della disamina operata sulle singole disposizioni del Codice e dell'analisi svolta sulla situazione del Credito Bergamasco

Dall'approfondita disamina operata dal consiglio di amministrazione, nel dettaglio, sulle disposizioni dell'articolato del Codice e dalla accurata analisi svolta dallo stesso circa la situazione del Credito Bergamasco, si evince che, sia sul piano normativo (disposizioni regolamentari interne e statuto, revisionato nel corso del 2010) sia sul versante operativo, le norme prescritte dal Codice di Autodisciplina risultano generalmente applicate presso la banca, come descritto minuziosamente nel quadro sinottico, parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Solo per limitate prescrizioni del Codice, il consiglio ha rilevato che esse non sono applicabili alla realtà di Creberg in quanto:

- a) 1.C.4. (autorizzazione assembleare generale e preventiva alla deroga al divieto di concorrenza), 2.C.3. ("lead independent director") e 2.C.5. ("chief executive officer"), relative a fattispecie non esistenti al Credito Bergamasco;
- b) 6.C.3., limitatamente ai criteri per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, gestiti a livello di Gruppo;
- c) 7.C.1., limitatamente alla nomina e revoca del responsabile della funzione di *internal audit*, alle risorse ad esso attribuite ed alla sua remunerazione. Considerato infatti che la maggior parte delle attività riconducibili al sistema di controllo interno e gestione dei rischi è esternalizzata presso la Capogruppo ("outsourcer"), il responsabile dell'*internal audit* è nominato dalla stessa previo parere del relativo comitato controllo e rischi, sentito il collegio sindacale. La banca nomina tuttavia un "referente per la funzione di revisione", incaricato di
 - tenere i contatti con gli incaricati alla prestazione delle attività di auditing;
 - ricevere, alle scadenze previste, i *reporting* delle attività, dei quali rendere edotto il consiglio di amministrazione della banca;
 - concordare con gli *auditors* la stesura e l'aggiornamento dei piani di revisione da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
 - individuare le modifiche necessarie per adeguare le caratteristiche del servizio ad eventuali variazioni nelle strategie, nell'operatività e nell'organizzazione della banca;
 - verificare il rispetto dei livelli di servizio concordati con l'*outsourcer*;
 - supportare i vertici aziendali nella valutazione dell'adeguatezza della prestazione fornita dall'*outsourcer*;
- d) 9.C.3. (adozione del regolamento assembleare) e 5.C.2. (piano di successione degli amministratori esecutivi), la cui applicazione è ritenuta non strettamente necessaria alla luce dell'ordinamento interno e delle prassi già attuate presso la banca;
- e) 10., in quanto dedicato ai sistemi di amministrazione e controllo non adottati dal Credito Bergamasco.

* * * * *

Rinviando per alcuni dettagli integrativi all'allegato quadro sinottico, parte integrante e sostanziale della presente relazione, anche con riferimento alle pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società si evidenzia quanto segue.

Punto 1 - "Ruolo del consiglio di amministrazione"

Con riferimento al funzionamento del consiglio di amministrazione si precisa che:

- nel corso dell'anno solare 2012 si sono tenute n. 13 sedute del consiglio di amministrazione (con una durata media di 4 ore) e n. 15 riunioni del comitato esecutivo (con una durata media di 1 ora); la percentuale di partecipazione alle riunioni è riepilogata – per ciascun amministratore – nell'allegato E;
- per l'anno solare 2013 sono state programmate n. 12 sedute del consiglio di amministrazione (di cui 3 già tenute) e n. 21 riunioni del comitato esecutivo (di cui 3 già tenute);
- le riunioni di consiglio di amministrazione e di comitato esecutivo vengono tenute nel pieno rispetto della normativa interna di riferimento (in particolare, statuto sociale, regolamento interno e specifico regolamento dei flussi informativi di cui *infra*) che prevede specifiche modalità e tempistiche per

- la convocazione delle sedute con congruo anticipo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza (di norma l'avviso di convocazione delle adunanze collegiali viene inoltrato agli interessati almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta);
- la trasmissione preventiva, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, della documentazione e delle informazioni necessarie per permettere all'organo stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione (di norma il materiale illustrativo completo perviene ad amministratori e sindaci almeno quattro giorni prima della seduta, salvi eccezionali casi di necessità ed urgenza);
- la verbalizzazione pressoché immediata dello svolgimento delle sedute (i verbali, redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario, devono riportare la sintesi fedele dello svolgimento delle riunioni e della discussione avvenuta nonché la motivazione di ciascuna deliberazione adottata);
- la comunicazione – nel più breve tempo possibile – alle strutture competenti (della banca e/o di altre società del Gruppo) per l'esecuzione delle deliberazioni.

Il consiglio – investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea – delibera sulle materie di propria competenza (come riportato nell'allegato A) e, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare – anche con facoltà di sub delega – parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni (che le normative vigenti non attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso), la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente (la sintetica informazione sulle principali deleghe conferite è operata nell'allegato B).

Gli organi delegati rendono periodicamente conto al consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite; in particolare, lo statuto dispone la periodicità trimestrale, mentre le disposizioni regolamentari interne e la prassi della società prevedono una maggiore frequenza di informativa (mensile al consiglio, quindicinale a comitato esecutivo e collegio sindacale; nell'allegato H sono riepilogati in forma tabellare i principali flussi informativi per tipologia di contenuto e relativa frequenza).

Flussi informativi e informazioni societarie

Da tempo la banca ha formalizzato in appositi provvedimenti – in conformità anche alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008 – tempistica, forme e contenuti dei flussi informativi indirizzati agli organi aziendali, individuando i soggetti tenuti a fornire periodicamente e/o su specifica richiesta adeguata informativa, con la finalità di incentivare meccanismi di circolazione delle informazioni tra gli organi sociali ed all'interno degli stessi, idonei a realizzare obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, approntando opportuni presidi organizzativi per evitare nel contempo il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate.

Di fatto, la formale regolamentazione della struttura dei flussi informativi (in particolare verso l'organo di amministrazione) ha statuito ufficialmente la consolidata reportistica, già in uso presso la banca, che da sempre

- si connota per sistematicità e ben definita articolazione per forme e contenuti;
- corrisponde alla necessità di una puntuale informativa all'organo amministrativo sull'esercizio dei poteri delegati;
- è oggetto di costante revisione per necessità di adeguamento sia a fini normativi sia per esigenze di ordine operativo;

con la previsione di una dettagliata specificazione di argomenti da sottoporre all'esame degli amministratori e connessa schematizzazione delle tempistiche e periodicità dei flussi.

Nel sottolineare l'importanza di tale aspetto nella realtà di ogni impresa ed in particolare di una banca, considerata anche la stringente normativa (civilistica, autoregolamentare e di settore) in tema di

- competenza degli amministratori per la gestione aziendale;
- dovere di “agire in modo informato”;
- informativa periodica al consiglio da parte degli organi delegati;
- diritto degli amministratori di avere dagli organi delegati informazioni sulla gestione della società;

si evidenzia come tale informativa venga altresì operata ai sensi dell'art. 150 del TUF e dell'art. 15 dello statuto sociale che prescrivono l'obbligo – a carico degli amministratori – di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società.

Più in dettaglio, avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione – anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati – riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare – ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 2391 del cod. civ. – riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione ha altresì adottato uno specifico “regolamento per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni societarie e/o privilegiate” nonché una disciplina relativa al “registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate”. Tale normativa si va ad aggiungere alla normativa in tema di “internal dealing” articolata in

- “regolamento internal dealing”, volto a specificare le modalità applicative delle disposizioni in materia di flussi informativi circa le attività di compravendita effettuate dagli amministratori e da altre “persone rilevanti” sui titoli della società quotata a cui appartengono e/o su quelli delle controllate;
- “regole integrative di autodisciplina in tema di internal dealing”, che delineano ulteriori prescrizioni circa i predetti obblighi informativi e confermano la vigenza dei c.d. “blocking period”.

Per completezza informativa si segnala che il consiglio di amministrazione ha altresì adottato il regolamento di Gruppo “operazioni personali in strumenti finanziari” che disciplina le operazioni in strumenti finanziari realizzate dai soggetti rilevanti (come definiti nella normativa), in attuazione delle disposizioni stabilite dalla Direttiva europea “Market in Financial Instruments Directive” (MiFID) e dalle norme nazionali di attuazione.

Interessi degli amministratori

Il consiglio di amministrazione ha assunto apposite delibere in materia di obbligazioni ed interessi degli esponenti aziendali, conflitti di interesse e rapporti con parti correlate volte a disciplinare in modo rigoroso le procedure interne nel pieno rispetto della normativa in materia.

In particolare, ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ. l'esponente deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale dei propri interessi (personali o per conto terzi) in una determinata operazione indicandone natura, termini, origine e portata, con

- obbligo per l'amministratore delegato di astenersi dal compiere l'operazione;
- discrezionalità degli altri esponenti di assentarsi in occasione della deliberazione ove abbiano interessi (prassi normalmente seguita nelle deliberazioni della specie).

Per quanto riguarda l'art. 136 del TUB viene osservata una speciale e rigorosa procedura autorizzativa che prevede la delibera specifica del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole del collegio sindacale e l'assenso della Capogruppo (quest'ultimo non più necessario dal 19 dicembre 2012, data di modifica del testo dell'art. 136 del TUB).

Credito Bergamasco ha altresì adottato – ai sensi dell'art. 4 del regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate (delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificata con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010) – la “procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate” (corredata di specifiche “norme attuative”), approvata dal consiglio di amministrazione (previo parere favorevole del comitato indipendenti) nella seduta del 29 novembre 2010. Tale disciplina regola l'iter deliberativo in funzione della tipologia e della rilevanza delle operazioni, il ruolo e le competenze degli organi coinvolti (es. comitato indipendenti) nonché le attività connesse agli obblighi di trasparenza e comunicazione al pubblico.

Al riguardo si specifica altresì che la suddetta “procedura” – pubblicata sul sito *internet* aziendale - è entrata in vigore il 1° gennaio 2011, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del predetto regolamento Consob avente ad oggetto “informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate”, in vigore dal 1° dicembre 2010.

Nella seduta del 18 giugno 2012 il consiglio di amministrazione del Credito Bergamasco (previo parere favorevole del comitato indipendenti e del collegio sindacale della banca) ha altresì deliberato l'adozione del regolamento “procedure in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati”, predisposto in ottemperanza di quanto previsto dal 9° aggiornamento della circolare Banca d'Italia

n. 263/2006 (rubricata “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), datato 12 dicembre 2011. Tale disciplina mira a presidiare il rischio teorico che la vicinanza di alcuni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti o altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e nell’esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

Il documento è stato oggetto di modifiche e integrazioni – approvare dal consiglio di amministrazione di Creberg in data 20 dicembre 2012, previo parere favorevole del comitato indipendenti e del collegio sindacale della banca – volte principalmente all’inserimento delle politiche sui controlli, con conseguente ridenominazione del regolamento in “procedure e politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”.

Dimensione, composizione, funzionamento

Di norma assistono alle sedute del consiglio il direttore generale (se nominato), il responsabile della direzione territoriale, il segretario generale e i componenti del collegio sindacale. Al fine di fornire gli opportuni e adeguati approfondimenti in ordine a singoli argomenti trattati, possono altresì partecipare alle sedute altri dirigenti della banca ovvero responsabili di strutture di Gruppo (es. dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, responsabile del servizio crediti, risk manager di gruppo, responsabile servizio finanza di gruppo, referente aziendale per la *compliance* ...).

Nella seduta consiliare del 26 marzo 2012 – in ottemperanza alle “disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche – il consiglio di amministrazione ha proceduto ad identificare la propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati alla nomina (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e indipendenza) e procedendo, in pari data, a verificare la rispondenza tra la composizione quali/quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva.

A riguardo si precisa che, nella seduta del 18 febbraio 2013 – sempre in ottemperanza alla citata normativa di vigilanza nonché alla disposizione del Codice di Autodisciplina prevista alla lettera g) del punto 1.C.1. – il consiglio di amministrazione ha effettuato la “valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati” relativa all’anno 2012, esprimendo i giudizi di seguito riportati, con precisazione che, in sede di autovalutazione, il consiglio ha analizzato nel dettaglio:

- l’adeguatezza del numero dei componenti il consiglio stesso;
- il numero, la composizione ed il funzionamento dei singoli comitati;
- la competenza e la professionalità dei singoli componenti;
- la presenza di un adeguato numero di amministratori indipendenti;
- le modalità di svolgimento delle sedute, ivi compresa l’attività propedeutica all’informativa preparatoria sugli argomenti da trattare;
- l’attività di reportistica fornita dalle strutture/organi delegati competenti;
- il rispetto di specifici *iter* deliberativi ai sensi della normativa vigente (es. art. 136 TUB e disciplina sulle operazioni con parti correlate).

Al fine delle suddette determinazioni il consiglio di amministrazione si è avvalso dell’attività istruttoria, delle analisi e delle valutazioni effettuate dal comitato indipendenti/comitato nomine, i cui esiti sono stati raccolti in appositi documenti depositati agli atti del consiglio stesso unitamente alla documentazione a supporto utilizzata.

Giudizio sull’adeguatezza della dimensione del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati

Quanto alla dimensione del consiglio – il cui numero dei componenti è stato riconfermato in 16 membri in occasione dell’assemblea ordinaria del 14 aprile 2012 – essa si è rivelata ottimale al fine di consentire l’approfondimento dei problemi e permettere a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica, anche con riferimento al funzionamento degli istituti comitati interni.

Il numero dei componenti è in linea con similari istituti bancari.

Il consiglio di amministrazione ha costituito, nella seduta del 15 ottobre 2012, il comitato controllo e rischi nonché il comitato nomine che si vanno ad aggiungere ai già operanti comitato indipendenti, comitato remunerazione e commissione liberalità.

Con riferimento alla dimensione dei comitati interni costituiti, la scelta di circoscrivere il numero dei componenti a 3 (per il comitato controllo e rischi, per il comitato indipendenti, per il comitato remunerazione e per il comitato nomine) ovvero a 4 (per la commissione liberalità) si è palesata la più efficace ed efficiente, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano la banca.

Analogo giudizio è altresì riferibile al comitato esecutivo, nominato in conformità allo statuto sociale, i cui componenti sono fissati in 5.

Giudizio sull'adeguatezza della composizione del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati

Anche la composizione del consiglio risulta adeguata in quanto

- i componenti sono
 - provvisti di professionalità idonee al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
 - dotati di competenze diffuse e opportunamente differenziate in ambito giuridico, contabile, tributario, finanziario, di gestione e controllo dei rischi;
 - portatori di significative esperienze acquisite sia mediante l'insegnamento universitario sia mediante l'esperienza imprenditoriale e/o professionale;
 - in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (in particolare, con riferimento all'onorabilità, non hanno tenuto comportamenti non coerenti con l'incarico di amministratore di una banca o che possano comportare per la banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale);
- il numero dei componenti indipendenti è adeguato e conforme a quanto richiesto dall'art. 37 del Regolamento Mercati (delibera Consob n. 16191/2007) e costituisce un utile presidio al rischio di conflitti d'interesse;
- vi è una equilibrata presenza di esponenti esecutivi e/o del *management* di Gruppo e di componenti indipendenti, con proficua integrazione tra competenze gestionali dirette e visione più distaccata dei diversi temi;
- sono adeguatamente rappresentate le diverse componenti economiche presenti nelle aree di insediamento dell'istituto, così come la presenza di esponenti di Capogruppo garantisce immediatezza al riporto tra il Banco Popolare ed il consiglio stesso.

Le presenze alle sedute consiliari ed alle riunioni dei comitati dimostrano che i consiglieri dedicano di norma tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo una frequenza assidua e propositiva.

La valutazione circa la composizione dei comitati interni è altrettanto positiva, in quanto idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi sottostanti alla costituzione dei comitati stessi.

Infine si dà atto che il numero degli amministratori indipendenti e la composizione dei comitati interni sono rispondenti alle condizioni richieste dall'art. 37 del Regolamento Mercati per le società quotate soggette all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata.

Giudizio sull'adeguatezza del funzionamento del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati

Il giudizio sul funzionamento del consiglio e dei comitati è positivo.

La convocazione delle sedute viene effettuata con congruo anticipo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza (di norma l'avviso di convocazione delle adunanze collegiali viene inoltrato agli interessati almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta). Ugualmente la trasmissione preventiva della documentazione e delle informazioni, necessarie per permettere all'organo stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione, viene fatta con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (di norma il materiale illustrativo completo perviene ad amministratori e sindaci almeno quattro giorni prima della seduta, salvi eccezionali casi di necessità ed urgenza).

I flussi informativi nei confronti dei consiglieri sono sempre stati tempestivi ed esaurienti (conformemente alle disposizioni statutarie ed alla normativa interna "regolamento flussi informativi"); le eventuali richieste di ulteriori informazioni o chiarimenti sono sempre state evase; all'esame dei vari temi all'ordine del giorno è stato riservato il tempo necessario e le discussioni sono state costruttive.

Il presidente si adopera per tenere costantemente informati gli amministratori e i sindaci sulle novità (innovative e/o modificative) legislative e regolamentari che interessano la società in generale e gli organi sociali in particolare. All'uopo sono state organizzate due sessioni di "board induction", una ad oggetto "interessi degli amministratori: normative a confronto" ed una ad oggetto "Basilea III".

Si riscontra il puntuale rispetto delle disposizioni in materia di interessi degli amministratori, con particolare riferimento all'art. 2391 del cod. civ., all'art. 136 del TUB, alla disciplina delle operazioni con "parti correlate" (art. 2391 *bis* del cod. civ. e conseguente Regolamento Consob) e con "soggetti collegati" (disposizioni di vigilanza prudenziale emanate da Banca d'Italia).

Analogamente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie specifiche mansioni, il funzionamento dei comitati interni è risultato pienamente adeguato rispetto agli obiettivi fissati: lungi dal sostituirsi al consiglio nell'adempimento dei propri doveri, essi hanno utilmente svolto un ruolo istruttorio – esplicitandosi nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri – al fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa, specialmente in relazione alla gestione di materie particolarmente delicate e/o complesse anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse.

Con particolare riferimento all'appartenenza al Gruppo Bancario Banco Popolare – nel precisare che le funzioni del consiglio di Credito Bergamasco sono svolte in conformità agli artt. 2497 e seguenti del cod. civ. ed alle istruzioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia – avuto riguardo alle indicazioni del comitato per la *Corporate Governance*, si dà atto che, nel pieno rispetto del ruolo di Capogruppo proprio di Banco Popolare, la banca (soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento) gode di adeguata autonomia gestionale.

Per quanto concerne la prescrizione di cui al punto 1.C.3. in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione o di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore dell'emittente, si evidenzia che – nell'ambito delle politiche generali in tale materia stabilite dalla Capogruppo – l'art. 13 dello statuto sociale stabilisce che non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino ad un massimo di tre, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due), fermi restando, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

In relazione alle indicazioni di cui al punto 1.C.4., si segnala che l'assemblea non ha conferito autorizzazioni generali e preventive al divieto di concorrenza ex art. 2390 del cod. civ.

Punto 2 - "Composizione del consiglio di amministrazione"

La composizione del consiglio di amministrazione in carica alla data di chiusura dell'esercizio 2012 – e pertanto alla data del 31 dicembre 2012 – è riassunta negli allegati D ed E, ai quali si rimanda, ove sono indicati per ciascun amministratore:

- la data della prima nomina;
- la data di inizio e fine del mandato;
- la lista dalla quale è stato eletto;
- la qualifica di "esecutivo" o "non esecutivo";
- il possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina (punto 3.C.1.) ovvero del TUF (art. 148, comma 3);
- la partecipazione, in termini percentuali, alle sedute del consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio 2012;
- il numero complessivo degli incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (l'elenco dettagliato delle cariche è riepilogato nell'allegato C, al quale si rinvia).

Tutti i consiglieri di amministrazione – tranne l'avv. Carlo Fratta Pasini ed il dott. Enrico Fusi, nominati dall'assemblea dei soci del 14 aprile 2012, nonché la dott.ssa Monica Santini, cooptata dal consiglio di amministrazione in data 11 maggio 2012 a seguito delle dimissioni del prof. Emanuele Carluccio – sono stati nominati dall'assemblea dei soci del 16 aprile 2011 sulla base dell'unica lista presentata dalla Capogruppo Banco Popolare. Nella medesima lista erano candidati anche i nominativi dei signori Enrico Fusi, Monica Santini (successivamente cooptati) e Giancarlo Bassi, risultati non eletti.

Tutti i consiglieri possiedono i prescritti requisiti di professionalità e onorabilità e ciascuno di essi, per le proprie specifiche competenze e in relazione alle diverse cariche, è dotato di elevate competenze per l'espletamento dell'incarico affidato.

Con riferimento al profilo complessivo degli amministratori e avuta presente la raccomandazione del Codice di Autodisciplina, i consiglieri accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenuto conto del numero di cariche ricoperte in altre

società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Si precisa come, allo stato,

- le cariche sociali non risultino concentrate in una sola persona ed al presidente – che non controlla l'emittente – non siano state conferite deleghe gestionali e/o operative;
- ad esclusione dell'amministratore delegato, tutti gli amministratori risultino “non esecutivi”; in particolare i consiglieri componenti del comitato esecutivo non possono essere considerati come “esecutivi” in considerazione del numero e della tipologia delle deleghe attribuite al comitato stesso per effetto sia di previsioni statutarie sia per le specifiche modalità di distribuzione delle deleghe tra organi delegati presso Creberg, che conferiscono all'amministratore delegato e al direttore generale (ove nominato) un ruolo di rilievo nella gestione sociale e un potere di impulso per l'attività del comitato esecutivo.

I componenti non indipendenti – grazie alle cariche di vertice ricoperte fra l'altro presso la Capogruppo – hanno garantito al consiglio l'apporto di elevate competenze e professionalità, conferendo immediatezza al riporto tra il Banco Popolare ed il consiglio stesso. Quanto agli amministratori non esecutivi e indipendenti, essi hanno assicurato un significativo contributo allo sviluppo della dialettica interna al consiglio ed all'approfondimento dei problemi e delle decisioni che il consiglio stesso è stato chiamato ad assumere.

Non ricorrendo i presupposti previsti dal Codice, non è stato nominato un “lead independent director”.

Di seguito, vengono illustrate alcune brevi note biografiche dei componenti il consiglio di amministrazione, dalle quali emergono spiccate ed adeguate competenze professionali in materia bancaria, finanziaria, giuridica, fiscale e di *risk management*.

- avv. Cesare Zonca (presidente e componente del comitato esecutivo), iscritto all'albo degli avvocati dal 1961, esercita la professione presso lo studio Zonca Briolini Felli; prima di diventare presidente di Credito Bergamasco (ove riveste la carica dall'anno 1992), ha maturato significative esperienze di amministratore in importanti società del mondo bancario, parabancario e in società industriali di rilievo. Oltre a rivestire a tutt'oggi prestigiose cariche all'interno e all'esterno del Gruppo, è attivamente impegnato anche nell'ambito di autorevoli istituzioni culturali. È amministratore non esecutivo ed indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- comm. Mario Ratti (vice presidente vicario e componente del comitato esecutivo), imprenditore di prima generazione, guida il Gruppo ICIS, operante nel ramo dell'industria cartotecnica e litografica, e riveste altresì altre cariche in importanti società del territorio bergamasco. È amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- avv. Carlo Fratta Pasini (vice presidente e componente del comitato esecutivo), iscritto all'albo degli avvocati dal 1983, esercita la professione presso lo studio Fratta Pasini e Associati. Dopo esperienze nell'ambito delle società di famiglia (operanti nel mondo dell'agricoltura) nonché in istituti/associazioni/società del settore agricolo (nell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, Consorzio Agrario Interprovinciale di Verona e Vicenza, Agricoltura Assicurazioni/Gruppo Generali), nel 1995 inizia l'esperienza nel mondo bancario diventando consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero, assumendone la vice presidenza dal 1996 e la presidenza dal novembre 1999 al 31 maggio 2002. Da quel momento riveste una serie di cariche apicali (tra le quali quella di vice presidente di Credito Bergamasco dal 13 ottobre 1997 al 27 aprile 2007) fino a quando, a seguito della fusione del Banco Popolare con la Banca Popolare Italiana, viene nominato presidente del consiglio di sorveglianza del Banco Popolare (carica che mantiene fino al 26 novembre 2011). Da tale data diviene presidente del consiglio di amministrazione del Banco Popolare. È amministratore non esecutivo e non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- rag. Franco Menini (vice presidente vicario e componente del comitato esecutivo, dimessosi dalla carica in data 7 marzo 2012), amministratore delegato di Creberg da giugno 2003 a novembre 2007, ha maturato una grande esperienza nell'ambito bancario nel quale opera da quando, nel 1964, è stato assunto alla Banca Popolare di Verona. È stato amministratore non esecutivo e non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- rag. Bruno Pezzoni (amministratore delegato e componente del comitato esecutivo); dopo aver maturato una significativa esperienza in ambito bancario nelle aree titoli e borsa, estero, sviluppo, fidi/crediti è stato nominato responsabile della direzione crediti del Banco Popolare, ruolo che ha ricoperto sino al giugno 2010. Fino al 26 novembre 2011 è stato componente del consiglio di gestione della Capogruppo ed è tutt'ora consigliere di Banca Aletti & C. S.p.A. È amministratore esecutivo e non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;

- dott. Giuseppe Ambrosi (consigliere), è presidente ed amministratore delegato di Ambrosi S.p.A., gruppo caseario *leader* nei settori dei formaggi e salumi tipici italiani. È componente del consiglio di amministrazione del Consorzio Tutela Formaggio Grana Padano nonché presidente del consiglio di amministrazione di Assolatte. È stato membro del comitato del credito per la provincia di Brescia di Credito Bergamasco da giugno 2009 ad aprile 2011, ricoprendo la carica di presidente da giugno 2010. È amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- dott. Vittorio Armani (consigliere), è stato sino al 31 dicembre 2012 direttore dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca (dal 1966 al 1983 come Responsabile del Servizio Sindacale). Oltre ad essere stato Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno sino al 26 dicembre 2011 e socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ricopre altresì cariche presso diverse società operative, enti non commerciali ed organismi pubblici. È amministratore non esecutivo e non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- prof. Emanuele Carluccio (consigliere, dimessosi dalla carica in data 26 aprile 2012), professore ordinario di economia degli intermediari finanziari presso l'Università di Verona nonché docente a contratto di "economia del mercato mobiliare (gestione dei portafogli obbligazionari)" presso l'Università Bocconi. Ha ricoperto, tra l'altro, la carica di presidente presso Aletti Gestielle SGR S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Banco Popolare. È stato amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- dott. Massimo Cincera (consigliere), dopo significative esperienze in gruppi industriali di rilievo, è ora amministratore delegato del Gruppo S.E.S.A.A.B., importante gruppo editoriale, all'interno del quale riveste cariche in numerose società, nonché componente del comitato di presidenza della Federazione Italiana Editori Giornali. È amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- dott. Giovanni Dotti (consigliere), ha maturato una notevole esperienza nell'ambito dei servizi di *welfare* e dell'impresa sociale, assumendo nel tempo importanti incarichi e significative responsabilità soprattutto nell'ambito della cooperazione sociale. Docente e autore di numerosi articoli e pubblicazioni, è attualmente amministratore unico di Welfare Italia S.r.l. Impresa Sociale nonché presidente e amministratore delegato di Welfare Italia Servizi S.r.l. (appartenenti al Gruppo cooperativo CGM). È amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- dott. Maurizio Faroni (consigliere), componente del consiglio di amministrazione e direttore generale di Banco Popolare Soc. Coop., riveste altresì incarichi presso altre società del Gruppo. È amministratore non esecutivo e non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- dott. Enrico Fusi (consigliere), iscritto all'albo dei dottori commercialisti e al registro dei revisori legali dei conti, svolge l'attività professionale come partner di uno studio associato e ricopre cariche in alcune società commerciali nonché in prestigiose istituzioni. È amministratore non esecutivo ed indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- dott. Giacomo Gnutti (consigliere e componente del comitato esecutivo), è esponente della quinta generazione di una dinastia imprenditoriale. Attualmente guida il Gruppo FGH che, tramite società controllate e/o collegate, opera in settori diversificati (dalla metallurgia alla sicurezza, dal turistico/termale all'immobiliare). È amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- dott. Alberto Motta (consigliere), dopo aver maturato una lunga esperienza nell'ambito del Gruppo ex BPVN, ha ricoperto prestigiose cariche in primarie società del Gruppo Banco Popolare. È amministratore non esecutivo e non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- rag. Romolo Lombardini (consigliere, dimessosi dalla carica in data 18 febbraio 2013), imprenditore bergamasco, titolare di uno dei primari gruppi italiani della distribuzione alimentare. È presidente dell'Accademia Carrara di Bergamo. È stato amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- dott. Paolo Longhi (consigliere), imprenditore bergamasco, è amministratore e presidente delle società di famiglia (Italfim S.p.A., Fils Fabbrica Italiana Lamiere Stirate S.p.A. e Longhi & C. Officine Riunite S.p.A.). È amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- prof.ssa Claudia Rossi (consigliere), professore ordinario presso l'Università degli Studi di Bergamo, ricopre presso l'ateneo incarichi di docenza in numerose insegnamenti istituzionali del corso di laurea in economia aziendale. Svolge l'attività professionale in qualità di dottore commercialista e revisore legale dei conti e ha curato l'edizione di numerosi pubblicazioni. È altresì componente del collegio dei revisori

della Fondazione Credito Bergamasco. È amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;

- dott.ssa Monica Santini (consigliere), dopo un'esperienza come *account manager* presso la S.C.A.C. in Brasile, inizia a rivestire cariche nelle società di famiglia; è direttore di Santini Maglificio Sportivo S.r.l., gruppo *leader* per la produzione di abbigliamento tecnico per il ciclismo. Dal 2004 è membro di giunta e del consiglio direttivo di Confindustria Bergamo. Dal 2010 ricopre la carica di presidente del Gruppo Tessili Moda di Confindustria Bergamo. È amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Da ultimo, si segnala che, a far data dalla chiusura dell'esercizio, si è dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione il rag. Romolo Lombardini (18 febbraio 2013).

Punto 3 - “Amministratori indipendenti”

Alla luce della approfondita disamina effettuata, con riferimento ad ogni singola posizione,

- nella seduta del 14 aprile 2012, con riferimento all'avv. Carlo Fratta Pasini ed al dott. Enrico Fusi, nominati nell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi in pari data;
- nella riunione dell'11 maggio 2012, con riferimento alla dott.ssa Monica Santini, cooptata in pari data;
- nella sessione del 20 dicembre 2012, con riferimento all'intero consiglio per l'analisi periodica;

il consiglio di amministrazione ha verificato l'indipendenza dei propri componenti, adottando i parametri di valutazione indicati dal Codice e, come suggerito dal Codice stesso, prendendo a riferimento criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per ponderare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione. A tal riguardo si segnala che:

- con riferimento alla valutazione della “significatività” delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali – di cui al punto 3.C.1., lettera c), del Codice – si tiene conto dell'ammontare
 - dei fidi all'interno del Gruppo (tenute presenti anche eventuali garanzie prestate) rispetto agli effettivi utilizzi e alle disponibilità presso il Gruppo, considerando non inficanti l'indipendenza, di norma,
 - ✓ le posizioni in cui le somme disponibili risultino essere di importo pari o superiore rispetto all'ammontare dei fidi nel Gruppo o quanto meno al loro effettivo utilizzo, indipendentemente dalla percentuale che detti fidi rappresentano a livello di sistema (Centrale dei Rischi);
 - ✓ le posizioni in cui le somme disponibili risultino essere di importo inferiore rispetto all'ammontare dei fidi nel Gruppo e al loro effettivo utilizzo, qualora la percentuale di detti fidi sia non superiore al 40% rispetto all'ammontare dei fidi presenti a livello di sistema (Centrale dei Rischi) o, alternativamente, il fido sia assistito da adeguate garanzie;
 - del fatturato verso il Gruppo, considerando non inficanti l'indipendenza, di norma, le posizioni in cui la percentuale del fatturato verso il Gruppo non superi il 30% del fatturato totale;
- relativamente al giudizio sulla “significatività” dell'eventuale remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo e al compenso per la partecipazione a comitati interni) di cui al punto 3.C.1., lettera d), del Codice, si tiene conto del rapporto con il reddito complessivo dell'esponente, fissando, di norma, nel 50% la percentuale massima della remunerazione aggiuntiva rispetto al reddito;
- ai fini della valutazione delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali vengono prese in considerazione, oltre alle relazioni direttamente intrattenute con i consiglieri, anche quelle “indirette”, ossia quelle intrattenute con soggetti comunque riconducibili agli esponenti, quali risultanti dalle dichiarazioni fornite dagli esponenti stessi per le rilevazioni delle “parti correlate” ai sensi della disciplina Consob (come definite nell'allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010).

In sede di autovalutazione, in particolare, il consiglio di amministrazione ha rilevato che un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, come chiaramente dettagliato nell'allegato E e nel quadro sinottico (cui si rimanda per gli approfondimenti sulle singole fattispecie partitamente richiamate nei confronti di ciascun esponente), evidenziando che – dalla predetta analisi – si riscontra come

- il numero e le competenze degli amministratori indipendenti
 - siano adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dalla banca;
 - siano tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni

contenute nel Codice;

- la composizione del consiglio di amministrazione sia idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti del Credito Bergamasco;
- il collegio sindacale, nella seduta del 20 dicembre 2012, abbia espresso valutazione positiva circa la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti, ritenendo adeguatamente motivate le ragioni di limitata deroga adottate caso per caso.

Relativamente alla specifica previsione del Codice (punto 3.C.6.) in tema di riunione, almeno annuale, degli amministratori indipendenti, ritenendo non opportuno formalizzare obblighi in tal senso in capo ai predetti soggetti, il consiglio riserva agli stessi la valutazione sull'opportunità di riunirsi in assenza degli altri amministratori; in ogni caso, a prescindere dallo svolgimento delle suddette riunioni, si sottolinea come nell'operatività dello stesso venga costantemente assicurato il più ampio coinvolgimento dei consiglieri indipendenti in tutte le attività di competenza dell'organo amministrativo.

Punto 4 - "Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione"

Il consiglio ha istituito al proprio interno il "comitato remunerazione", la "commissione liberalità", il "comitato indipendenti", il "comitato controllo e rischi" e il "comitato nomine" (questi ultimi due istituiti con delibera consiliare del 12 novembre 2012) secondo i criteri fissati dal Codice, come meglio dettagliato nell'allegato F. Il funzionamento di ciascun comitato è regolato da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Le sedute dei comitati – costituiti da soli amministratori non esecutivi ed indipendenti – sono verbalizzate ed i verbali sono conservati presso il servizio "corporate affairs".

Punto 5 - "Nomina degli amministratori"

Lo statuto sociale di Credito Bergamasco prevede l'elezione del consiglio di amministrazione sulla base di liste di candidati, rinviando alle disposizioni di legge vigenti per la definizione dei termini di deposito presso la sede sociale (attualmente 25 giorni prima della data fissata per l'assemblea) nonché di pubblicazione (attualmente 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea) delle liste, unitamente alla documentazione di supporto. Al riguardo si precisa che, in occasione della nomina degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale in sede di assemblea ordinaria, tenutasi il 16 aprile 2011, sono state presentate una sola lista per gli amministratori ed una sola lista per i sindaci, entrambe a cura del socio Banco Popolare.

In data 12 novembre 2012 è stato istituito il comitato nomine al quale sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni indicate nel Codice.

Non si è ritenuto di adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi.

Punto 6 - "Remunerazione degli amministratori"

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale – modificato dall'assemblea dei soci del 18 aprile 2009 alla luce delle "disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate da Banca d'Italia nonché ulteriormente rivisto dall'assemblea dei soci del 22 dicembre 2010 – l'assemblea, oltre a determinare il compenso annuale spettante agli amministratori (in aggiunta al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio), approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari.

Ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive può essere altresì attribuito un compenso collegato ai risultati conseguiti dalla società, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, dello statuto sociale (come modificato dall'assemblea dei soci del 22 dicembre 2010).

Al riguardo si precisa che, presso il Credito Bergamasco,

- allo stato l'unico amministratore esecutivo è l'amministratore delegato;
- gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione azionaria.

Con riferimento ai criteri per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, si precisa che le politiche generali inerenti la remunerazione del *top management* sono determinate – in considerazione della necessità di una gestione coordinata – dalla Capogruppo.

Si precisa che non sono stati stipulati accordi tra Credito Bergamasco e gli amministratori nei quali sia prevista un'indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Sin dal marzo 2000 è istituito il comitato remunerazione – attualmente composto da amministratori tutti non esecutivi ed indipendenti – assicurando la presenza di esponente in possesso di adeguata esperienza in materia finanziaria e/o di politiche retributive. Ferma restando la competenza della Capogruppo per l'elaborazione del documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione, al comitato spettano le funzioni previste dalle disposizioni di vigilanza e dal Codice di Autodisciplina.

Punto 7 - “Sistema di controllo interno”

Dopo aver ricordato che la normativa specifica riguardante il sistema dei controlli interni presso le banche (Testo Unico Bancario, istruzioni di vigilanza, disposizioni specifiche della Banca d'Italia/Consob) impone

- l'attuazione di un apparato di controlli;
- un'attività di costante monitoraggio da parte delle funzioni preposte;
- una frequente e periodica reportistica al consiglio;

si conferma come – presso il Credito Bergamasco – le indicazioni siano vigenti ed operative, come del resto rilevato dal consiglio nell'autodiagnosi operata, su indicazione della Banca d'Italia, all'atto dell'entrata in vigore della specifica normativa secondaria, nonché nelle successive ricognizioni periodiche sul sistema dei controlli e sull'attività di “audit”.

Al riguardo si evidenzia che

- la responsabilità del sistema di controllo interno compete al consiglio stesso, organo deputato a:
 - fissarne le linee di indirizzo, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio;
 - approvare la struttura organizzativa della banca, assicurando che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato;
 - verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti idoneamente, che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura e siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento;
- il consiglio svolge inoltre un'attività di valutazione periodica circa funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, adottando tempestivamente misure correttive al sorgere di eventuali carenze e/o anomalie nella conduzione delle verifiche stesse;
- fermo restando che il consiglio determina le regole per la gestione ed il presidio dei principali rischi aziendali attraverso la normativa interna di ordine regolamentare (crediti, finanza, *risk management* ...), l'amministratore delegato
 - definisce le modalità di gestione dell'operatività e le procedure di controllo dei rischi a questa connessi, individuando e valutando – anche sulla base degli effettivi andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni – i fattori da cui possono derivare rischi;
 - presidia la valutazione della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno, promuovendone di volta in volta l'adeguamento;
 - riferisce inoltre periodicamente al consiglio circa l'andamento dei principali fattori di rischio aziendale;
- è stato pertanto individuato nell'amministratore delegato, l'“amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”, con i seguenti compiti:
 - curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente, sottoponendoli periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
 - dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
 - occuparsi dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

- chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;
 - riferire tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative;
- è stato costituito il comitato controllo e rischi che svolge le funzioni previste dalle disposizioni di vigilanza e dal Codice di Autodisciplina, ed in particolare:
- assiste il consiglio di amministrazione sia nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente risultino correttamente identificati nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, sia nella determinazione del grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
 - fornisce il proprio parere al consiglio di amministrazione in ordine alle scelte inerenti le materie di cui al punto precedente;
 - valuta, con cadenza semestrale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché della sua efficacia e fornisce il proprio parere riguardo all'analoga valutazione annuale svolta dal consiglio di amministrazione;
 - analizza le linee guida di Gruppo per le attività di *audit*, valuta l'adeguatezza del piano annuale delle verifiche preparato dal responsabile della funzione di *internal audit*, fornisce il proprio parere al riguardo al consiglio di amministrazione, e può richiedere l'effettuazione di specifici interventi di *audit*, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;
 - formula il proprio parere al consiglio di amministrazione in merito alla descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e gestione dei rischi ed alle valutazioni sull'adeguatezza dello stesso;
 - esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione in merito alla valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione su questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
 - valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio individuale e consolidato;
 - esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali;
 - esamina le relazioni periodiche predisposte dal responsabile della funzione di *internal audit*, della funzione di *risk management* e della funzione di conformità (*compliance manager*), aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché le relazioni di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di *internal audit*, svolge le relative osservazioni e propone al consiglio di amministrazione le eventuali determinazioni da assumere;
 - monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *internal audit*;
 - supporta il consiglio di amministrazione nella nomina dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - assiste il consiglio di amministrazione nella vigilanza sul concreto funzionamento dei processi di gestione e controllo dei rischi nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari vigenti, proponendo il loro adeguamento in relazione alle eventuali carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
 - trasmette tempestivamente al collegio sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti;
 - vigila sull'operato della funzione di *internal audit*, della funzione di *risk management* e della funzione di conformità (*compliance*), valutando anche che il loro assetto sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- vigila sulla concreta applicazione delle politiche di gestione del rischio di conformità definite dal consiglio di amministrazione;
- esamina il *report* periodico relativo all'esposizione ai rischi della banca e del Gruppo;
- qualora il Gruppo adotti sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, vigila, con il supporto delle competenti funzioni di controllo interno, sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni ai fini gestionali (*use test*) e sulla loro rispondenza agli altri requisiti previsti dalla normativa;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono affidati dal consiglio di amministrazione.

Considerato che la maggior parte delle attività riconducibili al sistema di controllo interno e gestione dei rischi è esternalizzata presso la Capogruppo ("outsourcer"), il responsabile dell'*internal audit* è nominato dalla stessa previo parere del relativo comitato controlli e rischi, sentito il collegio sindacale. La banca nomina (da ultimo, nella seduta consiliare del 14 aprile 2012) un "referente per la funzione di revisione" con la funzione di

- tenere i contatti con gli incaricati alla prestazione delle attività di *auditing*;
- ricevere, alle scadenze previste, i *reporting* delle attività, dei quali rendere edotto il consiglio di amministrazione della banca;
- concordare con gli *auditors* la stesura e l'aggiornamento dei piani di revisione da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
- individuare le modifiche necessarie per adeguare le caratteristiche del servizio ad eventuali variazioni nelle strategie, nell'operatività e nell'organizzazione della banca;
- verificare il rispetto dei livelli di servizio concordati con l'*outsourcer*;
- supportare i vertici aziendali nella valutazione dell'adeguatezza della prestazione fornita dall'*outsourcer*.

In relazione peraltro ai processi di "assunzione, gestione, copertura dei rischi e relativi controlli", si segnala che:

- ✓ il Gruppo Banco Popolare dispone di una struttura organizzativa, di processi aziendali, di risorse umane e di competenze idonee ad assicurare l'identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione dei diversi rischi che ne caratterizzano l'attività, con l'obiettivo primario di proteggere la solidità finanziaria e la reputazione del Gruppo rispetto a eventi indesiderati;
- ✓ l'intero processo di gestione e controllo del rischio è coordinato dal Banco Popolare, nella duplice veste di Capogruppo e di società presso cui sono accentrate funzioni di interesse comune;
- ✓ il sistema di controllo interno adottato dalla società
 - è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative, che coinvolgono tutti i livelli aziendali, volte al perseguimento di obiettivi di
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ...);
 - salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
 - affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali;
 - conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne;
 - coerenza dei presidi organizzativi rispetto all'evoluzione delle strategie aziendali ed al cambiamento del contesto di riferimento;
 - è impostato sulle seguenti tipologie di controlli: (i) controlli di linea; (ii) controlli sulla gestione dei rischi; (iii) controlli di *compliance*; (iv) attività di revisione interna (*audit*); (v) altri presidi, come meglio commentati nel quadro sinottico (allegato alla presente relazione);
 - è pertanto strutturato in modo tale da assicurare una corretta informativa ed un'adeguata copertura di controllo su tutte le attività, perseguendo i valori di trasparenza e garantendo nel contempo
 - l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti la gestione con chiara identificazione dei processi decisionali, dell'assetto dei poteri e delle relative responsabilità;
 - l'affidabilità dei dati contabili e gestionali;

- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della società e dei mercati finanziari.

Per quanto attiene alle attività di "controllo interno" (comprese quelle relative al controllo sui rischi), si specifica in particolare che

- alla direzione "audit" di Capogruppo sono affidate le attività di controllo del Credito Bergamasco sulle strutture centrali, i controlli a distanza sulle strutture periferiche e l'ICT *audit*, ricordando al riguardo ruolo e compiti attribuiti al "referente per la funzione di revisione", individuato nel responsabile del servizio "risorse e servizi" della banca;
- presso il Credito Bergamasco si è mantenuto il servizio "audit" – struttura che riferisce funzionalmente alla suddetta direzione "audit" di Capogruppo – al fine di garantire il presidio sulla rete commerciale;
- in conformità al "regolamento di Gruppo per la gestione del rischio operativo" è stato identificato apposito referente per Credito Bergamasco;
- ai sensi dell'art. 154 *bis* del TUF, è stato nominato il "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari";
- è stato nominato un "referente aziendale in materia di antiriciclaggio" della banca che opera in stretto coordinamento funzionale con il "responsabile antiriciclaggio di Gruppo" ed il "presidio antiriciclaggio centralizzato".

In relazione alle attività di conformità alle norme (*compliance*), si segnala che, in conformità alle disposizioni di vigilanza:

- è attribuito il ruolo di "compliance manager" al responsabile del servizio "compliance" del Banco Popolare;
- sono stati altresì individuati e nominati per Credito Bergamasco quali
 - ✓ "referente" aziendale in tema di *compliance*, ai sensi della normativa congiunta Consob/Banca d'Italia in materia di servizi di investimento del 29 ottobre 2007, l'attuale responsabile del servizio "compliance" del Banco Popolare;
 - ✓ "referente aziendale del compliance manager", ai sensi del provvedimento del luglio 2007 della Banca d'Italia in materia di funzione di conformità alle norme, l'attuale responsabile dell'ufficio "legale" della banca.

Si precisa che l'incarico di

- revisione contabile del bilancio d'esercizio ex artt. 155 e 156 del TUF (al tempo vigenti), nonché verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili sempre ai sensi dell'art. 155 del TUF (al tempo vigente);
- revisione contabile limitata ("limited review") della "relazione semestrale sulla gestione" in conformità alla delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997, comprese le verifiche sull'utile da includere nel patrimonio di vigilanza;

è stato conferito dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2007 alla "Reconta Ernst & Young S.p.A." con riferimento agli esercizi dal 2007 al 2015 (si rinvia al successivo paragrafo 2, lettera b, per ulteriori dettagli).

Il Credito Bergamasco ha adottato, sin dal 2004, un proprio "modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01" – articolato in una "premessa", una "parte generale" ed una "parte speciale" con riferimento a ciascuna tipologia di reato e/o illecito amministrativo, ad ognuna delle quali viene data attuazione con specifici "protocolli" operativi – che viene costantemente aggiornato in conformità alle revisioni della normativa di riferimento, nonché in coerenza alle indicazioni formulate dalla Capogruppo ed in ragione delle peculiarità del sistema di organizzazione della banca (si rimanda per approfondimenti a quanto descritto in punto al successivo paragrafo d).

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del "modello", sull'osservanza del medesimo, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti è stato affidato ad un "organismo di vigilanza", costituito da soggetti professionalmente idonei ai compiti da svolgere, in possesso dei requisiti stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche previsti dall'art. 26 del TUB e, con riguardo ai componenti esterni, connotati dall'assoluta indipendenza rispetto alla banca stessa.

Ricordando come l'art. 14 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 abbia modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, disponendo che *“nelle società di capitali, il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza”*, si precisa che la banca ha valutato opportuno, nella seduta consiliare del 20 febbraio 2012, il mantenimento dell'“organismo di vigilanza” così come previsto dal vigente “modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01”, coerentemente peraltro alle valutazioni formulate al riguardo dal collegio sindacale della banca ed agli orientamenti espressi dalla Capogruppo.

In attuazione della disciplina legislativa di riferimento, è stato inoltre previsto un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel “modello” da parte di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società.

Il Gruppo Banco Popolare ha altresì adottato il “codice etico” (aggiornato a novembre 2011), che costituisce il fondamento essenziale del “modello” ed i cui principi contribuiscono ad affermare la reputazione aziendale del Gruppo Banco Popolare ad essere riconosciuto come Gruppo di imprese responsabili ed affidabili.

Il “modello” adottato dal Banco Popolare, ferma restando l'autonomia di ciascuna società del Gruppo nell'adozione del proprio, si configura quale paradigma per le predette. La Capogruppo, nell'ambito delle funzioni di direzione e coordinamento, ha altresì fornito alle società controllate indicazioni per la composizione dei rispettivi “organismi di vigilanza”.

Punto 8 - “Sindaci”

La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente sulla base di liste di candidati ai sensi delle disposizioni vigenti (si rinvia all'art. 24 dello statuto riportato anche in calce al paragrafo 2, lettera d).

Con riferimento alla possibilità – enunciata al punto 8.C.1. del Codice – di prevedere in capo ai sindaci il possesso di ulteriori requisiti di indipendenza (estendendo agli stessi i criteri previsti al riguardo dal Codice con riferimento agli amministratori), si fa presente che:

- lo statuto sociale dispone che i sindaci debbano possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- considerato che le normative in vigore stabiliscono criteri assolutamente rigorosi – specificatamente in materia di “indipendenza” dei sindaci – non si ravvisa la necessità di applicare la disposizione in commento, avuto riguardo al fatto che le disposizioni vigenti sono ritenute adeguate a tutelare l'azienda e gli azionisti;
- il collegio sindacale – nominato dall'assemblea dei soci in data 16 aprile 2011 sulla base dell'unica lista presentata dalla Capogruppo Banco Popolare – ha effettuato la verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari anche ai sensi di quanto indicato nel secondo periodo del criterio applicativo 8.C.1. in data 20 dicembre 2012, riconoscendo sussistenti i predetti requisiti in capo ad ogni componente.

La composizione del collegio sindacale in carica alla data di chiusura dell'esercizio 2012 – e pertanto alla data del 31 dicembre 2012 – è riassunta nell'allegato G, al quale si rimanda, ove sono indicati per ciascun sindaco:

- la data di nomina;
- la durata del mandato;
- la lista dalla quale è stato eletto;
- la partecipazione, in termini percentuali, alle riunioni del collegio nel corso dell'esercizio 2012;
- il numero complessivo degli incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri.

Tutti gli attuali componenti del collegio sindacale

- possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (questi ultimi verificati in sede di autovalutazione nella seduta del 20 dicembre 2012) stabiliti dalle normative vigenti;
- non si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- non ricoprono incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti;

- risultano iscritti nel registro dei revisori contabili e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

e ciascuno di essi è dotato di specifiche competenze, acquisite anche all'esterno della banca, per l'espletamento del proprio mandato.

Di seguito, vengono illustrate alcune brevi note biografiche dei componenti il collegio sindacale, dalle quali emergono spiccate ed adeguate competenze professionali in materia bancaria, economica, finanziaria, creditizia, giuridica, contabile e fiscale:

- prof. Giovanni Tantini (presidente), già professore ordinario di diritto commerciale, docente presso l'Università di Verona, esercita la professione di avvocato come libero professionista;
- rag. Fabio Bombardieri (sindaco effettivo), ragioniere commercialista, dal 1981 esercita l'attività professionale come libero professionista, svolgendo altresì numerosi incarichi di varia natura in materia di volontaria giurisdizione e procedure concorsuali (curatore fallimentare, curatore speciale, liquidatore giudiziale, commissario giudiziale, custode sequestratario di quote societarie e di aziende, consulente tecnico d'ufficio, perito per trasformazioni societarie e conferimenti d'azienda), oltre che incarichi di perito per il Tribunale Penale di Bergamo in materia di reati fallimentari e societari. Ricopre cariche nell'ambito degli organi di amministrazione o controllo presso diverse società di medie dimensioni, tra cui S.E.S.A.A.B. S.p.A., Cliniche Gavazzeni S.p.A., Lediberg S.p.A., Castello SGR S.p.A. e Chia Laguna Resort S.p.A.;
- dott. Paolo Moro (sindaco effettivo), dottore commercialista, svolge l'attività professionale dal 1994, occupandosi abitualmente di consulenza aziendale, finanziaria, fiscale e societaria, di curatela nelle procedure fallimentari e di consulenza tecnica per il Tribunale di Bergamo, ricoprendo altresì incarichi di revisore in società, enti e associazioni. Attualmente riveste, tra le altre, cariche in SGS BP S.c.p.A., Ev K2 CNR, Pressteck S.p.A. È altresì componente del collegio dei revisori della Fondazione Credito Bergamasco;
- rag. Renato Salerno (sindaco effettivo), ragioniere commercialista, esercita l'attività professionale sin dal 1969. Opera attualmente in qualità di amministratore o membro del collegio sindacale in numerosi gruppi industriali; in particolare – tra le altre – riveste le cariche di presidente del collegio sindacale di Brocafin S.p.A., Ire-Omba S.p.A., Lombarda Ceramiche S.p.A., Monte Ubione S.p.A., Nicro S.p.A., Soliveri d'Este S.p.A., Svelt S.p.A., Tesim S.p.A. nonché di amministratore unico di Atanasio S.r.l., Bril Holding S.r.l., IPA Servizi S.r.l. e Saskia S.r.l. È altresì presidente del collegio dei revisori della Fondazione Credito Bergamasco;
- rag. Antonio Zini (sindaco effettivo), ragioniere commercialista, perito e consulente tecnico del Tribunale di Reggio Emilia, esercita l'attività professionale dal 1966. In qualità di consulente ha maturato significative esperienze nella consulenza societaria, contrattuale e fiscale, anche con riferimento ad operazioni di carattere straordinario nonché in materia estimativa. Opera professionalmente in qualità di amministratore, membro del collegio sindacale o consulente in enti pubblici e privati nonché in rilevanti gruppi industriali operanti prevalentemente in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (tra cui Bertolini Carburanti S.r.l., Bonferraro S.p.A., Interpump Hydraulics S.p.A., S.I.F.I.R. S.p.A., Dalter Alimentari S.p.A., Emilia Ovest S.r.l., Tecnogear S.r.l., Topgear S.r.l.);
- dott. Enrico Locatelli (sindaco supplente), dottore commercialista, esercita l'attività professionale con particolare riferimento alla consulenza societaria e fiscale a favore delle piccole/medie imprese, all'attività di sindaco, revisore contabile o componente di organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, allo svolgimento di incarichi in procedure concorsuali ed alla consulenza a favore di aziende per l'ammissione a procedure concorsuali. Ricopre numerosi incarichi, tra i quali presidente del collegio sindacale di Calcementi Jonici S.r.l. e Bravosolution S.p.A. nonché sindaco effettivo di Gruppo Italfusi S.r.l., di Italgen S.p.A., di Italcementi Ingegneria S.r.l. e di Sama S.r.l.;
- dott. Giuliano Longhi (sindaco supplente), dottore commercialista, svolge l'attività professionale svolgendo numerosi incarichi di varia natura, in particolare in materia societaria, fiscale, di revisione contabile, rivestendo altresì le cariche di presidente del collegio sindacale ovvero di sindaco effettivo in numerose società (tra cui Industrie Riunite Filati S.p.A., Poliberg S.p.A., Domus Holding S.p.A., Alumat S.r.l.).

Da ultimo, si segnala che, a far data dalla chiusura dell'esercizio, non sono intervenuti cambiamenti nella composizione del collegio illustrata.

Punto 9 - “Rapporti con gli azionisti”

L'esercizio consapevole dei propri diritti da parte degli azionisti è garantito dall'accesso alle informazioni

riguardanti l'emittente sia tramite la documentazione reperibile presso la sede sociale (il servizio "corporate affairs" è la struttura incaricata di intrattenere e gestire i rapporti con gli azionisti e con gli investitori istituzionali) sia tramite il sito *internet* aziendale www.creberg.it (in particolare la sezione "investor relations").

Si precisa inoltre che i rapporti con analisti ed investitori istituzionali vengono assicurati anche dalla funzione "investor relations" di Gruppo, che svolge la propria attività a beneficio dell'intero Gruppo Bancario.

Con riferimento all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti si evidenzia come

- siano state adottate (nella riunione assembleare dei soci in seduta straordinaria, tenutasi il 22 dicembre 2010) le modifiche statutarie necessarie al compiuto rispetto delle disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- per quanto attiene l'opportunità di adottare un regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, lo statuto della banca regolamenti lo svolgimento dell'assemblea sociale (artt. da 7 a 12) in modo piuttosto dettagliato, con disciplina che, ad oggi, ha consentito un regolare, tranquillo e consapevole svolgimento dell'assemblea dei soci. Tale situazione è stata favorita dalla "clausola di chiusura", prevista dall'art. 11, comma 3, secondo cui spetta al presidente accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificare il diritto di intervento, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

In particolare si precisa che il presidente garantisce a ciascun socio il diritto di prendere la parola sugli argomenti in discussione.

Punto 10 - "Sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico"

Prescrizione inapplicabile stante il sistema di amministrazione adottato da Creberg (tradizionale).

b) Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria

Il Credito Bergamasco ha adottato, con riferimento a CoSO e COBIT Framework, un proprio sistema di controllo interno per la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili (il "Modello") che comprende i seguenti ambiti di analisi:

- **analisi dei controlli interni a livello societario**, funzionali a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti, ai fini dell'informativa contabile e finanziaria;
- **analisi dei controlli posti a presidio dei processi di produzione dell'informativa contabile e finanziaria** e successiva verifica nel tempo della relativa adeguatezza ed effettiva applicazione;
- **analisi dei controlli sul governo dell'IT** e sugli applicativi afferenti i processi amministrativi e finanziari e successiva verifica nel tempo della relativa adeguatezza ed effettiva applicazione.

Il corretto funzionamento del Modello, in termini di sviluppo e di successivo monitoraggio sull'adeguatezza ed effettiva applicazione dei controlli, prevede lo svolgimento delle attività di seguito riassunte.

Individuazione del perimetro di indagine, in termini di: voci di bilancio interessate e processi amministrativo/contabili ritenuti significativi

La definizione del perimetro d'indagine è svolta ogni anno sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e assume quali punti di riferimento parametri sia di tipo quantitativo (contribuzione alle grandezze delle voci di bilancio rappresentative dell'operatività del Credito Bergamasco), che qualitativo (presenza di rischi specifici). Tale attività è svolta dal "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (di seguito "dirigente preposto").

Valutazione del sistema di controlli interni a livello societario ("entity level control")

La valutazione del sistema dei controlli a livello societario prevede una valutazione annuale dei cinque ambiti previsti dal modello di controllo interno di riferimento (CoSO Report e precisamente: "ambiente di controllo", "valutazione dei rischi", "attività di controllo", "informazione e comunicazione" e "monitoraggio"). Tale attività è svolta dal dirigente preposto.

Formalizzazione dei processi, dei relativi rischi e dei controlli implementati per la mitigazione degli stessi

La formalizzazione dei processi ritenuti significativi ai fini dell'informativa finanziaria, identificati nell'attività di rilevazione del perimetro di applicazione, è svolta secondo le linee guida previste dal "CoSO Framework". Tale attività, indirizzata dal dirigente preposto, è affidata alla struttura "organizzazione" del Banco Popolare.

Questa fase prevede la formalizzazione dei processi rilevanti, consistente nella descrizione delle principali attività, nella rilevazione dei rischi insiti nei processi, nell'individuazione dei controlli posti a presidio dei rischi individuati e nell'attribuzione di specifici ruoli e responsabilità a tutti gli attori coinvolti nei processi medesimi.

Valutazione dei rischi e dell'adeguatezza del disegno dei controlli adottati

La fase di analisi dei rischi e dei controlli ha come obiettivo l'identificazione e la valutazione, nell'ambito delle procedure amministrative e contabili sottostanti la formazione dei dati di bilancio e di ogni altra informazione finanziaria, dell'adeguatezza dei controlli inseriti nel processo di produzione dell'informativa finanziaria. Tale attività è svolta dal dirigente preposto.

Verifica dell'effettiva e continuativa applicazione dei controlli, da parte delle strutture operative nonché definizione e monitoraggio degli eventuali interventi correttivi

La fase di verifica sull'effettività dei controlli ("attività di testing") è volta alla valutazione dell'effettiva applicazione, nel corso del periodo di riferimento, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione finanziaria e delle procedure di governo dell'infrastruttura tecnologica. Durante questa fase si procede alla verifica dell'effettiva operatività dei controlli chiave. A tal fine il dirigente preposto predispone un piano di verifiche la cui esecuzione viene affidata alla struttura "audit" del Banco Popolare.

Flussi informativi

Il Modello definisce inoltre un adeguato sistema di flussi informativi tra il dirigente preposto e le altre strutture/organi aziendali, al fine di garantire allo stesso dirigente preposto l'acquisizione tempestiva e completa di informazioni rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria (per esempio, copia delle delibere consiliari e dei verbali ispettivi che abbiano attinenza con i processi amministrativo/contabili e/o che influenzino la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Credito Bergamasco).

Il dirigente preposto informa il consiglio di amministrazione sull'andamento delle attività di gestione e controllo del processo di predisposizione dei documenti contabili e dell'informativa finanziaria diretti al mercato, su eventuali criticità identificate, sugli interventi correttivi posti in essere per il superamento di tali criticità e sull'adeguatezza e sull'effettiva applicazione delle procedure afferenti il bilancio. Tale obbligo informativo è assolto mediante la redazione di una relazione semestrale presentata, per il tramite del presidente del consiglio di amministrazione, al consiglio di amministrazione prima dell'approvazione dell'informativa finanziaria semestrale e annuale.

Inoltre, il dirigente preposto riferisce tempestivamente al presidente del consiglio di amministrazione eventuali fatti rilevanti ed urgenti.

Processo di sub attestazioni

Il Modello definisce un sistema di responsabilizzazione che vede il coinvolgimento dei responsabili delle strutture operative, dei responsabili di direzioni e servizi ("responsabili apicali"). Più precisamente:

- i responsabili delle strutture operative certificano l'avvenuta esecuzione dei controlli ad essi attribuiti;
- i responsabili apicali attestano la corrispondenza dei dati, prodotti dalle strutture operative poste sotto il loro controllo, alle risultanze documentali e la completa e corretta esecuzione nel periodo di riferimento dei controlli di competenza delle medesime strutture.

Valutazione del sistema di controllo interno relativo alla predisposizione dell'informativa contabile societaria

La valutazione complessiva del sistema dei controlli interni finalizzati all'informativa finanziaria costituisce la fase propedeutica alla predisposizione della relazione del dirigente preposto, da presentare al consiglio di amministrazione, ed al rilascio delle attestazioni previste dalla normativa. Tale attività viene eseguita semestralmente dal dirigente preposto attraverso l'acquisizione, l'analisi ed il consolidamento delle valutazioni riguardanti l'effettiva operatività del proprio sistema dei controlli interni a livello societario ("*entity level control*"), la valutazione dei processi amministrativo/finanziari effettuata sia a livello di analisi dei rischi identificati e dei controlli adottati, sia verificando l'effettiva e continuativa applicazione degli stessi e la valutazione dei controlli sul governo dell'infrastruttura tecnologica.

Individuazione e realizzazione degli eventuali interventi correttivi ("remediation plan")

A seguito della valutazione del sistema di controllo interno possono emergere eventuali anomalie in termini di:

- inadeguatezza o parziale adeguatezza del disegno dei controlli chiave;
- assenza di uno o più controlli chiave rispetto alle "*financial assertion*" da assicurare;
- non effettiva operatività dei controlli riscontrata in sede di *testing*.

Al fine di rimuovere le eventuali anomalie identificate, il dirigente preposto svolge o promuove attività correttive e propone al dirigente preposto della Capogruppo Banco Popolare, in accordo con il presidente del consiglio di amministrazione, l'avvio di progetti volti al miglioramento dell'assetto amministrativo/contabile.

Una volta definiti gli interventi, questi sono coordinati dalle strutture "organizzazione" e "sistemi informativi", ognuno per quanto di competenza. È compito del dirigente preposto monitorare la realizzazione degli interventi richiesti.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Ai sensi di statuto ed in conformità alle disposizioni normative in materia, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 *bis* del TUF (scelto tra soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio – con incarichi direttivi – nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti – con incarico di durata annuale – i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione; il consiglio vigila altresì affinché questi disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il consiglio di amministrazione ha pertanto nominato dal 1° luglio 2007 – previo parere favorevole del collegio sindacale e d'intesa con la Capogruppo – quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Credito Bergamasco il dott. Giacomo Terzi, riconfermandolo di anno in anno e da ultimo – nella seduta consiliare dell' 11 maggio 2012 – per il periodo dal 1° luglio 2012 e sino al 30 giugno 2013.

Per completezza di informativa, si segnala che con il dott. Terzi – dipendente Creberg dal 2 settembre 1968 al 31 dicembre 2010, dirigente della banca dal 1° maggio 1994, attualmente in quiescenza – è stato stipulato un contratto di lavoro a progetto, della durata di 36 mesi (a scadenza gennaio 2014), avente ad oggetto

- lo studio, la predisposizione delle attività, la consulenza amministrativa ai fini del consolidamento dei processi amministrativi idonei a certificare i principi contabili, fiscali e gestionali adottati dalla banca, nel rispetto delle norme vigenti e nella coerenza delle linee guida del Gruppo;
- lo studio, la predisposizione delle attività, la consulenza amministrativa ai fini del consolidamento di tutti i processi amministrativi per garantire la correttezza delle situazioni periodiche e della redazione del bilancio annuale;

mantenendo in capo allo stesso il ruolo di dirigente preposto della banca.

Nel precisare come il dott. Terzi sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto sociale (come da *curriculum vitae* depositato agli atti, che attesta altresì l'iscrizione dell'interessato all'albo dei revisori contabili), si ricorda che in capo al dirigente preposto sussistono specifiche responsabilità funzionali finalizzate a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Credito Bergamasco. In particolare, al dirigente preposto sono attribuiti i seguenti compiti:

- attestare che gli atti e le comunicazioni diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale della società, corrispondano alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- predisporre, per il tramite delle strutture aziendali deputate, adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- attestare, congiuntamente agli organi amministrativi delegati (ovvero al presidente del consiglio di amministrazione in nome e per conto dell'organo collegiale stesso), mediante apposita relazione allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e, ove previsto, al bilancio consolidato:
 - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
 - che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
 - la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nell'eventuale consolidamento;
 - per il bilancio d'esercizio e per l'eventuale consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

- per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile dei riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio, nonché informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

Ai fini della concreta attuazione del dettato normativo, il Gruppo Banco Popolare ha definito un proprio "regolamento di Gruppo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (L. 262/2005)" che il Credito Bergamasco ha recepito formalmente in coerenza con le indicazioni formulate dalla Capogruppo anche ai sensi degli artt. 2497 e ss. del cod. civ.

Il regolamento di Gruppo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, così come previsto dalla vigente normativa in materia, attribuisce specifici poteri e mezzi come di seguito rappresentato.

Al dirigente preposto sono garantiti:

- il libero accesso all'informativa contabile necessaria alla produzione dei dati contabili del Credito Bergamasco, senza necessità di autorizzazioni;
- il libero accesso alle informazioni di carattere gestionale, legate ad eventi che possano influenzare in misura significativa l'andamento del Credito Bergamasco;
- la libertà di far svolgere, per il tramite delle strutture aziendali deputate, controlli sui processi aziendali che abbiano impatto diretto o indiretto sull'informativa finanziaria;
- la facoltà di dialogare con gli organi amministrativi e di controllo;
- il potere di proporre al dirigente preposto della Capogruppo Banco Popolare, in accordo con il presidente del consiglio di amministrazione, l'attuazione di progetti volti al miglioramento dell'assetto amministrativo contabile.

Relativamente ai mezzi, il dirigente preposto:

- dispone di una adeguata struttura operativa, specificamente dedicata;
- può attivare consulenze esterne su problematiche di natura contabile, fiscale e legale/amministrativa, nonché acquisire prestazioni professionali necessarie al fine di poter svolgere il proprio ruolo nel rispetto dei regolamenti vigenti e del *budget* assegnato;
- dispone della piena collaborazione e del supporto delle altre strutture aziendali della banca e della Capogruppo per lo svolgimento delle attività funzionali al rispetto dei compiti previsti dalla normativa;
- dispone di adeguati flussi informativi dagli organi di controllo;
- dispone di adeguati flussi informativi dalle strutture aziendali a vario titolo coinvolte nei controlli (*audit, compliance, risk management*, ecc.);
- dispone di adeguati flussi informativi dalle altre strutture aziendali, volti a segnalare eventuali anomalie e disfunzioni di procedure riscontrate nell'ambito della loro attività, che possano determinare impatti significativi sulla situazione economico/patrimoniale del Credito Bergamasco;
- partecipa, su invito, alle riunioni degli organi amministrativi e di controllo, qualora vengano trattati temi rientranti nella sfera delle proprie responsabilità, nonché ai comitati di cui è componente.

Qualora il dirigente preposto ravvisi che i poteri e mezzi attribuitigli non siano sufficienti ovvero effettivi per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge, questi deve tempestivamente informare il presidente del consiglio di amministrazione.

Qualora il consiglio di amministrazione, nell'esercizio della vigilanza o su informativa del presidente del consiglio di amministrazione, ravvisi che i poteri e i mezzi attribuiti al dirigente preposto non risultino sufficienti/effettivi in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, dovrà provvedere ad integrarli.

Regime di controllo contabile

In conformità alle disposizioni vigenti in materia applicabili alle società quotate, su proposta motivata del collegio sindacale, l'assemblea dei soci tenutasi in data 28 aprile 2007 ha conferito, con riferimento agli esercizi dal 2007 al 2015, l'incarico di

- revisione contabile del bilancio d'esercizio ex artt. 155 e 156 del TUF (al tempo vigenti), nonché verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili sempre ai sensi dell'art. 155 del TUF (al tempo vigente);
- revisione contabile limitata ("limited review") della "relazione semestrale sulla gestione" in conformità alla delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997, comprese le verifiche sull'utile da includere nel patrimonio di vigilanza;

alla "Reconta Ernst & Young S.p.A." – società di revisione esterna, avente sede legale in Roma, via Po n. 32, iscritta all'albo speciale delle società di revisione – dopo averne valutato accuratamente la professionalità e l'esperienza, anche in ragione delle dimensioni e della complessività operativa della banca, tenuti altresì presenti gli orientamenti espressi dalla Capogruppo con riferimento al ruolo di "revisore principale" nell'ambito del bilancio consolidato.

c) **Assemblea dei soci e diritti degli azionisti**

In via preliminare, si segnala che l'assemblea è l'organo sovrano della società: in essa si forma e si esprime la volontà sociale, che poi viene attuata dall'organo amministrativo.

Alla stessa competono le attribuzioni stabilite dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale; in particolare l'assemblea (che si riunisce presso la sede o altrove, in Italia)

- approva il bilancio e la ripartizione degli utili conseguiti nonché la distribuzione dei dividendi ai soci;
- nomina e revoca gli amministratori ed i sindaci, determinandone il compenso;
- su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione (soggetto al quale è demandato il controllo contabile), determinandone il compenso;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari;
- autorizza all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie;
- adotta gli opportuni provvedimenti in caso di perdita superiore ad un terzo del capitale;
- delibera gli aumenti del capitale sociale;
- approva le modificazioni allo statuto sociale.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno la quota di partecipazione determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamento e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere – entro il termine previsto dalla vigente normativa di legge e regolamento, decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea – l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamento:

- le condizioni che legittimano l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- le modalità ed i termini entro cui la comunicazione per l'intervento in assemblea deve essere fatta pervenire alla società;
- la presentazione di domande per l'assemblea.

Ogni azionista, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamento, può farsi rappresentare in assemblea: la delega deve essere fatta pervenire alla società, anche tramite notifica elettronica, mediante posta certificata con firma digitale, ovvero con le altre modalità ed entro i termini indicati nel sito *internet* della società e nell'avviso di convocazione. La rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario. Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto. Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

Per completezza di informativa, si segnala che,

- a seguito di approfondimenti circa la necessità di adottare presso Creberg un "regolamento assembleare";
- in considerazione dell'ampio dibattito sorto in dottrina;
- tenuto conto delle precedenti esperienze assembleari, che hanno largamente dimostrato la validità e l'efficacia delle norme statutarie sia nell'assicurare il corretto svolgimento delle assemblee dei soci sia nel garantire l'ordinata e legittima partecipazione del singolo socio alla discussione;

l'assemblea straordinaria del 26 novembre 2001, condividendo l'orientamento del consiglio, ha ritenuto non opportuna l'adozione di tale specifico regolamento, valutando ininfluyente l'introduzione di simile strumento ai fini di un sostanziale miglioramento nella conduzione e nello svolgimento dei futuri lavori assembleari.

d) Organi di amministrazione e controllo e loro comitati

L'amministrazione della società spetta al consiglio di amministrazione, costituito da 12 a 17 componenti – eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti – di cui uno espresso dalle minoranze; gli amministratori sono nominati sulla base di liste – in conformità alle disposizioni vigenti e fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge – restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due); restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed uno o più vice presidenti; può scegliere altresì un suo segretario nel proprio seno ovvero nominare a tale ufficio un dirigente della banca. Credito Bergamasco, oltre al presidente, ha nominato due vice presidenti (di cui uno con poteri vicari). Le funzioni di segretario sono state attribuite al segretario generale della banca.

Essendo l'organo a cui sono riservate le funzioni di supervisione strategica e di gestione, il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea; in particolare spetta, fra l'altro, al consiglio

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni e determinandone gli emolumenti in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi delle disposizioni vigenti;
- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio – con incarichi direttivi – nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti – con incarico di durata annuale – i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;
- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 2436 del cod. civ., competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* del cod. civ.;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri, il presidente e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni. È stato nominato un comitato esecutivo composto da 5 membri.

In coerenza con il sistema delle deleghe, a tali organi aziendali sono affidate le funzioni di gestione ovvero le funzioni esecutive per l'attività di gestione corrente della banca; qualora non venga nominato l'amministratore delegato, nell'esercizio dei compiti di gestione assume un ruolo rilevante il direttore generale per il contributo fornito in tale ambito, anche nei confronti dello stesso comitato esecutivo.

Il presidente (del consiglio di amministrazione) o chi ne fa le veci:

- a) rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- b) presiede le riunioni del consiglio, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato – o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata – ovvero dai consiglieri di amministrazione;
- c) in caso d'urgenza può assumere, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, eventuali provvedimenti nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

La facoltà sub c) attribuita al presidente

- non inficia l'importante funzione da questi svolta al fine di
 - promuovere l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario,
 - favorire la dialettica interna,
 - assicurare il bilanciamento dei poteri,in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni assegnatigli dal cod. civ.;
- non sottende un ruolo esecutivo né comporta lo svolgimento di funzioni gestionali;

rappresentando meramente compiti di supplenza dei componenti esecutivi da esercitarsi solo in casi eccezionali.

Similmente, la partecipazione del presidente del consiglio di amministrazione al comitato esecutivo (in qualità di presidente dello stesso, ma senza attribuzione di voto decisivo in caso di parità nelle determinazioni di competenza del predetto organo collegiale) non configura un coinvolgimento in compiti di gestione né l'attribuzione di un ruolo esecutivo, bensì rappresenta un utile correttivo organizzativo, attraverso il quale viene garantito il necessario raccordo tra amministratori esecutivi ed amministratori non esecutivi, con elementi distintivi di imparzialità ed equilibrio.

Fermo restando che il consiglio di amministrazione svolge collegialmente i propri compiti, in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (a cui Credito Bergamasco ha aderito sin dalla sua istituzione) e con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia nell'organizzazione dei propri lavori, il consiglio ha provveduto a costituire al proprio interno specifici comitati aventi funzioni consultive e propositive nonché, per talune fattispecie, ruoli istruttori – che si esplicano nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri – al fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa, specialmente in relazione a materie di particolare complessità e/o delicatezza, anche in quanto fonte di potenziali rischi e/o conflitti di interesse.

Sono stati pertanto istituiti, in seno al consiglio stesso, disciplinati con appositi regolamenti (che determinano composizione, funzioni, risorse disponibili e modalità organizzative):

- il comitato remunerazione (costituito da tre amministratori, tutti non esecutivi ed indipendenti, di cui uno in possesso di adeguata esperienza in materia finanziaria e/o di politiche retributive), al quale spettano – ferma restando la competenza della Capogruppo per l'elaborazione del documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione – le funzioni previste dalle disposizioni di vigilanza e dal Codice di Autodisciplina;
- il comitato indipendenti (costituito da tre amministratori, tutti non esecutivi ed indipendenti) nominato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 settembre 2010 in conformità a quanto disposto dal “regolamento operazioni con parti correlate” approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010. Alla luce delle disposizioni emanate da Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti

collegati, con delibera consiliare del 20 dicembre 2012, si è proceduto alla costituzione di un unico comitato indipendenti con i compiti e le funzioni attribuite

- dalla delibera Consob n.17221 del 12 marzo 2010 “regolamento operazioni con parti correlate” (e successive modifiche) e dalla connessa normativa aziendale (“procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate”);
- dalle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche / Titolo V / Capitolo 5 “attività di rischio e conflitto d’interesse nei confronti di soggetti collegati” e dalle relative disposizioni aziendali attuative (“regolamento sulle procedure e politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”);
- il comitato controllo e rischi (costituito da tre amministratori, tutti non esecutivi ed indipendenti, di cui almeno uno in possesso di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), che svolge le funzioni previste dalle disposizioni di vigilanza e dal Codice di Autodisciplina, supportando il consiglio con una idonea attività istruttoria e/o consultiva finalizzata all’assunzione delle determinazioni circa il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi, le relazioni finanziarie periodiche, i rapporti con il revisore esterno;
- il comitato nomine (costituito da tre amministratori, tutti non esecutivi ed indipendenti) che, anche ai sensi delle indicazioni del Codice di Autodisciplina, svolge un utile ruolo consultivo e propositivo nell’individuazione della composizione ottimale del consiglio, indicando le figure professionali la cui presenza possa favorire un efficace funzionamento e proponendo candidati alla carica di amministratore indipendente nei casi di cooptazione;
- la commissione liberalità (costituita dal presidente, da due amministratori non esecutivi ed indipendenti, e dal segretario generale della banca), che è chiamata prevalentemente ad esprimere un parere preventivo circa il piano di riparto della quota di utili stanziata dall’assemblea a fini di liberalità ed a verificare il rendiconto finale della gestione di tali fondi e delle relative iniziative.

La direzione generale è composta, ove nominati, da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, designati dal consiglio di amministrazione. Qualora sia nominato un amministratore delegato, il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale, determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi. La direzione centrale, se nominata, fa capo all’amministratore delegato.

La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell’ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall’amministratore delegato, se nominato.

Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

Si precisa che il direttore generale è cessato dalla carica dal 30 giugno 2011, mentre il vice direttore generale dal 31 dicembre 2011. In vacanza della carica di direttore generale, le competenze ed i poteri dello stesso risalgono all’amministratore delegato, salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione.

L’organo con funzioni di controllo è il collegio sindacale, composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; i sindaci sono nominati sulla base di liste – in conformità alla normativa (di legge e regolamentare) vigente nonché allo statuto della banca e fermo restando che la presidenza del collegio spetta al candidato a sindaco effettivo della lista espressione delle minoranze – restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall’incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l’attività di controllo legale

dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito testè citato devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal TUF.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge; in particolare il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca, sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti d'interesse riferendone nella relazione annuale all'assemblea. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Al collegio sindacale sono attribuite le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In particolare lo stesso vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale.

Nello svolgimento dei propri compiti, il collegio sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno (in particolare comitato controlli e rischi, *compliance*, *risk manager*, referente antiriciclaggio, referente per i rischi operativi, audit, organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001), oltre che dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, attivando con le stesse un continuo reciproco scambio di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti nonché organizzando riunioni da tenersi in seduta congiunta con le suddette funzioni/strutture.

Poiché, per disposizione normativa, il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno, il collegio sindacale – principalmente tenuto a svolgere verifiche sulla gestione – conserva compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; sono altresì previste adeguate forme di coordinamento nel continuo tra il collegio sindacale ed il soggetto incaricato del controllo contabile.

Si precisa che la banca ha valutato opportuno (nella seduta consiliare del 20 febbraio 2012) non attribuire al collegio sindacale le funzioni dell'"organismo di vigilanza" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, mantenendo quello previsto dal vigente "modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01", coerentemente peraltro alle valutazioni formulate al riguardo dal collegio sindacale della banca ed agli orientamenti espressi dalla Capogruppo.

Periodicamente il collegio sindacale verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione (con particolare *focus* circa la sussistenza in capo ad ogni componente dei requisiti prescritti), tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla banca ed avuto altresì riguardo all'appartenenza al Gruppo Banco Popolare.

* * * * *

Per completezza informativa e facilità di consultazione, di seguito si riportano gli articoli 13 e 24 del vigente statuto sociale, riguardanti le modalità di elezione dei componenti, rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Consiglio di amministrazione

Art. 13 - *L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.*

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi,

fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare:

- la quota minima di partecipazione richiesta, anche congiuntamente, per la presentazione delle liste, che devono essere sottoscritte dai soci presentatori;
- il momento rilevante ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste;
- le modalità ed i termini entro i quali le liste devono essere depositate presso la società;
- le modalità ed i termini entro i quali la documentazione comprovante la legittimazione alla presentazione delle liste deve essere fatta pervenire dall'intermediario incaricato alla società;
- le modalità ed i termini entro i quali la società mette a disposizione del pubblico le liste.

La quota minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;
- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

Collegio sindacale

Art. 24 - *L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa – di legge e regolamentare – vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.*

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati – in ciascuna sezione – mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento – come definiti dalla normativa vigente – devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per la presentazione delle liste si applica l'art. 13, comma 4, del presente statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositate

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;*
- b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi;*
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.*

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che – in base a quanto stabilito nel comma precedente – risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra – in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato – il sindaco supplente appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano

collegati ai soci di riferimento – come definiti dalla normativa vigente – lo stesso assume altresì la presidenza del collegio.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista – nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo – per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci – non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 – presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti.



Allegato 1 - Quadro sinottico

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione 2011)

Si riporta il quadro sinottico contenente nella colonna di sinistra l'articolato normativo del Codice e nella colonna di destra le valutazioni del consiglio di amministrazione circa la sua applicazione presso il Credito Bergamasco.

Ogni articolo è preceduto da una "premessa" in corsivo che riporta il "Commento del Comitato per la Corporate Governance".

1. Il ruolo del consiglio di amministrazione

Il Comitato ritiene che il consiglio di amministrazione abbia la responsabilità primaria di determinare e perseguire gli obiettivi strategici dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo. È compito del presidente promuovere il costante svolgimento di tale ruolo.

Le decisioni di ciascun amministratore sono autonome nella misura in cui egli assume le proprie scelte con libero apprezzamento, nell'interesse dell'emittente e della generalità degli azionisti. Pertanto, anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge applicabili, da chi esercita attività di direzione e coordinamento o dai soggetti che partecipano a un patto di sindacato, ciascun amministratore è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per la generalità degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

La nomina di uno o più amministratori delegati o di un comitato esecutivo e la circostanza che l'attività imprenditoriale sia esercitata attraverso una pluralità di società controllate non comportano la sottrazione al consiglio dei compiti ad esso spettanti ai sensi del presente articolo. Pur in assenza di precisi vincoli statuari in argomento, il consiglio è quindi chiamato a formulare le deleghe in modo tale da non risultare di fatto spogliato delle proprie prerogative. Inoltre gli emittenti adottano adeguate misure affinché le società controllate sottopongano al preventivo esame del consiglio della capogruppo le operazioni rilevanti per la stessa, salvo il principio di autonomia gestionale nei casi in cui la società controllata sia anch'essa quotata.

Tra le materie di competenza del consiglio l'articolo in commento menziona la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica: tale rilevanza può essere valutata con riferimento a criteri non solo dimensionali, di cui dare conto nella relazione sul governo societario.

Al consiglio viene inoltre richiesta un'autovalutazione, con particolare riguardo alla dimensione, alla composizione e al funzionamento dell'organo e dei comitati in cui esso si articola.

Nella valutazione della composizione del consiglio, occorre verificare che siano adeguatamente rappresentate, in relazione all'attività svolta dall'emittente, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze professionali e manageriali, anche di carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in consiglio di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica.

Il Comitato raccomanda che gli emittenti si dotino di una procedura interna per la gestione, in forma sicura e riservata, delle informazioni che la riguardano, soprattutto quando si tratti di informazioni privilegiate. Tale procedura è anche volta a evitare che la loro divulgazione possa avvenire intempestivamente, o in forma selettiva (cioè possa essere anticipata a determinati soggetti, per esempio azionisti, giornalisti o analisti), incompleta o inadeguata.

Nello svolgimento dei propri compiti, gli amministratori esaminano le informazioni ricevute dagli organi delegati, avendo peraltro cura di richiedere agli stessi ogni chiarimento, approfondimento o integrazione ritenuti necessari od opportuni per una completa e corretta valutazione dei fatti portati all'esame del consiglio.

Il presidente del consiglio di amministrazione cura che agli argomenti posti all'ordine del giorno possa essere dedicato il tempo necessario per consentire un costruttivo dibattito e, nello svolgimento delle riunioni, incoraggia contributi da parte dei consiglieri; inoltre assicura, anche con l'ausilio del segretario del consiglio di amministrazione, la tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, adottando le modalità necessarie per preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa può essere utilmente corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine

del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai consiglieri.

Al fine di valorizzare le riunioni consiliari quale momento tipico in cui gli amministratori (e, in particolare quelli non esecutivi) possono acquisire adeguata informativa in merito alla gestione della società, gli amministratori delegati assicurano che i dirigenti responsabili delle funzioni aziendali competenti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno si tengano a disposizione per intervenire, ove richiesti, alle predette riunioni.

Principi

1.P.1. L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

1.P.2. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti, in un orizzonte di medio-lungo periodo.

1.P.1. Prescrizione pienamente rispettata sia a livello statutario (si veda in proposito l'art. 18, comma 1, dello statuto sociale, nella parte in cui enuncia che il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dallo statuto o dalla legge) sia sul piano operativo.

Si specifica che:

- nel corso dell'anno solare 2012 si sono tenute n. 13 sedute del consiglio di amministrazione e n. 15 riunioni del comitato esecutivo (la percentuale di partecipazione alle riunioni è riepilogata – per ciascun amministratore – nell'allegato E);
- per l'anno solare 2013 sono state programmate n. 12 sedute del consiglio di amministrazione e n. 21 riunioni del comitato esecutivo.

1.P.2. Prescrizione pienamente rispettata sul piano operativo; con particolare riferimento all'appartenenza al Gruppo Bancario Banco Popolare, si specifica che le funzioni del consiglio di Credito Bergamasco sono svolte in conformità agli artt. 2497 e seguenti del cod. civ. ed alle istruzioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia. Peraltro, avuto riguardo alle indicazioni del Comitato per la Corporate Governance, il consiglio di amministrazione dà atto che, nel pieno rispetto del ruolo di Capogruppo proprio di Banco Popolare, Creberg (società quotata in mercato regolamentato e soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento) gode di adeguata autonomia gestionale.

Criteri applicativi

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario dell'emittente e la struttura del gruppo;
- b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici

1.C.1. Con riferimento alle prescrizioni del Codice di cui al punto 1.C.1. si osserva che:

- a) prescrizione rispettata sia a livello statutario (art. 15 dello statuto sociale, riportato nell'allegato A) sia sul piano operativo;
- b) prescrizione rispettata sia sul piano operativo sia con riferimento alla normativa

dell'emittente;

- c) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) preventivamente delibera in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sugli eventuali ulteriori servizi forniti da tali consulenti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso;

interna (in particolare con l'adozione del "regolamento rischi di Gruppo");

- c) **prescrizione rispettata sia a livello statutario sia sul piano operativo;**
- d) **prescrizione rispettata sia a livello statutario (art. 16 dello statuto sociale) e di normativa interna sia sul piano operativo (la sintetica informazione sulle principali deleghe conferite è operata nell'allegato B al presente quadro sinottico); in particolare, per quanto attiene i report degli organi delegati sull'attività svolta, si evidenzia che nella seduta del 2 luglio 2009, il consiglio di amministrazione ha approvato – in conformità alle disposizioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche – il "regolamento dei flussi informativi" con lo scopo principale di assicurare al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo le informazioni necessarie ad assumere le proprie decisioni ed ottenere l'informativa periodica da parte degli organi delegati, formalizzando la consolidata reportistica, di fatto già in uso presso la banca;**
- e) **prescrizione rispettata sia a livello statutario (art. 15 dello statuto sociale, riportato nell'allegato A) sia sul piano operativo;**
- f) **prescrizione rispettata sia a livello statutario (art. 15 dello statuto sociale, riportato nell'allegato A) che di normativa interna sia infine sul piano operativo;**
- g) **prescrizione rispettata. Nella riunione del 18 febbraio 2013, il consiglio di amministrazione ha effettuato la "valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati" relativa all'anno 2012, valutandone l'idoneità anche ai fini di un adeguato funzionamento. Con l'intento di effettuare la valutazione, il consiglio di amministrazione si è avvalso dell'attività istruttoria e di analisi del comitato nomine. Peraltro, già nella seduta consiliare del 26 marzo 2012, in ottemperanza alle "disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", il consiglio di amministrazione aveva proceduto a verificare la rispondenza tra la composizione quali/quantitativa ritenuta**

- h) tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- i) fornisce informativa nella relazione sul governo societario: (1) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all'interno del consiglio (ad esempio presidente o chief executive officer, come definito nell'articolo 2), le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo 1 e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; (3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui alla precedente lettera g);
- j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.
- ottimale e quella effettiva;
- h) **prescrizione rispettata.** In data 26 marzo 2012 il consiglio di amministrazione ha proceduto ad identificare la propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità ed indipendenza) dei candidati alla carica di amministratore per l'assemblea degli azionisti convocata per il 14 aprile 2012;
- i) **prescrizione rispettata;**
- j) **prescrizione rispettata.** Al riguardo si evidenzia che, con delibera in data 10 settembre 2007, il consiglio di amministrazione ha disposto l'adozione presso il Credito Bergamasco di uno specifico "regolamento per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni societarie e/o privilegiate" – con ciò aggiornando la precedente disciplina in punto (assunta con delibere consiliari dell'11 novembre 2002 e del 27 marzo 2006) alla luce della nuova organizzazione interna del Gruppo e delle indicazioni della Capogruppo – con lo scopo di preservare la riservatezza delle informazioni (in particolare di quelle privilegiate) e di assicurare che l'informativa al mercato sia tempestiva, chiara, completa e corretta nonché tale da consentire un accesso agevole all'informazione stessa. Il testo del regolamento è stato marginalmente aggiornato (con l'inserimento di alcune precisazioni) con delibere del 30 giugno 2008, dell'11 dicembre 2008, del 21 febbraio 2011 e del 20 febbraio 2012.
- La gestione di tale informativa è demandata all'amministratore delegato (ed, in assenza di quest'ultimo, al direttore generale), che agisce d'intesa con il presidente. L'amministratore delegato – tramite il servizio "corporate affairs" e la funzione "studi e relazioni esterne" – vigila sulla

corretta applicazione della normativa aziendale in discorso.

Le competenze in materia – espletate nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 58/1998 e degli appositi regolamenti Consob – sono stabilite rigorosamente

- dal citato “regolamento per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni societarie e/o privilegiate”;
- dal regolamento interno della banca;
- dal “protocollo per la gestione della diffusione di notizie verso l'esterno” emanato in attuazione a quanto previsto dal “modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01” adottato presso la banca.

Si segnala inoltre che, nelle sedute del 30 giugno 2008, del 21 febbraio 2011 nonché, da ultimo, del 20 febbraio 2012, in conformità alla normativa vigente e d'intesa con la Capogruppo, il consiglio di amministrazione ha aggiornato la disciplina relativa al “registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate”.

La banca ha adottato altresì

- il “regolamento operazioni sospette”;
- le “linee guida sulle operazioni personali” (ora “regolamento di Gruppo - operazioni personali in strumenti finanziari” adottato dal consiglio di amministrazione del 28 giugno 2010);
- le “linee guida sulla gestione dei conflitti d'interesse” (ora “regolamento di Gruppo gestione dei conflitti di interesse” adottato dal consiglio di amministrazione del 28 giugno 2010).

Tale normativa si va ad aggiungere alla normativa in tema di “internal dealing” articolata in

- “regolamento internal dealing”, volto a specificare le modalità applicative delle disposizioni in materia di flussi informativi circa le attività di compravendita effettuate dagli amministratori e da altre “persone rilevanti” sui titoli della società quotata a cui appartengono e/o su quelli delle controllate;
- “regole integrative di autodisciplina in tema di internal dealing”, che delineano ulteriori prescrizioni circa i predetti obblighi informativi e confermano la vigenza dei c.d. “blocking period”.

1.C.2. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche

1.C.2. Prescrizione rispettata; con riferimento alle cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli amministratori del Credito Bergamasco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, si rimanda allo specifico prospetto di cui all'allegato C all'uopo predisposto.

esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.

1.C.4. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

1.C.5. Il presidente del consiglio di amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Il consiglio fornisce nella relazione sul governo societario informazioni sulla tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, fornendo indicazioni, tra l'altro, in merito al preavviso ritenuto generalmente congruo per l'invio della documentazione e indicando se tale termine sia stato normalmente rispettato.

1.C.6. Il presidente del consiglio di amministrazione, anche su richiesta di uno o più amministratori, può chiedere agli amministratori delegati che i dirigenti dell'emittente e quelli delle società del gruppo che ad esso fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1.C.3. Prescrizione rispettata con precisazione che l'art. 13 dello statuto sociale stabilisce che non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due), fermi restando, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

1.C.4. Prescrizione allo stato inapplicabile non avendo l'assemblea autorizzato deroghe della specie in via generale e preventiva.

1.C.5. Prescrizione rispettata sul piano operativo. In genere la documentazione è inoltrata quattro giorni prima della data fissata per la seduta.

1.C.6. Prescrizione rispettata sul piano operativo.

2. Composizione del consiglio di amministrazione

Il Comitato auspica che gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal consiglio sull'argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.

Il contributo degli amministratori non esecutivi risulta particolarmente utile sulle tematiche in cui l'interesse degli amministratori esecutivi e quello degli azionisti potrebbero non coincidere, quali la remunerazione degli stessi amministratori esecutivi e il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Con particolare riferimento a un efficiente funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione, gli azionisti dell'emittente possono tenere conto dell'esigenza di assicurare continuità nella gestione, eventualmente attraverso la scadenza differenziata di tutti o parte dei componenti dell'organo amministrativo, purché ciò non pregiudichi le prerogative dei diversi azionisti.

All'interno del consiglio di amministrazione assume fondamentale importanza la figura del presidente, al quale la legge e la prassi affidano compiti di organizzazione dei lavori del consiglio e di raccordo tra amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi.

La best practice internazionale raccomanda di evitare la concentrazione di cariche in una sola persona senza adeguati contrappesi; in particolare, viene sovente raccomandata la separazione dei ruoli di presidente e di chief executive officer, quest'ultimo inteso come amministratore che, in virtù delle deleghe ricevute e dell'esercizio in concreto delle stesse, è il principale responsabile della gestione dell'emittente (CEO). Il Comitato ritiene che, anche in Italia, la separazione dei predetti ruoli possa rafforzare le caratteristiche di imparzialità ed equilibrio che si richiedono al presidente del consiglio di amministrazione. Il Comitato, nel prendere atto che l'esistenza di situazioni di cumulo dei due ruoli può rispondere, in particolare negli emittenti di minori dimensioni, ad apprezzabili esigenze organizzative, raccomanda che in tale eventualità sia istituita la figura del lead independent director.

Il Comitato raccomanda altresì la designazione di un lead independent director nel caso in cui il presidente sia la persona che controlla l'emittente – circostanza che, di per sé, non assume connotazioni negative ma richiede comunque la creazione di adeguati contrappesi – nonché, nelle società appartenenti all'indice FTSE-Mib, nel caso in cui lo richieda la maggioranza degli amministratori indipendenti.

Al lead independent director è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del consiglio di amministrazione o alla gestione sociale.

Infine il Comitato raccomanda che il chief executive officer di una società italiana quotata su mercati regolamentati ("emittente") (A) non assuma l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A). Tali situazioni sono suscettibili di determinare potenziali conflitti di interesse; peraltro non si può escludere che in alcuni casi esse possano essere giustificate in relazione alle circostanze.

Principi

2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità.

2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

2.P.3. Il numero, la competenza, l'autorevolezza

2.P.1. Prescrizione rispettata (nell'allegato E si riassume la composizione del consiglio di amministrazione con specifica indicazione delle cariche ricoperte e degli amministratori esecutivi, nonché degli amministratori indipendenti secondo quanto contemplato al successivo punto 3).

2.P.2. Prescrizione rispettata, come si evince dai verbali delle sedute consiliari.

2.P.3. Prescrizione rispettata.

e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2.P.4. È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.

2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

Criteri applicativi

2.C.1. Sono qualificati amministratori esecutivi dell'emittente:

- gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.

L'attribuzione di poteri vicari per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento.

2.C.3. Il consiglio di amministrazione designa un amministratore indipendente quale lead

2.P.4. Prescrizione rispettata; allo stato le cariche sociali non risultano concentrate in una sola persona come si evince dall'allegato D cui si rimanda.

2.P.5. Non sono state conferite al presidente deleghe gestionali/operative.

2.C.1. Si rinvia all'allegato D, ove si riassume la composizione del consiglio di amministrazione. Con riferimento alle disposizioni di cui al terzo alinea si reputa che – ad eccezione dell'amministratore delegato – gli altri consiglieri componenti del comitato esecutivo non possono essere considerati come "esecutivi", in considerazione del numero e della tipologia delle deleghe attribuite al comitato stesso per effetto sia di previsioni statutarie sia per le specifiche modalità di distribuzione delle deleghe tra organi delegati presso Creberg, che conferiscono all'amministratore delegato ed al direttore generale (ove nominato) un ruolo di rilievo nella gestione sociale e un potere di impulso per l'attività del comitato esecutivo.

2.C.2. Prescrizione rispettata; presso il Credito Bergamasco il presidente si adopera per assicurare la più ampia partecipazione dei componenti il consiglio di amministrazione ad eventi formativi e/o di approfondimento (organizzati anche a livello di Gruppo) nell'ambito del programma di aggiornamento costante di "board induction" e – tramite la funzione "segreteria societaria" – tiene costantemente informati gli amministratori sulle novità (innovative e/o modificative) legislative e regolamentari che interessano la società in generale e gli organi sociali in particolare.

2.C.3. Prescrizione inapplicabile allo stato,

independent director, nei seguenti casi: (i) se il presidente del consiglio di amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer); (ii) se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla l'emittente.

Il consiglio di amministrazione degli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib designa un lead independent director se ciò è richiesto dalla maggioranza degli amministratori indipendenti, salvo diversa e motivata valutazione da parte del consiglio da rendere nota nell'ambito della relazione sul governo societario.

2.C.4. Il lead independent director:

- a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3;
- b) collabora con il presidente del consiglio di amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.

2.C.5. Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A).

non facendo capo al presidente la responsabilità della gestione dell'impresa e non coincidendo il presidente con la persona che controlla l'emittente.

L'emittente non appartiene all'indice FTSE-Mib.

2.C.4. Prescrizione non applicabile.

2.C.5. Prescrizione non applicabile non essendo nominato un chief executive officer dell'emittente.

3. Amministratori indipendenti

L'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli amministratori, esecutivi e non esecutivi: l'amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio.

In particolare, gli amministratori non esecutivi, non essendo coinvolti in prima persona nella gestione operativa dell'emittente, possono fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione.

Negli emittenti con azionariato diffuso l'aspetto più delicato consiste nell'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti. In tali emittenti, quindi, prevale un'esigenza di autonomia nei confronti degli amministratori esecutivi.

Negli emittenti con proprietà concentrata, o dove sia comunque identificabile un gruppo di controllo, pur continuando a sussistere la problematica dell'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti, emerge altresì l'esigenza che alcuni amministratori siano indipendenti anche dagli azionisti di controllo o comunque in grado di esercitare un'influenza notevole.

La qualificazione dell'amministratore non esecutivo come indipendente non esprime un giudizio di valore, bensì indica una situazione di fatto: l'assenza come recita il principio, di relazioni con l'emittente, o con soggetti ad esso legati, tali da condizionare attualmente, per la loro importanza da valutarsi in relazione al singolo soggetto, l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento dell'operato del management.

Nei criteri applicativi sono indicate alcune delle più comuni fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza. Esse non sono esaustive, né vincolanti per il consiglio di amministrazione, che potrà adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo parzialmente diversi da quelli sopra indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato. Il collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario, è chiamato a verificare la corretta applicazione dei criteri adottati dal consiglio e delle procedure di accertamento da esso utilizzate. Tali procedure fanno riferimento alle informazioni fornite da singoli interessati o comunque a disposizione dell'emittente, non essendo richiesta a quest'ultimo un'apposita attività di indagine volta a individuare eventuali relazioni rilevanti.

La non tassatività delle ipotesi indicate nei criteri applicativi implica la necessità di prendere in esame anche ulteriori fattispecie, non espressamente contemplate, che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza dell'amministratore.

Ad esempio, la titolarità di una partecipazione azionaria (diretta o indiretta) d'entità tale da non determinare il controllo o l'influenza notevole sull'emittente e non assoggettata a un patto parasociale potrebbe essere ritenuta idonea a pregiudicare, in particolari circostanze, l'indipendenza dell'amministratore.

La nomina di un amministratore indipendente dell'emittente in società controllanti o controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente: in tali casi, si dovrà prestare attenzione – tra l'altro – al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore; appare peraltro necessario valutare caso per caso l'entità degli eventuali compensi aggiuntivi ricevuti nell'ambito di tali incarichi.

Gli esponenti di rilievo di una società che controlla l'emittente o da esso controllata (se avente rilevanza strategica) o sottoposta a comune controllo potrebbero essere considerati non indipendenti a prescindere dall'entità dei relativi compensi, in ragione dei compiti loro affidati. Anche in questo caso il consiglio di amministrazione è chiamato a una valutazione sostanziale: così, ad esempio, l'amministratore che sia, o sia stato, investito della carica di presidente non esecutivo in una controllante o controllata potrebbe essere considerato indipendente nell'emittente, laddove egli avesse ricevuto tale incarico in quanto "super partes"; viceversa, potrebbe risultare non indipendente un amministratore che, anche in assenza di formali deleghe, svolga di fatto un ruolo guida nella definizione delle strategie dell'emittente, di una società controllante o di una società controllata avente rilevanza strategica o ricopra l'incarico di presidente di un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente.

Per quanto riguarda le relazioni commerciali, finanziarie e professionali intrattenute, anche indirettamente, dall'amministratore con l'emittente o con altri soggetti ad esso legati, il Comitato non ritiene utile indicare nel Codice precisi criteri sulla base dei quali debba essere giudicata la loro rilevanza. Si richiede all'emittente di dare trasparenza al mercato sui criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione dovrebbe valutare tali relazioni in base alla loro significatività, sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato. Assume rilievo, inoltre, l'eventuale pattuizione a favore dell'amministratore (o dei soggetti ad esso legati) di condizioni economiche o contrattuali non allineate a quelle di mercato. Peraltro il fatto che la relazione sia regolata a condizioni di mercato non comporta di per sé un giudizio di indipendenza, essendo comunque necessario, come già detto, valutare la rilevanza del rapporto.

Dovrebbero essere prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative dal punto di vista economico, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato o attengano ad importanti operazioni dell'emittente (si pensi al caso della società, o del professionista, che assuma un ruolo importante in un'operazione di acquisizione o di quotazione).

Sul piano soggettivo, possono anche venire in considerazione, oltre alle relazioni direttamente intrattenute con gli esponenti di rilievo (dell'emittente, delle società dallo stesso controllate e dei soggetti controllanti), quelle intrattenute con soggetti comunque riconducibili a tali esponenti, come ad esempio le società da essi controllate.

Il Comitato ritiene che, in particolari ipotesi, possa assumere rilevanza anche l'esistenza di relazioni diverse da quelle economiche. Ad esempio, negli emittenti a controllo pubblico, l'eventuale attività politica svolta in via continuativa da un amministratore potrebbe essere presa in considerazione a fini della valutazione della sua indipendenza. Non rilevano, comunque, cosiddetti rapporti di cortesia.

Anche per la definizione dei rapporti di natura "familiare" è opportuno affidarsi al prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione, che potrebbe considerare non rilevante, tenuto conto delle circostanze di fatto, l'esistenza di un rapporto anche stretto di parentela o affinità. In linea di principio dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente.

La struttura usuale degli organi amministrativi italiani comporta la possibilità che siano qualificati come non esecutivi e indipendenti anche amministratori membri del comitato esecutivo dell'emittente, in quanto ad essi non sono attribuiti poteri individuali di gestione.

Una diversa valutazione risulta, tuttavia, opportuna quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente o determini un notevole incremento del relativo compenso rispetto a quello degli altri amministratori non esecutivi.

Il Comitato ritiene che la presenza in consiglio di amministratori qualificabili come indipendenti sia la soluzione più idonea per garantire la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza. In tal senso, nel corretto esercizio dei diritti di nomina degli amministratori, è possibile che gli amministratori indipendenti vengano proposti dagli stessi azionisti di controllo. D'altra parte, la circostanza che un amministratore sia espresso da uno o più azionisti di minoranza non implica, di per sé, un giudizio di

indipendenza di tale amministratore: questa caratteristica va verificata in concreto, secondo i principi e i criteri sopra delineati.

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

3.P.1. Prescrizione rispettata nell'attuale composizione del consiglio.

3.P.2. Prescrizione pienamente rispettata nell'operatività del consiglio.

3.C.1. Sulla base

- delle comunicazioni ricevute dagli interessati;
- delle altre informazioni a disposizione;
- della dettagliata ed esaustiva documentazione fornita dalle competenti strutture interne;

nonché alla luce di approfondita disamina con riferimento ad ogni singola posizione, il consiglio (nella seduta del 20 dicembre 2012) ha proceduto alla verifica dei requisiti di indipendenza nei confronti degli esponenti aziendali, riscontrando la sussistenza dei predetti requisiti in capo ai seguenti nominativi:

- dott. Giuseppe Ambrosi;
- dott. Massimo Cincera;
- dott. Giovanni Dotti;
- dott. Enrico Fusi;
- dott. Giacomo Gnutti;
- rag. Romolo Lombardini;
- dott. Paolo Longhi;
- comm. Mario Ratti;
- prof.ssa Claudia Rossi;
- dott.ssa Monica Santini;
- avv. Cesare Zonca.

In particolare, nella valutazione in discorso,

- si è tenuto presente che le fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nel Codice non sono da considerarsi tassative (nelle indicazioni di indirizzo del Comitato per la Corporate Governance viene espressamente indicato che *“esse non sono esaustive, né vincolanti per il consiglio di amministrazione, che potrà adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo parzialmente diversi da quelli sopra indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato”*);
- l'elemento sostanziale è stato assunto come prevalente rispetto al mero elemento

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

formale (ovvero all'eventuale verificarsi di una o più delle precedenti ipotesi indicative di assenza di indipendenza);

- l'autonomia di giudizio – manifestata nell'esercizio delle funzioni – è stata considerata come fattore valutativo di rilievo per l'accertamento del requisito di indipendenza;

con specificazione che, in relazione alle fattispecie di cui

- alla lettera e), il mero decorso temporale non abbia rilevato circa lo "status" di "amministratore indipendente" associato ai consiglieri avv. Zonca, comm. Ratti e dott. Gnutti, avendo questi, nella prassi, manifestato sempre piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento dell'operato del "management" nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice stesso;
- alla lettera b), l'incarico di rilievo attribuito all'esponente interessato (avv. Zonca) in società del Gruppo (in Società Gestione Servizi BP S.C.p.a.) ed i connessi compensi a questi riconosciuti non ne abbiano compromesso l'indipendenza di giudizio; come riportato nell'allegato E.

3.C.2. Prescrizione rispettata.

3.C.3. Prescrizione realizzata sia sul piano della composizione del consiglio di amministrazione sia sul fronte dell'operatività e delle risultanze raggiunte.

I comitati costituiti sono composti da soli amministratori indipendenti.

L'emittente non appartiene all'all'indice FTSE-Mib. In ogni caso 11 consiglieri su 16 sono indipendenti.

3.C.4. Prescrizione rispettata.

Il consiglio di amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori

- nelle sedute del 14 aprile e dell'11 maggio 2012, a seguito della nomina di singoli componenti;
- nella seduta del 20 dicembre 2012, quale verifica annuale di tutti i componenti.

Sia nel comunicato stampa immediatamente successivo alla valutazione sia nella presente relazione sul governo societario sono stati illustrati i criteri quantitativi e/o qualitativi utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

3.C.5. Prescrizione rispettata. In particolare nella seduta consiliare del 20 dicembre 2012, il collegio sindacale ha espresso valutazione positiva circa la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti, ritenendo adeguatamente motivate le ragioni di limitata deroga adottate caso per caso.

3.C.6. Ritenendo non opportuno formalizzare obblighi in tal senso in capo agli amministratori indipendenti, il consiglio riserva agli stessi la valutazione sull'opportunità di riunirsi in assenza degli altri amministratori. Nel 2012 gli amministratori indipendenti non hanno ritenuto necessario riunirsi.

4. Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione svolge collegialmente i propri compiti.

Una modalità organizzativa che può incrementare l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori è rappresentata dalla costituzione in seno allo stesso di specifici comitati aventi funzioni consultive e propositive. Tali comitati, come emerge dalla migliore prassi italiana e internazionale, lungi dal sostituirsi al consiglio nell'adempimento dei propri doveri, possono utilmente svolgere un ruolo istruttorio – che si esplica nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri – al fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

Tale ruolo può essere particolarmente efficace in relazione alla gestione di materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse.

Per tale ragione, negli articoli che seguono il Codice raccomanda l'istituzione di un comitato per le nomine (art. 5), di un comitato per la remunerazione (art. 6) e di un comitato controllo e rischi (art. 7), definendone altresì composizione e competenze.

Il presente articolo contiene indicazioni generali che riguardano i tre comitati appena menzionati.

Tali indicazioni si ispirano a un principio di flessibilità, che tiene conto delle peculiarità che caratterizzano ogni emittente, in relazione, ad esempio, alle dimensioni del proprio consiglio di amministrazione.

Quanto, in particolare, al numero dei comitati, è chiarito che, in presenza di esigenze organizzative, il consiglio può raggruppare o distribuire le funzioni assegnate ai comitati previsti dal Codice nel modo che ritiene più opportuno, nel rispetto delle regole relative alla composizione di ciascun comitato. Ad esempio, potrà essere costituito un comitato per le nomine e la remunerazione che rispetti i requisiti di composizione di entrambi i comitati.

Sia nel caso di accorpamento di diverse funzioni in un unico comitato, sia nel caso di riserva di tali funzioni in capo al plenum del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è chiamato a spiegare nella relazione sul governo societario le ragioni che lo hanno indotto a scegliere un approccio alternativo e il modo in cui tale approccio consente di conseguire comunque gli obiettivi fissati dal Codice per ciascun comitato.

Nell'eventuale scelta di non istituire il comitato controllo e rischi, i fattori da tenere in particolare considerazione sono quelli riconducibili alla complessità e al settore di attività dell'emittente: ad esempio, la natura dell'attività svolta e l'appartenenza a un settore regolamentato, il fatturato o l'attivo di bilancio, il numero dei dipendenti, la capitalizzazione di mercato, il numero e la collocazione geografica dei soggetti giuridici partecipati o controllati, lo svolgimento di attività di impresa in regioni o stati che presentano fattori di rischio, il numero di componenti del consiglio di amministrazione, le loro qualifiche professionali e la loro disponibilità di tempo.

I poteri dei singoli comitati, in particolare quelli aventi a oggetto l'accesso diretto alle informazioni e alle funzioni aziendali, sono determinati dal consiglio stesso nell'ambito dell'incarico ad essi conferito.

Principi

4.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

4.P.1. Il consiglio ha istituito al proprio interno il “comitato remunerazione”, il “comitato indipendenti”, il “comitato controllo e rischi”, il “comitato nomine” e la “commissione liberalità”.

Criteri applicativi

4.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei comitati previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente;
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;
- d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio;
- f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell'emittente, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

4.C.1. Prescrizione rispettata sia sul piano della normativa interna (in particolare nei regolamenti dei singoli comitati) sia sul piano operativo (si rinvia all'allegato F per l'informativa dettagliata).

4.C.2. L'istituzione di uno o più comitati può essere evitata riservando le relative funzioni all'intero consiglio, sotto il coordinamento del presidente e alle seguenti condizioni: (i) gli amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità inferiore qualora il consiglio sia formato da un numero dispari di persone; (ii) all'espletamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, all'interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga dato conto nella relazione sul governo societario; (iii) limitatamente al comitato controllo e rischi, l'emittente non sia controllato da un'altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento. Il consiglio di amministrazione illustra analiticamente nella relazione su governo societario i motivi sottesi alla scelta di non istituire uno o più comitati; in particolare, motiva adeguatamente la scelta di non istituire il comitato controllo e rischi in relazione al grado di complessità dell'emittente e al settore in cui esso opera. Inoltre il consiglio procede periodicamente a rivalutare la scelta effettuata.

4.C.2. Tutti i comitati previsti dal Codice sono stati istituiti.

5. Nomina degli amministratori

Il Comitato raccomanda che per la nomina degli amministratori siano previste modalità che assicurino la trasparenza del procedimento e una equilibrata composizione del consiglio. In particolare, è opportuno che le liste di candidati alla carica di amministratore siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del Codice, fermo restando che spetta al consiglio di amministrazione valutare l'indipendenza dei propri componenti. Il Comitato auspica che un amministratore che abbia indicato l'idoneità a qualificarsi come indipendente si impegni a mantenerla durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, ferma la facoltà del consiglio di amministrazione di provvedere alla immediata cooptazione dello stesso amministratore.

Gli emittenti sono chiamati a costituire, nell'ambito del consiglio di amministrazione, un comitato per le nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, investito delle funzioni elencate nei criteri applicativi.

Il Comitato è consapevole che l'istituto del comitato per le nomine nasce storicamente in sistemi caratterizzati da un elevato grado di dispersione dell'azionariato, al fine di assicurare un adeguato livello di indipendenza degli amministratori rispetto al management, e che soprattutto in presenza di assetti proprietari diffusi esso svolge una funzione di particolare rilievo nell'identificazione dei candidati alla carica di amministratore. Peraltro, anche negli emittenti caratterizzati da un elevato grado di concentrazione della proprietà, il comitato per le nomine svolge un utile ruolo consultivo e propositivo nell'individuazione della composizione ottimale del consiglio, indicando le figure professionali la cui presenza possa favorirne un corretto ed efficace funzionamento ed eventualmente contribuendo alla predisposizione del piano per la successione degli amministratori esecutivi.

Nel caso in cui la società abbia adottato un piano di successione, la relazione sul governo societario specifica se nel piano di successione sono previsti appositi meccanismi in caso di sostituzione anticipata rispetto all'ordinaria scadenza dalla carica, gli organi sociali e i soggetti coinvolti nella predisposizione del piano, nonché le modalità e i tempi con cui lo stesso è eventualmente soggetto a revisione.

Principi

5.P.1. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.

5.P.1. Nella seduta del 12 novembre 2012 il consiglio di amministrazione ha istituito il comitato nomine, composto da amministratori tutti non esecutivi ed indipendenti.

Criteri applicativi

5.C.1. Il comitato per le nomine è investito delle seguenti funzioni:

- a) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui agli artt. 1.C.3 e 1.C.4;
- b) proporre al consiglio di amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti.

5.C.2. Il consiglio di amministrazione valuta se adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Nel caso in cui abbia adottato tale piano, l'emittente ne dà informativa nella relazione sul governo societario. L'istruttoria sulla predisposizione del piano è effettuata dal comitato per le nomine o da altro comitato interno al consiglio a ciò preposto.

5.C.1. Prescrizione pienamente rispettata.

5.C.2. Il consiglio di amministrazione non ha adottato un piano di successione degli amministratori esecutivi.

6. Remunerazione degli amministratori

La politica sulle remunerazioni stabilisce le linee guida sulla base delle quali le remunerazioni dovranno essere concretamente determinate dal consiglio di amministrazione, per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori investiti di particolari cariche, e dagli amministratori delegati, per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche. I sindaci, nell'esprimere il parere di cui all'art. 2389, comma 3, c.c., verificano anche la coerenza delle proposte con la politica sulle remunerazioni.

La struttura della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche dovrebbe promuovere la sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'emittente e garantire che la remunerazione sia basata sui risultati effettivamente conseguiti. A tale fine, si raccomanda che le componenti variabili siano collegate a criteri predeterminati e oggettivamente misurabili; non è necessario che la politica sulle remunerazioni determini, nel dettaglio, la formula che esprime la correlazione tra componente variabile e obiettivi, essendo sufficiente che vengano indicati gli elementi (in particolare, le grandezze economiche) ai quali commisurare dette componenti variabili e le relative modalità di misurazione.

Il Comitato raccomanda, altresì, che la politica sulle remunerazioni stabilisca limiti per tali componenti variabili, che comunque non vanno necessariamente intesi come predeterminazione di "cap" espressi in valori assoluti.

Il riferimento alla remunerazione media di mercato di incarichi analoghi può risultare utile al fine di definire il livello di remunerazione, ma questa non può comunque prescindere da opportuni parametri correlati all'andamento dell'impresa.

Il Comitato ritiene che anche i piani di remunerazione basati su azioni, se adeguatamente strutturati, possano rappresentare uno strumento idoneo a consentire l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche con quelli degli azionisti. Il Codice raccomanda l'adozione di alcuni accorgimenti volti ad evitare che simili piani possano indurre i loro destinatari a comportamenti che privilegino l'incremento, nel breve termine, del valore di mercato delle azioni, a discapito della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

In particolare, è previsto che una porzione predeterminata delle azioni assegnate ovvero acquistate restino vincolate sino al termine del mandato. Il vincolo, peraltro, non si estende alle azioni già detenute dai soggetti destinatari del piano. Per i dirigenti con responsabilità strategiche legati alla società da un contratto a tempo indeterminato, il piano dovrebbe individuare un congruo termine di scadenza del vincolo ad esempio tre anni dalla data di acquisizione delle azioni.

Taluni piani di remunerazione basati su azioni (es. piani c.d. "diphantom stock" o di "phantom stock option") non prevedono in realtà l'assegnazione o l'acquisto di azioni, ma solo l'erogazione di premi in denaro parametrati all'andamento delle azioni stesse. In tali casi è opportuno predisporre adeguati meccanismi di

share retention, ad esempio prevedendo che una quota dei premi assegnati sia reinvestita dal beneficiario in azioni della società che, coerentemente con il punto 6.C.2, lettera c), sono mantenute sino al termine dell'incarico.

La complessità e la delicatezza della materia delle remunerazioni richiede che le relative decisioni del consiglio siano supportate dall'attività istruttoria e dalle proposte di un comitato per la remunerazione.

Anche in base a quanto raccomandato in generale per tutti i comitati da criterio applicativo 4.C. 1, lettera e), il comitato per la remunerazione nell'espletamento dei propri compiti, assicura idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali. È altresì opportuno che ai lavori del comitato per la remunerazione partecipi il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.

Il comitato per la remunerazione, nell'espletamento dei compiti ad esso affidati dal consiglio di amministrazione, può avvalersi dell'opera di consulenti esterni esperti in materia di politiche retributive, a condizione che questi non forniscano simultaneamente al dipartimento per le risorse umane, agli amministratori o ai dirigenti con responsabilità strategiche servizi di significatività tale da compromettere in concreto l'indipendenza di giudizio dei consulenti stessi.

Il comitato per la remunerazione riferisce agli azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni; a tal fine all'assemblea annuale dovrebbe essere presente il presidente o altro componente del comitato.

Principi

6.P.1. La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.

6.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica di cui al successivo principio 6.P.4.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.

6.P.3. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarci dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

6.P.4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione, definisce una politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

6.P.1. Prescrizione rispettata.

6.P.2. Prescrizione rispettata. Si rinvia alla nota 6.C.1.

6.P.3. Prescrizione rispettata. Sin dal marzo 2000 è istituito il comitato remunerazione – attualmente composto da amministratori tutti non esecutivi ed indipendenti – assicurando la presenza di esponente in possesso di adeguata esperienza in materia finanziaria e/o di politiche retributive. Ferma restando la competenza della Capogruppo per l'elaborazione del documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione, al comitato spettano le funzioni previste dalle disposizioni di vigilanza e dal Codice di Autodisciplina.

6.P.4. Prescrizione rispettata fatto salvo quanto precisato al punto 6.C.1.

Criteri applicativi

6.C.1. La politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati:

- a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;
- b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;
- c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal consiglio di amministrazione;
- d) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni) - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;
- f) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione. Tale indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.

6.C.2. Nel predisporre piani di remunerazione basati su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che:

- a) le azioni, le opzioni e ogni altro diritto assegnato agli amministratori di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base dell'andamento del prezzo delle azioni abbiano un periodo medio di vesting pari ad almeno tre anni;
- b) il vesting di cui al punto a) sia soggetto a obiettivi di performance predeterminati e misurabili;

6.C.1. Prescrizione rispettata.

Al riguardo si precisa che i soggetti indicati al punto 6.C.1. partecipano al sistema incentivante – strutturato con parametrizzazione dell'entità del premio sia a risultati quantitativi che qualitativi – definito per il *top management* in stretta correlazione con la Capogruppo, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni emanate in punto da Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale – modificato dall'assemblea dei soci del 18 aprile 2009 alla luce delle “disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate da Banca d'Italia nonché dall'assemblea dei soci del 22 dicembre 2010 – l'assemblea, oltre a determinare il compenso annuale spettante agli amministratori (in aggiunta al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio), approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari.

Ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive (attualmente solo l'amministratore delegato) può essere attribuito, inoltre, un ulteriore compenso collegato ai risultati conseguiti dalla società.

Si precisa che gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione azionaria.

Non è prevista indennità per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione.

6.C.2. L'emittente non ha approvato piani di remunerazione basati su azioni.

- c) gli amministratori mantengano sino al termine del mandato una quota delle azioni assegnate o acquistate attraverso l'esercizio dei diritti di cui al punto a).

6.C.3. I criteri 6.C.1 e 6.C.2 si applicano, in quanto compatibili, anche alla determinazione – da parte degli organi a ciò delegati – della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.

6.C.4. La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è – se non per una parte non significativa – legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

6.C.5. Il comitato per la remunerazione

- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; formula al consiglio di amministrazione proposte in materia;
- presenta proposte o esprime pareri al consiglio di amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

6.C.3. Con riferimento ai criteri per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, si reputa la norma inapplicabile in quanto le politiche generali inerenti la remunerazione del *top management* sono determinate – in considerazione della necessità di una gestione coordinata – dalla Capogruppo.

6.C.4. Prescrizione rispettata.

6.C.5. Il comitato remunerazione si è radunato

- il 6 marzo 2012 per formulare al consiglio un parere circa
 - le politiche di remunerazione;
 - i sistemi di incentivazione;
 - la medaglia di presenza – per la partecipazione degli amministratori alle adunanze ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello statuto sociale – per ciascuna seduta del consiglio di amministrazione e per ciascun amministratore presente;
- il 17 aprile 2012 per formulare al consiglio un parere circa
 - il compenso – su base annua – da attribuire per il periodo 1.5.2012/30.4.2013 agli amministratori che rivestono particolari cariche ex art. 2389, comma 3, del cod. civ. (presidente, vice presidente vicario, vice presidente);
 - il compenso per la partecipazione alle adunanze collegiali – per il periodo 1.6.2012/31.5.2013 – per ciascuna seduta e per ciascun componente presente dei “comitati del credito presso le aree affari” della banca (organi con funzioni meramente consultive, istituiti conformemente allo statuto, i cui componenti – soggetti esterni alla banca – vengono individuati alla luce della rappresentatività in ambito territoriale e di settore merceologico) ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, dello specifico regolamento;

tenute presenti le indicazioni formulate dal Banco Popolare, anche con riguardo all'orientamento espresso in ordine alla sobrietà e moderatezza degli importi da riconoscere.

6.C.6. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

6.C.7. Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il comitato per le remunerazioni verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.

6.C.8. Gli emittenti sono invitati ad applicare l'articolo 6, come modificato nel mese di marzo 2010, entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2011, informandone il mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2012.

Le raccomandazioni di cui ai criteri 6.C.1, 6.C.2 e 6.C.3 si applicano fatti comunque salvi i diritti quesiti derivanti da contratti stipulati o da regolamenti approvati prima del 31 marzo 2010. L'emittente informa il mercato, attraverso la relazione sul governo societario (o con le diverse modalità eventualmente previste dalla normativa applicabile), di eventuali casi ai quali le predette raccomandazioni non risultano applicabili per effetto delle disposizioni contrattuali di cui sopra.

6.C.6. Prescrizione rigorosamente rispettata.

6.C.7. Ipotesi sinora non verificatasi. La prescrizione verrebbe in ogni caso rispettata.

6.C.8. Prescrizione rispettata.

7. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il sistema dei controlli rappresenta uno degli snodi cruciali della governance di una società quotata. Le sue componenti sono alquanto variegata e spaziano dai cosiddetti controlli "di linea" (o "di primo livello") effettuati dai responsabili di aree operative, al cosiddetto controllo di gestione, che attiene alla pianificazione e controllo del business aziendale, sino alla revisione interna (internal audit), intesa come attività di verifica generale sulla struttura e sulla funzionalità dei controlli interni.

Non è compito di un codice di comportamento fornire indicazioni di natura organizzativa sull'architettura dei controlli, poiché questa dipende da una serie di variabili specifiche di ogni singolo emittente, quali il tipo di attività svolta, la dimensione, la struttura del gruppo e il contesto regolamentare, che potrebbe talvolta imporre ai soggetti vigilati scelte non allineate con quelle qui suggerite. Tuttavia il Comitato ritiene di dover enunciare una serie di raccomandazioni relative al governo del sistema dei controlli e così sul ruolo svolto dai diversi attori nella costruzione e nella "gestione", in senso lato, di tale sistema.

Due premesse di carattere generale appaiono opportune. La prima è che la moderna concezione dei controlli ruota attorno alla nozione di rischi aziendali, alla loro identificazione, valutazione e monitoraggio; è anche per questo motivo che la normativa e il Codice si riferiscono al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come a un sistema unitario di cui il rischio rappresenta il filo conduttore. La seconda premessa, collegata alla prima, è che un sistema dei controlli, per essere efficace, deve essere "integrato": ciò presuppone che le sue componenti siano tra loro coordinate e interdipendenti e che il sistema, nel suo complesso, sia a sua volta integrato nel generale assetto organizzativo amministrativo e contabile della società.

Nei principi dell'articolo 7 sono elencati i principali attori cui compete il governo del sistema dei controlli, con una sintetica descrizione del loro ruolo; nei criteri applicativi sono indicati i principali compiti spettanti a ciascuno di tali attori.

Al consiglio di amministrazione, in quanto organo di supervisione strategica spetta innanzitutto il compito di definire le linee di indirizzo del sistema dei controlli, in coerenza con il profilo di rischio dell'emittente determinato dallo stesso consiglio di amministrazione.

Al consiglio compete inoltre, in coerenza con le previsioni di legge, la valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli. Tale valutazione è fatta periodicamente, ma l'accadimento di eventi imprevisti nel corso

della vita sociale può richiedere approfondimenti straordinari, volti a verificare l'efficacia dei controlli in relazione a situazioni particolari.

Nell'esercizio dei predetti compiti, come pure nell'esame delle relazioni finanziarie periodiche, il consiglio di amministrazione necessita di un'adeguata attività istruttoria. Quest'attività viene tipicamente svolta da un comitato di amministratori, indicato nel Codice come "comitato controllo e rischi". Tale denominazione intende sottolineare, di nuovo, la centralità dei rischi e differenziare quest'organismo dal "comitato per il controllo interno e la revisione contabile", imposto dalla recente normativa in tema di revisione contabile, le cui incombenze rimangono ben distinte rispetto alle esigenze istruttorie dell'organo amministrativo.

Peraltro, in un'ottica di snellimento delle strutture di governance, il consiglio di amministrazione può decidere di disimpegnare le indicate attività istruttorie direttamente, senza cioè la costituzione di un apposito comitato, laddove una simile scelta risulti coerente con le caratteristiche dell'emittente, come ampiamente chiarito nel commento all'articolo 4. Le motivazioni di tale scelta saranno analiticamente illustrate nella relazione sul governo societario e saranno sottoposte a periodica revisione. Lo svolgimento delle funzioni in questione in forma collegiale da parte dell'intero consiglio di amministrazione richiede a ciascun amministratore un impegno speciale e al presidente – o altro amministratore a ciò designato – di informare in modo adeguato i colleghi in merito agli argomenti da discutere.

Al consiglio di amministrazione è altresì richiesto di individuare al proprio interno un amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. È anche prevista la possibilità che il consiglio designi più amministratori incaricati: ad esempio, a un amministratore con delega all'amministrazione, finanza e controllo potrebbero essere attribuiti compiti relativi a tali aree di rischio, mentre a un amministratore con delega alla gestione aziendale potrebbero essere attribuiti compiti relativi al controllo dei rischi operativi. L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi può essere, alternativamente, un amministratore già investito di deleghe operative ovvero un amministratore non destinatario di altre deleghe, che sia ritenuto particolarmente adatto allo svolgimento della funzione sopra indicata, il quale per effetto dell'incarico ricevuto dovrebbe essere qualificato come esecutivo.

La scelta di affidare l'incarico in questione a un amministratore investito di deleghe operative può presentare vantaggi legati alle specifiche conoscenze possedute da tale soggetto. Peraltro può essere utile, in tal caso, che l'emittente individui adeguati presidi con riguardo alle proposte relative alla nomina, alla revoca o alla remunerazione del responsabile della funzione di internal audit, ad esempio prevedendo che esse siano condivise con il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto non sia a sua volta investito di deleghe operative.

Venendo alle principali funzioni aziendali coinvolte nel governo del sistema dei controlli, una posizione centrale viene riconosciuta alla funzione di internal audit (o revisione interna), investita dell'attività di controllo "di terzo livello". Alla funzione di internal audit viene riconosciuta una spiccata indipendenza, che si esplica sia attraverso l'attribuzione di autonomi poteri di iniziativa nella predisposizione del piano di audit e nell'attivazione dei singoli interventi, sia attraverso le modalità stabilite per la nomina, revoca e remunerazione del suo responsabile. I poteri riservati al consiglio di amministrazione in questa materia denotano l'esistenza di un vero e proprio rapporto gerarchico nei confronti del responsabile della funzione di internal audit. In ogni caso, è necessario che le decisioni sulle materie di cui sopra siano assunte con il parere favorevole del comitato controllo e rischi (o, in alternativa, limitatamente alle proposte relative al trattamento economico, del comitato per la remunerazione) e sentito il collegio sindacale.

Occorre porre particolare attenzione sui flussi informativi generati dalla funzione di internal audit: gli esiti delle verifiche effettuate dovrebbero essere resi noti, di norma in modo contestuale, ai presidenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, restando escluso che quest'ultimo possa ricevere anticipazioni in merito al lavoro svolto.

A un diverso livello si pongono le funzioni aziendali alle quali sono affidati i cosiddetti controlli "di secondo livello", volti a monitorare e gestire i rischi tipici aziendali, quali il rischio operativo, il rischio finanziario, il rischio di mercato, il rischio di (non) conformità, etc.

A parte la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al quale spetta per legge la responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei documenti di informativa finanziaria, non esistono prescrizioni di carattere generale, applicabili a tutti gli emittenti indipendentemente dal settore di appartenenza, in tema di gestione del rischio.

Al contrario, talune normative settoriali prevedono l'istituzione di apposite strutture o ruoli aziendali deputati alla gestione dei rischi, quali il chief risk officer, la funzione di compliance, un risk committee, formato da manager e incaricato di coadiuvare gli organi sociali nel processo di risk assessment.

Il Comitato ritiene che spetti a ciascun emittente stabilire quale sia l'assetto organizzativo più idoneo, in relazione alle caratteristiche dell'impresa, a consentire un efficace presidio sui rischi: in tal modo, è possibile che i monitoraggio e la gestione dei rischi vengano affidati alla responsabilità di manager (e strutture aziendali) non dedicati a ciò in via esclusiva. In quanto tali, le funzioni cui è attribuito un controllo di secondo

livello sono chiamate a mettere in atto un processo strutturato di analisi dei rischi e sono soggette alla revisione generale da parte dell'internal audit.

Il quadro degli attori del sistema dei controlli è completato dal collegio sindacale, che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza di un emittente.

Nell'ambito di una razionalizzazione del sistema dei controlli, gli emittenti valutano l'opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni d'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

Principi

7.P.1. Ogni emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dall'emittente e tiene in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale.

7.P.2. Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal consiglio di amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

7.P.3. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:

- a) il consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e individua al suo interno:
 - (i) uno o più amministratori, incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (nel seguito dell'articolo 7, l'"amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi"), nonché
 - (ii) un comitato controllo e rischi, avente le caratteristiche indicate nel principio 7.P.4, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;
- b) il responsabile della funzione di internal audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato;
- c) gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni,

7.P.1. e 7.P.2. Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo.

La normativa specifica riguardante il sistema dei controlli interni presso le banche (Testo Unico Bancario, istruzioni di vigilanza, disposizioni specifiche di Banca d'Italia/Consob) impone l'attuazione di un apparato di controlli, un'attività di costante monitoraggio da parte delle funzioni preposte ed una frequente e periodica reportistica al consiglio, che fanno sì che – presso Creberg – le indicazioni del Codice siano vigenti ed operative, come rilevato dal consiglio nella autodiagnosi operata su indicazione della Banca d'Italia all'atto dell'entrata in vigore della normativa secondaria, nonché nelle successive ricognizioni periodiche sul sistema dei controlli e sull'attività di "audit".

7.P.3. Prescrizione rispettata, prevedendo, tra l'altro, l'individuazione nell'amministratore delegato dell' "amministratore incaricato del sistema di controllo" e la costituzione di un comitato controllo e rischio, come di seguito illustrato.

Si precisa inoltre che, considerato come la maggior parte delle attività riconducibili al sistema di controllo interno e gestione dei rischi sia stata esternalizzata presso la Capogruppo ("outsourcer"), il responsabile dell'internal audit è nominato dalla stessa previo parere del relativo comitato controlli e rischi, sentito il collegio sindacale. La banca nomina (da ultimo, nella seduta consiliare del 14 aprile 2012) un "referente per la funzione di revisione", con la funzione di:

- tenere i contatti con gli incaricati alla prestazione delle attività di *auditing*;
- ricevere, alle scadenze previste, i *reporting* delle attività, dei quali rendere edotto il consiglio di amministrazione della banca;
- concordare con gli *auditors* la stesura e l'aggiornamento dei piani di revisione da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
- individuare le modifiche necessarie per adeguare le caratteristiche del servizio ad eventuali variazioni nelle strategie, nell'operatività e nell'organizzazione della

- complessità e profilo di rischio dell'impresa;
- d) il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'emittente prevede modalità di coordinamento tra i soggetti sopra elencati al fine di massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di ridurre le duplicazioni di attività.

7.P.4. Il comitato controllo e rischi è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata o è soggetto all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, il comitato è comunque composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Criteri applicativi

7.C.1. Il consiglio di amministrazione, interno previo parere del comitato controllo e rischi:

- definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Il consiglio di amministrazione, su proposta

banca;

- verificare il rispetto dei livelli di servizio concordati con l'*outsourcer*;
- supportare i vertici aziendali nella valutazione dell'adeguatezza della prestazione fornita dall'*outsourcer*.

7.P.4. Prescrizione rispettata.

Il comitato controllo e rischi è stato istituito con delibera consiliare assunta in data 12 novembre 2012 ed è costituito da tre membri, tutti non esecutivi ed indipendenti, di cui almeno uno in possesso di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. Il comitato svolge le funzioni previste dalle disposizioni di vigilanza e dal Codice di Autodisciplina, supportando il consiglio con una idonea attività istruttoria e/o consultiva finalizzata all'assunzione delle determinazioni circa il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi, le relazioni finanziarie periodiche, i rapporti con il revisore esterno.

7.C.1. Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo, fermo restando che le attività preventive ed esecutive in ordine al controllo interno sono riferibili all'amministratore delegato.

La responsabilità del sistema di controllo interno compete al consiglio, organo deputato a:

- fissarne le linee di indirizzo, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio;
- approvare la struttura organizzativa della banca, assicurando che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato;
- verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti idoneamente e che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura e siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento.

Il consiglio inoltre svolge un'attività di valutazione periodica circa funzionalità, efficacia ed efficienza delle singole componenti il sistema di controllo interno, adottando tempestivamente eventuali misure correttive al sorgere di carenze e/o anomalie nella conduzione delle verifiche stesse.

Fermo restando che il consiglio determina le regole per la gestione ed il presidio dei principali rischi aziendali attraverso la normativa interna di ordine regolamentare

dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del comitato controllo e rischi, nonché sentito il collegio sindacale:

- nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit;
- assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;
- ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell'assistere il consiglio di amministrazione:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione internal audit;
- d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit;
- e) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;
- f) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

7.C.3. Ai lavori del comitato controllo interno e rischi partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.

7.C.4. L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verificandone costantemente

(crediti, finanza, *risk management*, ...), l'amministratore delegato definisce le modalità di gestione dell'operatività e le procedure di controllo dei rischi a questa connesse, individuando e valutando – anche sulla base degli effettivi andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni – i fattori da cui possono derivare rischi e presidia la valutazione della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno, promuovendone di volta in volta l'adeguamento.

L'amministratore delegato riferisce inoltre periodicamente al consiglio circa l'andamento dei principali fattori di rischio aziendale.

7.C.2. Prescrizione rispettata.

7.C.3. Prescrizione rispettata. Il regolamento del comitato dei controlli interni prevede infatti che alle sedute partecipi il presidente del collegio sindacale, o altro sindaco da questi designato, e possano comunque partecipare i sindaci.

7.C.4., 7.C.5. e 7.C.6. Prescrizioni rispettate con le specificazioni di seguito indicate.

Assunzione, gestione, copertura dei rischi e relativi controlli

Il Gruppo Banco Popolare e le società che vi appartengono informano le proprie attività a criteri di prudenza e ridotta esposizione al rischio, in relazione:

- all'esigenza di stabilità connessa all'esercizio dell'attività bancaria;
- alla propria matrice cooperativa;

l'adeguatezza e l'efficacia;

- c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- d) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;
- e) riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative.

7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit:

- a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione;
- c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;
- d) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- g) verifica, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

7.C.6. La funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a un soggetto esterno all'emittente, purché dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione; L'adozione di tali scelte organizzative,

- al profilo dei propri investitori.

Coerentemente alla propria propensione al rischio, il Gruppo Banco Popolare e la banca perseguono obiettivi di:

- crescita stabile e sostenibile, cioè caratterizzata da una contenuta variabilità dei risultati economici e del valore aziendale;
- creazione di valore aggiuntivo per gli azionisti nel confronto con investimenti finanziari paragonabili in termini di rischio/rendimento;
- forte frazionamento dei rischi di credito, coerentemente con l'obiettivo di finanziare prevalentemente piccole e medie imprese e famiglie;
- esposizione al rischio di tasso di interesse strutturale a un livello tendenzialmente pari alla "best practice" di settore;
- assunzione di rischi di mercato in stretta relazione a esigenze commerciali;
- esclusione di rischi estranei alle attività caratteristiche e accurata valutazione delle iniziative che comportano nuove tipologie di rischio;
- sviluppo di metodologie di monitoraggio dei rischi sempre più complete e accurate, anche in una prospettiva di riconoscimento dei modelli interni ai fini della vigilanza;
- gestione attiva dei rischi aziendali, mediante l'utilizzo delle tecniche più avanzate di copertura e mitigazione;
- "disclosure" dei processi decisionali e negoziali, anche tramite la chiara attribuzione di competenze e responsabilità;
- trasparenza nei confronti del mercato circa l'esposizione al rischio.

Il Gruppo si propone altresì di adottare metodologie via via più progredite in ordine alla periodica allocazione del capitale in funzione delle più efficienti combinazioni di rischio-rendimento nelle diverse attività.

Il Gruppo Banco Popolare dispone di una struttura organizzativa, di processi aziendali, di risorse umane e di competenze idonee ad assicurare l'identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione dei diversi rischi che ne caratterizzano l'attività, con l'obiettivo primario di proteggere la solidità finanziaria e la reputazione del Gruppo rispetto a eventi indesiderati.

L'intero processo di gestione e controllo del rischio è coordinato dal Banco Popolare, nella duplice veste di Capogruppo e di società presso cui sono accentrate funzioni di interesse comune per il Gruppo stesso.

La politica di *risk management* si sviluppa attraverso il comitato rischi di Gruppo, il comitato finanza e ALM, nonché il comitato innovazione prodotti finanziari, unità organizzative della Capogruppo.

Ruolo rilevante è altresì svolto dalla direzione "rischi" – nel cui responsabile è individuato il

adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

“chief risk officer” – ed in essa dal servizio “risk management”, nonché dalla direzione “audit”, inseriti nelle strutture di *governance* della Capogruppo.

In particolare, a supporto del consiglio di amministrazione della Capogruppo e dei singoli consigli di amministrazione delle società del Gruppo opera il comitato rischi di Gruppo, formato dall'amministratore delegato e dai rappresentanti delle principali funzioni della Capogruppo, che assiste i consigli stessi nella formulazione delle politiche di rischio e interviene per far correggere situazioni non coerenti con tali politiche.

Il comitato finanza e ALM si riunisce periodicamente e sovrintende alle azioni di gestione dei rischi di mercato e di liquidità, definendo le politiche di *funding* del Gruppo.

Il comitato innovazione prodotti finanziari è un organo di Gruppo – al cui interno siede anche il referente servizi di investimento Creberg – avente potere consultivo e informativo, costituito allo scopo di supportare gli organi amministrativi nel presidio e nella gestione dei rischi legati all'innovazione in ambito finanza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale previste per gli intermediari finanziari.

La direzione “rischi” e in essa il servizio “risk management” sono strutture indipendenti dalle funzioni e attività operative. La loro missione si concretizza nella gestione del processo di *risk management* del Gruppo e delle principali società del Gruppo per il controllo integrato dei rischi e il supporto al comitato rischi di Gruppo; sviluppano metodologie di misurazione e gestione dei rischi, in collaborazione con le competenti funzioni della Capogruppo e con le società del Gruppo, proponendo anche il sistema dei limiti di rischio e le linee guida di controllo del rischio per le unità operative del Gruppo; inoltre identificano e propongono azioni correttive del profilo di rischio complessivo del Gruppo.

La direzione “audit” sottopone periodicamente a revisione il sistema dei controlli interni e del relativo *reporting*, verificandone l'aderenza rispetto alle linee guida, alle politiche e alle procedure di cui il Gruppo si è dotato.

Il sistema di controllo interno adottato dalla società è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative, che coinvolgono tutti i livelli aziendali, volte al perseguimento di obiettivi di

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ...);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza nonché alle politiche,

ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne;

- coerenza dei presidi organizzativi rispetto all'evoluzione delle strategie aziendali ed al cambiamento del contesto di riferimento.

Il sistema dei controlli interni della società e del Gruppo è impostato sulle seguenti tipologie di controlli: (i) controlli di linea; (ii) controlli sulla gestione dei rischi; (iii) controlli di *compliance*; (iv) attività di revisione interna (*audit*); (v) altri presidi.

(i) CONTROLLI DI LINEA

Per quanto riguarda tale tipologia di controlli, essi sono prevalentemente “incorporati” nelle procedure operative e disciplinati da specifiche normative interne (regolamenti, circolari, norme di processo, norme operative, ordini di servizio, manuali). Ove il processo non è supportato da specifica procedura informatica, si è provveduto a definire “iter” autorizzativi automatici, nonché a realizzare uno strumento appositamente dedicato alla gestione/certificazione dei controlli di linea (cruscotto dei controlli).

(ii) CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI RISCHI

Nel Gruppo è in vigore un unico sistema di controllo e gestione dei rischi, direttamente presidiato dalla Capogruppo.

Nell'ambito della direzione “rischi” della Capogruppo, il servizio “risk management” ha il compito di identificare, misurare, rendicontare e controllare i rischi di trasformazione, di mercato, di liquidità ed in generale i rischi finanziari nonché il rischio di credito e di controparte, il rischio operativo e gli altri rischi rilevanti (commerciale, strategico e reputazionale in primis) per tutte le società del Gruppo.

Al “risk management” è affidata la responsabilità di collaborare con le strutture competenti – nel rispetto della normativa riveniente da Basilea 2 e una volta ottenuta l'autorizzazione da Banca d'Italia all'utilizzo dei modelli interni – alla misurazione delle attività ponderate per il rischio e dei corrispondenti requisiti minimi patrimoniali a fronte dei rischi di credito, operativi e di mercato.

Inoltre, al “risk management” spetta il coordinamento e la realizzazione del processo di valutazione del capitale interno adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti connessi alle attività svolte (ICAAP), nel rispetto della normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e che origina dal secondo pilastro di Basilea 2.

Gli obiettivi principali del sistema di “risk management” sono:

- definire la metodologia di misurazione, integrazione e valutazione dei rischi;
- fornire assistenza nella realizzazione e

- gestione dei sistemi di rilevazione;*
- *predisporre il sistema di misurazione dei risultati per linea di business, con la rilevazione del rischio, l'allocazione del capitale e la misurazione degli indicatori-chiave di rischio;*
- *definire gli standard metodologici di valutazione del merito creditizio, incluse le classificazioni di "rating" previste dalla normativa Basilea 2;*
- *monitorare i rischi rilevanti del Gruppo e predisporre la necessaria reportistica per il top management e per gli organi amministrativi;*
- *proporre agli organi amministrativi i limiti di rischio attribuiti alle aree di business e controllarne il rispetto.*

a) Rischi finanziari

La misurazione ed il controllo del rischio di mercato vengono effettuati utilizzando procedure interne definite a livello di Gruppo con riferimento ai criteri assunti dagli organi amministrativi per la determinazione del capitale da allocare nel comparto finanziario.

Per il controllo operativo delle posizioni di rischio relative ai portafogli di negoziazione delle banche e del Gruppo, le strutture di finanza di Gruppo e Banca Aletti si avvalgono di sistemi integrati di "position keeping" che consentono il costante governo dei livelli di esposizione (posizione, sensitività e risultati) e la puntuale verifica del rispetto dei limiti operativi fissati dai consigli di amministrazione nei regolamenti finanza.

Tali sistemi alimentano costantemente le procedure contabili mantenendole allineate e sono inoltre integrati con le procedure di "value at risk" sviluppate e gestite nell'ambito del "risk management", responsabile di produrre la reportistica a livello di Gruppo, di banca, di unità organizzativa e di singolo portafoglio di negoziazione.

In tale contesto, la procedura di controllo gestisce anche la perdita cumulata ("stop loss") ed il regolamento del processo finanziario prevede le iniziative da assumere, sia quando il livello di rischio supera la perdita inattesa, sia quando la perdita cumulata raggiunge quella complessiva prevista per l'intero esercizio. La procedura fornisce, altresì, i supporti informativi da trasferire giornalmente e periodicamente agli organi aziendali per il costante monitoraggio del rischio in parola.

Al termine del previsto iter, Banca d'Italia – con lettera n. 0433337/12 del 18 maggio 2012 – ha trasmesso alla Capogruppo il provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del modello sul rischio di mercato da parte di Banco Popolare e Banca Aletti (posizione generica su titoli di debito, posizione generica e specifica su titoli

di capitale e Oicr), con decorrenza, sia per i requisiti individuali delle banche citate sia per i requisiti consolidati di Gruppo, alla data di riferimento del 30 giugno 2012.

Con riferimento al Credito Bergamasco, si evidenzia che il portafoglio di investimento esposto ai rischi di mercato è da tempo sostanzialmente accentrato in Capogruppo.

Con riferimento agli altri rischi finanziari (trasformazione e liquidità), il processo di monitoraggio e controllo si realizza tramite un sistema di ALM finalizzato a produrre indicatori di esposizione ai rischi di tipo sia deterministico che statistico su base mensile, decadale e giornaliera, che alimentano un sistema di reporting e che sono oggetto di controllo tramite un sistema di massimali o limiti di rischio.

b) Rischi di credito

Sulla base delle politiche complessive sviluppate a livello di Gruppo e definita l'ottimale composizione del portafoglio crediti (articolato per settore economico, regione, segmento di clientela e forma tecnica), il "risk management" ha la responsabilità di misurare e monitorare sistematicamente i rischi di credito e le sue componenti di rischio di concentrazione e di rischio sistemico.

Al pari dei rischi di mercato, con medesima comunicazione del 18 maggio 2012, Banca d'Italia ha autorizzato l'utilizzo del sistema interno per il calcolo dei requisiti sui rischi di credito (A-IRB), consentendo più in particolare l'utilizzo di modelli di rating avanzati (PD, sia di monitoraggio sia di accettazione, e LGD) relativi ai crediti verso imprese e al dettaglio di Banco Popolare e Credito Bergamasco, con decorrenza, sia per i requisiti individuali delle banche citate sia per i requisiti consolidati di Gruppo, alla data di riferimento del 30 giugno 2012.

Il monitoraggio gestionale delle esposizioni di rischio di credito (e dei relativi massimali a livello di Gruppo e singola banca) viene effettuato dal risk management, attraverso l'utilizzo di un modello di portafoglio di tipo "default models", per le esposizioni verso clientela ordinaria residente in bonis e delle controparti finanziarie nazionali (escluse posizioni infragruppo), la metodologia regolamentare IRB per le esposizioni in default rientranti nel perimetro di applicazione dei modelli interni a fini prudenziali e la metodologia regolamentare standard per tutte le esposizioni creditizie non coperte dai due precedenti modelli.

c) Rischi operativi

Per quanto riguarda i rischi operativi – definiti come rischi di perdita generati da inefficienze di processo, da malfunzionamenti dei sistemi,

da condotta del personale e da eventi esterni – il Gruppo dispone di un modello di gestione coerente con quanto previsto dall'accordo di Basilea in materia per le banche che utilizzano il modello standardizzato.

La metodologia di misurazione dei rischi operativi, che si basa su analisi di tipo quantitativo ("loss collection") e di tipo qualitativo ("risk assessment"), prevede nello specifico:

- la segnalazione, in una base strutturata e comune a tutto il Gruppo, dei dati di perdita da parte delle strutture di tutte le società del Gruppo originanti rischi operativi;
- la conduzione da parte di "organizzazione" di Capogruppo di analisi qualitative di approfondimento del rischio operativo nelle aree aziendali ritenute più critiche e con l'individuazione e l'avvio delle strategie di mitigazione del rischio operativo;
- il calcolo da parte del "risk management" dell'assorbimento patrimoniale con successiva integrazione nei rischi complessivi del Gruppo;
- il supporto, con riferimento alle suddette attività, di specifici referenti rischi operativi individuati nell'ambito delle banche del gruppo.

Le perdite interne, quelle raccolte a livello nazionale dal consorzio DIPO e gli esiti dei processi di self risk assessment sono utilizzati come elementi di input ad un modello statistico/quantitativo di tipo VaR, che permette di stimare ai fini gestionali il rischio operativo nella sua componente di perdita inattesa.

d) Altri rischi

Per quanto riguarda gli altri rischi, oltre ad approcci statistico/quantitativi (rischio di controparte e commerciale) sono utilizzati approcci anche sperimentali di analisi e di valutazione quanti/qualitativa dei rischi (strategico e reputazionale), utilizzati in particolare in sede di processo ICAAP e con riferimento al Gruppo nel suo complesso.

(iii) CONTROLLI DI COMPLIANCE

Con riferimento a tale tipologia di controlli, in data 11 dicembre 2007, i competenti organi della Capogruppo hanno deliberato l'introduzione della figura del "compliance manager" di Gruppo (attribuita, in ultimo, nella seduta consiliare di Capogruppo del 20 marzo 2012, al responsabile del servizio "compliance" di Capogruppo) e le linee guida per la costituzione della funzione "compliance" del Banco Popolare. Successivamente sono stati emanati dalla Capogruppo, ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia in materia di funzione di conformità del 10 luglio 2007,

- il regolamento "politiche di gestione del rischio di non conformità alle norme del

- Gruppo Banco Popolare”;**
- **il “documento interno su responsabilità, compiti, modalità operative, flussi informativi, programmazione e risultati dell’attività svolta dalla funzione di conformità”;**

approvati dalla banca nella seduta consiliare del 27 settembre 2010.

Di seguito vengono declinati compiti e responsabilità del “compliance manager”, dei referenti nominati dalle banche (individuato in Credito Bergamasco, in ultimo, con delibera consiliare del 21 ottobre 2010, nel responsabile dell’ufficio “legale” della banca) e della funzione “compliance” di Gruppo.

a) Compiti e responsabilità del “compliance manager”:

- **assicurare il coordinamento e la supervisione di tutte le attività di compliance del Banco Popolare e per le banche del Gruppo;**
- **predisporre il documento sulle politiche di compliance da adottare da parte del Banco Popolare e delle banche del Gruppo;**
- **rappresentare l’interlocutore di Gruppo nei confronti delle Autorità di Vigilanza sulle tematiche di compliance;**
- **rappresentare l’interlocutore degli organi amministrativi del Banco Popolare sulle tematiche di compliance;**
- **assicurare la compliance alle norme delle decisioni degli organi amministrativi del Banco Popolare;**
- **presidiare le tematiche dei conflitti di interesse a livello di Gruppo;**
- **verificare la coerenza del sistema premiante aziendale con gli obiettivi, nel rispetto delle norme e dei codici etici e di comportamento previsti;**
- **proporre ai competenti organi collegiali la nomina dei referenti della compliance delle banche del Gruppo e coordinarne le attività;**
- **effettuare verifiche e controlli sulle materie di propria competenza, anche al fine di valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure adottate ai sensi del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 30 ottobre 2007 e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’intermediario nonché delle procedure stesse;**
- **presentare, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull’attività svolta, riportanti la situazione complessiva dei reclami ricevuti in materia di intermediazione finanziaria.**

Egli si avvale della collaborazione del “referente del compliance manager” individuato all’interno della banca.

b) Compiti e responsabilità dei referenti compliance nominati dalle banche del Gruppo:

- rappresentare l'interlocutore della banca nei confronti delle Autorità di Vigilanza sulle tematiche di compliance;
- rappresentare l'interlocutore degli organi amministrativi della banca sulle tematiche di compliance;
- assicurare la compliance delle decisioni degli organi amministrativi della banca alle norme;
- assicurare la collaborazione al "compliance manager" di Gruppo;
- assicurare il presidio delle tematiche del conflitto di interessi a livello di singola banca.

c) Missione e principali attività della funzione "compliance" di Gruppo:

- supportare il "compliance manager" nello svolgimento delle sue attività con particolare (ma non esclusivo) riferimento a:
 - coordinamento delle attività di compliance del Banco Popolare e per le banche del Gruppo;
 - predisposizione del documento sulle politiche di compliance da adottare da parte del Banco Popolare e delle banche del Gruppo;
 - verifica della compliance delle decisioni degli organi amministrativi del Banco Popolare alle norme;
 - presidio delle tematiche dei conflitti di interesse a livello di Gruppo;
 - verifica della rispondenza della normativa interna a quella esterna;
- proporre modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- misurare e valutare l'impatto delle norme sui processi e sulle procedure aziendali;
- assicurare la preventiva valutazione dei progetti innovativi che il Gruppo intraprende;
- contribuire alla formazione del personale sui temi di compliance normativa;
- gestire i reclami in materia di servizi di investimento;
- verificare la coerenza del sistema premiante aziendale.

Inoltre, svolge a livello di Gruppo le seguenti attività introdotte dalla nuova normativa MiFID:

- gestire il registro delle attività in conflitto di interesse, di cui all'art. 23 della direttiva 2006/73/CE (MiFID L2);
- gestire il registro delle operazioni personali di cui all'art. 12 della direttiva 2006/73/CE (MiFID L2).

Il "compliance manager" e la funzione "compliance", quale componente del sistema

dei controlli interni, sono interlocutori, per le tematiche di propria competenza, delle strutture deputate all'effettuazione dei controlli di linea.

(iv) ATTIVITA' DI REVISIONE INTERNA (AUDIT)

Il modello delle attività di revisione interna – disciplinato dal regolamento di Gruppo dell'audit, approvato dalla Capogruppo e recepito dai consigli di amministrazione delle banche e società del Gruppo, valido come quadro di riferimento normativo generale – è articolato nelle seguenti strutture:

- servizio “audit” della Capogruppo, disciplinato dal regolamento dell’internal audit del Banco Popolare;*
- funzioni “audit” presso le singole banche e società, da quest’ultime disciplinate con propri regolamenti approvati anch’essi dalla Capogruppo e dai rispettivi consigli di amministrazione.*

I regolamenti di audit prevedono:

- l’indipendenza delle funzioni “audit”;*
- la libertà di accesso per queste ultime a tutte le informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni assegnate;*
- la responsabilità nel monitoraggio della realizzazione degli eventuali interventi correttivi resisi necessari;*
- l’obbligo di trasmettere le relazioni ispettive all’amministratore delegato, al direttore generale ed al collegio sindacale delle società interessate;*
- le modalità di segnalazione di casi significativi che coinvolgano più società del Gruppo emersi durante le verifiche.*

Il servizio “audit” di Capogruppo ha la responsabilità di valutare l’adeguatezza del sistema dei controlli interni del Banco Popolare e del Gruppo nel suo complesso.

Ad esso è attribuita la responsabilità di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle società controllate attraverso la definizione degli indirizzi generali, l’emanazione di linee guida, la definizione di standard di controllo, la predisposizione ed il presidio del sistema di reporting e la valutazione preventiva dei piani di lavoro annuali predisposti dalle funzioni “audit” delle singole società.

Alla predetta struttura competono la gestione, a mezzo di contratti di outsourcing, dei controlli alle strutture centrali di tutte le banche/società del Gruppo e quella dei controlli a distanza per tutte le banche del Gruppo.

Le funzioni “audit” delle singole banche del Gruppo hanno responsabilità relativamente alle attività di controllo sulle filiali e riferiscono funzionalmente al servizio “audit” di Capogruppo.

Le funzioni “audit” delle singole banche

assicurano la predisposizione di documenti periodici illustrativi della programmazione operativa delle attività di controllo da sottoporre all'approvazione dell'“audit” della Capogruppo, la rendicontazione delle attività svolte e delle risultanze emerse dalle attività di controllo. Sono responsabili della comunicazione straordinaria di eventi o situazioni che presentano particolari criticità.

(v) ALTRI PRESIDI

Ulteriori processi a garanzia e tutela della corretta operatività sono rappresentati da:

Processo di pianificazione e controllo

La Capogruppo aggiorna annualmente il piano triennale, delineando l'evoluzione dei parametri economici, patrimoniali, finanziari, di rischio e gestionali delle singole società e del Gruppo.

A livello operativo, il processo è governato principalmente attraverso lo strumento del budget (che coincide e sviluppa in maggior dettaglio il primo anno del piano triennale) ed è coordinato dalla Capogruppo, che ne fissa tempi, modalità di esecuzione, contenuti e obiettivi quantitativi. Alle banche commerciali e alle società del Gruppo compete la responsabilità di sviluppare al massimo livello di dettaglio il budget annuale, gestire la consuntivazione periodica dei risultati e fornire supporto al proprio management per la corretta gestione del business.

Processo amministrativo contabile

Il sistema amministrativo contabile del Gruppo, coerentemente con il dettato della normativa L. n. 262/2005, è incentrato su:

- accentramento nella Capogruppo delle funzioni “amministrazione” delle banche per garantire omogeneità di logiche ed efficacia del controllo;*
- ruolo guida e di coordinamento della funzione “amministrazione” di Capogruppo;*
- responsabilizzazione amministrativa delle singole banche/società;*
- accentramento delle funzioni operative e sezionali nei back office collocati in SGS BP S.C.p.A. (appartenente al Gruppo);*
- sistema informatico contabile solido e collaudato.*

Il sistema di controllo interno della società è pertanto strutturato in modo tale da assicurare una corretta informativa ed una adeguata copertura di controllo su tutte le attività, perseguendo i valori di trasparenza e garantendo nel contempo

- l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti la gestione con chiara identificazione dei processi decisionali, dell'assetto dei poteri e delle relative responsabilità;*

- l'affidabilità dei dati contabili e gestionali;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della società e dei mercati finanziari.

Responsabili

Con riferimento alle attività di controllo interno (ed in particolare quelle relative al controllo dei rischi) si specifica che, in conformità alle disposizioni vigenti,

- alla direzione "audit" di Capogruppo sono affidate le attività di controllo del Credito Bergamasco sulle strutture centrali, i controlli a distanza sulle strutture periferiche e l'ICT *audit*; il responsabile della predetta direzione è il dott. Sergio Sorrentino; è altresì nominato quale "referente per la revisione interna" della banca il dott. Domenico Stornante, responsabile del servizio "risorse e servizi" di Credito Bergamasco;
- presso il Credito Bergamasco si è mantenuto il servizio "audit", struttura ispettiva di rete affidata alla responsabilità del dott. Maurizio Meloni;
- la gestione dei reclami della banca è accentrata presso la funzione "reclami" di Capogruppo, affidata alla responsabilità del dott. Luigi Angelo Bossi;
- in conformità al "regolamento di gruppo per la gestione del rischio operativo" è stato identificato quale referente per Credito Bergamasco il dott. Carlo Cancelli;
- ai sensi dell'art. 154 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998, il dott. Giacomo Terzi è stato nominato "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

In relazione alle attività di conformità alle norme (*compliance*) si segnala che:

- è attribuito il ruolo di "compliance manager" al responsabile del servizio "compliance" del Banco Popolare, dott. Alessandro Papaniaros;
- sono stati nominati quali "referenti" aziendali per Creberg in tema di *compliance*
 - il dott. Alessandro Papaniaros, (responsabile del servizio "compliance" del Banco Popolare) quale "referente" per la *compliance* ai sensi della normativa congiunta Consob/Banca d'Italia in materia di servizi di investimento;
 - il dott. Alessandro Rota (responsabile dell'ufficio "legale" di Credito Bergamasco) quale "referente aziendale del compliance manager" ai fini del provvedimento di Banca d'Italia n. 688006 del 10 luglio 2007, rubricato "disposizioni di vigilanza / la funzione di conformità (compliance)".

8. Sindaci

Il collegio sindacale ricopre un ruolo centrale nel sistema di vigilanza di un emittente.

Il Comitato condivide l'opinione che al collegio sindacale spetti un compito di vigilanza anche preventiva e non meramente ex post, che si traduce in una verifica sui processi il cui esito va portato all'attenzione degli amministratori, affinché essi adottino le misure correttive eventualmente necessarie.

Il conseguente coordinamento con gli organi di gestione, anche delegati, è da ritenere compatibile con il ruolo di vigilanza sulla conformità (alle norme, allo statuto, alle procedure interne), tipicamente affidato al collegio sindacale, che lo differenzia in modo netto rispetto al consiglio di amministrazione e al comitato e controllo e rischi, i quali svolgono essenzialmente un ruolo di valutazione anche di merito sull'adeguatezza degli assetti e sull'andamento della gestione.

All'interno del collegio sindacale spicca la figura del presidente, al quale spettano funzioni di coordinamento dei lavori di tale organo e di raccordo con altri organismi aziendali coinvolti nel governo del sistema dei controlli. Il fatto che la carica di presidente del collegio sindacale sia riservata a un componente espresso dalle minoranze azionarie introduce un ulteriore elemento di terzietà che può accrescere le garanzie di indipendenza, ma non dovrebbe essere inteso come elemento di estraneità rispetto all'organizzazione societaria: il collegio sindacale rimane un organo che opera dall'interno dell'azienda e in modo coordinato con gli organi di gestione, al fine di perseguire l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Il Comitato raccomanda infine un costante scambio di informazioni tra il collegio sindacale e gli organi e le funzioni che nell'ambito dell'emittente svolgono compiti rilevanti in materia di controlli interni.

Principi

8.P.1. I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

8.P.2. L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.

8.P.1. Prescrizione rispettata in conformità alle disposizioni normative vigenti.

8.P.2. Prescrizione rispettata.

Criteri applicativi

8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

8.C.2. I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

8.C.3. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo

8.C.1. Lo statuto sociale dispone che i sindaci debbano possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti.

Considerato che le normative in vigore stabiliscono criteri assolutamente rigorosi – specificatamente in materia di “indipendenza” dei sindaci – non si ravvisa la necessità di applicare la disposizione in commento, avuto riguardo al fatto che le disposizioni vigenti sono ritenute adeguate a tutelare l'azienda e gli azionisti.

Ciò premesso, si dà atto che il collegio sindacale – nominato dall'assemblea dei soci in data 16 aprile 2011 – in data 20 dicembre 2012 ha effettuato la verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari anche ai sensi di quanto indicato nel secondo periodo del criterio applicativo 8.C.1., riconoscendo sussistenti i predetti requisiti in capo ad ogni componente.

8.C.2. Prescrizione rispettata.

8.C.3. Prescrizione rispettata nella prassi.

esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

8.C.4. Nell'ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

8.C.5. Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

8.C.4. Prescrizione rispettata.

8.C.5. Prescrizione rispettata.

9. Rapporti con gli azionisti

Il Comitato ritiene che sia nell'interesse degli emittenti instaurare un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti e, in particolare, con gli investitori istituzionali, nel rispetto delle norme e procedure che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate.

In tale contesto l'assemblea dei soci rimane un'occasione importante di confronto tra azionisti ed amministratori.

Coerentemente, il Comitato auspica che il consiglio di amministrazione si adoperi per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti. Nella scelta del luogo, della data e dell'ora di convocazione delle assemblee, nonché della redazione dell'ordine del giorno, gli amministratori tengono presente l'obiettivo di rendere, per quanto possibile, agevole la partecipazione e il voto degli azionisti alle assemblee stesse.

Il Comitato è consapevole che il buon funzionamento delle riunioni assembleari può essere talvolta minacciato dal comportamento di alcuni azionisti "disturbatori", i quali limitano, di fatto, la libera partecipazione degli altri azionisti. Il Comitato auspica che gli emittenti pongano in essere misure volte a tutelare la libera partecipazione degli azionisti, nel rispetto delle esigenze di ognuno.

Il regolamento assembleare può precisare, tra l'altro, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea, nonché i termini entro i quali devono pervenire tal domande, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i poteri del presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.

Essendo l'assemblea momento di dialogo tra soci ed amministratori, questi ultimi sono presenti alle assemblee. In particolare è opportuna la presenza di quelli che, per gli incarichi ricoperti nel consiglio o nei comitati, possano apportare un utile contributo alla discussione assembleare.

Con riferimento alle norme poste a presidio dei diritti delle minoranze, che prevedono che vengano fissate percentuali minime per l'esercizio delle azioni e delle prerogative delle minoranze stesse, il Comitato raccomanda agli amministratori una valutazione continuativa dell'opportunità di adattare tali percentuali in relazione all'evolversi della dimensione e della struttura azionaria dell'emittente.

È buona prassi che gli azionisti che controllano l'emittente o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole comunichino al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che intendono sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli amministratori una specifica proposta. Ad esempio, gli orientamenti di tali azionisti su argomenti quali il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, la durata e la remunerazione di tale organo potrebbero essere comunicati al mercato in occasione della presentazione della lista di candidati.

Il Comitato ritiene che non rientri nella sua competenza prendere in considerazione i comportamenti degli investitori istituzionali. Il Comitato, peraltro, è dell'opinione che il riconoscimento da parte loro dell'importanza delle regole di governo societario contenute in questo Codice possa costituire elemento significativo ai fini di una più convinta e diffusa applicazione dei principi del Codice stesso da parte degli emittenti.

Principi

9.P.1. Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

9.P.1. Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo.

Sul sito *internet* aziendale – in particolare nella sezione "investor relations" – è possibile accedere a tutte le informazioni inerenti

9.P.2. Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

Criteri applicativi

9.C.1. Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.

9.C.2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

9.C.3. Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea un regolamento che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

l'emittente che permettono di garantire agli azionisti un consapevole esercizio dei propri diritti.

9.P.2. Prescrizione rispettata nella prassi.

9.C.1. Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo. Nell'ambito dell'organizzazione interna, è stata individuata nel servizio "corporate affairs" la struttura incaricata di intrattenere e gestire i rapporti con gli azionisti e con gli investitori istituzionali; in particolare, nell'ambito del "corporate affairs":

- la funzione "segreteria societaria" cura, tra l'altro, gli adempimenti informativi discendenti da obblighi normativi, nonché le comunicazioni ufficiali con gli azionisti;
- la funzione "studi e relazioni esterne" intrattiene le relazioni con gli analisti e gli investitori istituzionali, coordinandosi con la funzione "investor relations" di Gruppo;
- tramite l'ufficio "relazioni esterne" provvede a gestire i rapporti con i "media", curando altresì (in conformità alla vigente normativa) gli obblighi informativi verso il mercato su "input" della segreteria societaria.

Si precisa inoltre che i rapporti con analisti ed investitori istituzionali vengono assicurati anche dalla funzione "investor relations" di Gruppo (presso Banco Popolare Soc. Coop. – Piazza Nogara 2 – 37121 Verona – tel. +39-0458675537 – fax +39-0458675131 – investor.relations@bancopopolare.it), che svolge la propria attività a beneficio dell'intero Gruppo bancario.

9.C.2. Prescrizione rispettata sia a livello di normativa sia sul piano operativo.

9.C.3. Lo statuto della banca regola lo svolgimento dell'assemblea sociale (artt. da 7 a 12) in modo piuttosto dettagliato, con disciplina che, ad oggi, ha consentito un regolare, tranquillo e consapevole svolgimento dell'assemblea degli azionisti. Tale situazione è stata favorita dalla "clausola di chiusura", prevista dall'art. 11, comma 3, secondo cui spetta al presidente accertare la regolarità

della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificare il diritto di intervento, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità della votazione. Pertanto, sul piano fattuale, la raccomandazione del Comitato per la Corporate Governance appare irrilevante per la realtà di Creberg.

A seguito di ulteriori approfondimenti, in considerazione dell'ampio dibattito sorto in dottrina e tenuto conto delle precedenti esperienze assembleari – che hanno largamente dimostrato la validità e l'efficacia delle norme statutarie sia nell'assicurare il corretto svolgimento delle assemblee dei soci sia nel garantire l'ordinata e legittima partecipazione del singolo socio alla discussione – l'assemblea straordinaria del 26 novembre 2001, condividendo l'orientamento del consiglio, ha ritenuto non opportuna l'adozione di tale specifico regolamento, valutando ininfluyente l'introduzione di simile strumento ai fini di un sostanziale miglioramento nella conduzione e nello svolgimento dei futuri lavori assembleari.

In particolare si precisa che il presidente garantisce a ciascun socio il diritto di prendere la parola sugli argomenti in discussione.

9.C.4. Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

9.C.4. Trattasi di questione che il consiglio potrà valutare quando dovessero presentarsi i presupposti richiesti.

10. Sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico

I sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico, alternativi a quello tradizionale basato su consiglio di amministrazione e collegio sindacale, sono stati introdotti recentemente rispetto all'elaborazione del presente Codice e hanno sino ad ora avuto una utilizzazione molto limitata da parte degli emittenti. Non è quindi ancora possibile individuare, con specifico riferimento all'ordinamento e all'esperienza italiana, una consistente e significativa prassi applicativa sulla quale un codice di best practice deve basarsi per indicare specifici principi e criteri applicativi.

Si deve inoltre considerare che i sistemi alternativi prevedono significativi margini di libertà che consentono all'autonomia statutaria di adattarne le caratteristiche alle specifiche esigenze di governo societario dell'emittente, con la conseguenza che uno stesso modello applicato in modi differenti può presentare, nel caso concreto, caratteristiche eterogenee che rischiano di rendere inefficace la previsione di regole generali ed astratte. Per queste ragioni, va riconosciuto agli emittenti un rilevante grado di flessibilità, che essi potranno utilizzare – a condizione di una piena trasparenza sulle scelte effettuate – al fine di rispettare, in ipotesi di adozione del sistema monistico o di quello dualistico, gli obiettivi sostanziali sottesi al presente Codice che emergono dalla lettura delle previsioni dedicate al modello tradizionale di governo societario. Il Comitato ritiene che l'adesione al Codice richieda, in linea generale, di attenersi al principio, seguito anche dal legislatore, secondo il quale le raccomandazioni che fanno riferimento agli amministratori nel modello tradizionale si applicano ai membri del consiglio di gestione (nel modello dualistico) e di amministrazione (nel modello monistico), e quelle che fanno riferimento ai sindaci si applicano ai membri del consiglio di sorveglianza (nel dualistico) e del comitato per il controllo sulla gestione (nel monistico). Con specifico

riferimento al modello dualistico, tuttavia, ad avviso del Comitato, anche tenendo conto delle principali esperienze straniere, è verosimile – e in linea di principio preferibile – che il consiglio di gestione non assuma dimensioni pletoriche, ma sia piuttosto un organo composto da un limitato numero di amministratori esecutivi, o comunque attivamente coinvolti nell'attività di gestione, e che al consiglio di sorveglianza siano attribuite funzioni di alta amministrazione, con competenza a deliberare in merito alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari dell'emittente. Nel caso in cui la configurazione del sistema di amministrazione e controllo segua tale impostazione, nel rispetto di quanto imposto dalla legge, può risultare opportuno applicare le raccomandazioni del presente Codice, in particolare in tema di composizione dell'organo di amministrazione e di comitati, non al consiglio di gestione, ma – in quanto compatibili – al consiglio di sorveglianza, secondo quanto suggerito dal criterio applicativo 10.C. 1, lettera b). Si precisa che, in tale evenienza, in considerazione della composizione e della natura del consiglio di sorveglianza, tale organo può anche stabilire che le funzioni assegnate ai comitati previsti dal Codice siano svolte dallo stesso consiglio di sorveglianza nel suo complesso, a condizione che le dimensioni dell'organo consentano lo svolgimento efficiente di tali funzioni e che siano fornite adeguate informazioni al riguardo.

Con specifico riferimento al caso di adozione del modello monistico, il Comitato ritiene che le funzioni del comitato controllo e rischi possano essere assolve dal comitato per il controllo sulla gestione. La soluzione indicata risponde all'esigenza di evitare la compresenza, all'interno del consiglio di amministrazione, di due comitati con funzioni, seppur non uguali evidentemente simili, soluzione ritenuta poco funzionale e possibile fonte di inefficienza. Peraltro, al fine di evitare che tale soluzione possa compromettere l'efficacia delle funzioni di controllo, si esprime l'auspicio che la scelta di adottare il modello monistico, e di cumulare le funzioni dell'organo di controllo previsto dal legislatore e del comitato previsto dal presente Codice, siano sempre adeguatamente motivate dall'emittente. Si auspica inoltre che siano implementati appropriati presidi (a cominciare dalla stessa composizione quali-quantitativa del comitato) per assicurare che l'organo di controllo possa svolgere le proprie funzioni con efficacia e indipendenza.

Principi

10.P.1. In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, gli articoli precedenti si applicano in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo.

10.P.2. Nel caso in cui sia proposta l'adozione di un nuovo sistema di amministrazione e controllo, gli amministratori informano i soci e il mercato in merito alle ragioni di tale proposta, nonché al modo nel quale si prevede che il Codice sarà applicato al nuovo sistema di amministrazione e controllo.

10.P.3. Nella prima relazione sul governo societario pubblicata successivamente alla modifica del sistema di amministrazione e controllo, l'emittente illustra in dettaglio le modalità con cui il Codice è stato applicato a tale sistema. Tali informazioni sono pubblicate anche nelle relazioni successive, indicando eventuali modifiche relative alle modalità di recepimento del Codice nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Criteri applicativi

10.C.1. Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri:

- a) salvo quanto previsto dal successivo punto b), gli articoli del Codice che fanno riferimento al

10. Prescrizione inapplicabile stante il sistema di amministrazione adottato (tradizionale).

consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza o ai loro componenti;

- b) l'emittente, in ragione delle specifiche opzioni statutarie adottate, della configurazione degli organi di amministrazione e controllo – anche in relazione al numero dei loro componenti ed alle competenze ad essi attribuite – nonché delle specifiche circostanze di fatto, può applicare le previsioni riguardanti il consiglio di amministrazione o gli amministratori al consiglio di sorveglianza o ai suoi componenti;
- c) le disposizioni in materia di nomina degli amministratori previste dall'art. 6 del presente Codice si applicano, in quanto compatibili, alla nomina dei membri del consiglio di sorveglianza e/o dei membri del consiglio di gestione.

10.C.2. Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri:

- a) gli articoli del Codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti;
 - b) le funzioni attribuite al comitato controllo e rischi dall'art. 7 del presente Codice possono essere riferite al comitato per il controllo sulla gestione previsto dall'art. 2409-octiesdecies cod. civ., ove rispetti i criteri di composizione indicati nello stesso art. 7.
-

Allegato A

Art. 15 Statuto Sociale	Poteri
Consiglio di Amministrazione	<p>Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.</p> <p>In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:</p> <ul style="list-style-type: none">- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni e determinandone gli emolumenti in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 17;- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti – con incarico di durata annuale – i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;

Art. 15 Statuto Sociale	Poteri
	<ul style="list-style-type: none"> - accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna; - deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari; - dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati. <p>Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 15 Statuto Sociale	Poteri
	<p>Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.</p>

Allegato B

Carica	Deleghe conferite
Comitato Esecutivo	<ul style="list-style-type: none">▪ Dispone l'assunzione, la promozione, il miglioramento retributivo – in conformità ai programmi generali approvati dal consiglio di amministrazione – nonché la revoca ed i provvedimenti disciplinari relativi al personale appartenente alle categorie degli ausiliari, dei commessi, degli impiegati e dei quadri direttivi, esclusi i dirigenti.▪ Prende in locazione o in sub locazione case, appartamenti, uffici, magazzini alle condizioni che riterrà adeguate per un periodo massimo di nove anni; consente la locazione o la sub locazione, per un periodo massimo di nove anni, e determina il canone, le spese, le clausole e le condizioni che riterrà opportune, per tutti gli immobili di cui la banca è proprietaria o locataria.▪ Esercita i poteri assegnati e determinati da vigenti deliberazioni specifiche e/o da regolamenti settoriali approvati dal consiglio stesso (in materia di affidamenti, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni).
Amministratore Delegato	<p>Esercita tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, nel rispetto degli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione e con l'obbligo di darne ampia informazione agli organi amministrativi collegiali; in particolare, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, l'amministratore delegato:</p> <ol style="list-style-type: none">1. costituisce, d'intesa con il presidente, il referente della Capogruppo Banco Popolare per l'adeguamento e l'attuazione delle attività e dell'operatività della banca alle linee strategiche delineate dalla Capogruppo – ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seguenti del codice civile – dando corso alle massime sinergie operative ed organizzative;2. procede – d'intesa con il presidente – allo studio ed alla predisposizione degli atti prodromici ad eventuali operazioni straordinarie della banca, attuative dei piani strategici di Gruppo; dà corso agli adempimenti inerenti e conseguenti alle operazioni straordinarie deliberate dal consiglio stesso;3. sovrintende all'attuazione, sulla base degli indirizzi generali determinati dal consiglio di amministrazione, delle strategie della banca, al fine di assicurare l'ottimale loro realizzazione;

-
4. procede all'elaborazione ed alla stesura dei documenti previsionali della banca, nonché ai loro aggiornamenti ed alla verifica periodica dei risultati ottenuti, provvedendo in particolare:
 - alla elaborazione delle proposte di budget, d'intesa con il direttore generale (ove nominato);
 - alla predisposizione dei piani strategici;da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione per le conseguenti determinazioni;
 5. con il supporto del direttore generale (ove nominato), sottopone al consiglio di amministrazione i progetti delle relazioni finanziarie periodiche;
 6. riferisce al consiglio di amministrazione in ordine all'andamento della banca;
 7. in linea con gli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione e d'intesa con il direttore generale (ove nominato),
 - fissa le linee di azione aziendale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo in termini di reddito, volumi, quote di mercato, risorse e strutture, immagine;
 - esamina le direttive per la gestione della banca, controllandone la corretta e completa attuazione;
 8. formula proposte al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo (qualora nominato) per le delibere in tutte le materie di rispettiva competenza dei suddetti organi collegiali;
 9. sentito il segretario generale, sottopone al presidente gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (qualora nominato);
 10. con il supporto del direttore generale (ove nominato), provvede ad istruire gli atti deliberativi ed a sottoporre al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo (qualora nominato) le proposte di delibera mediante apposita relazione;
 11. demanda – qualora ne ravvisasse la necessità – particolari mansioni, anche in via ordinaria, a dirigenti e quadri direttivi;
 12. dispone ispezioni, accertamenti e verifiche sulle unità operative centrali e periferiche;
 13. rappresenta l'istituto in qualsiasi rapporto con terzi e con le pubbliche amministrazioni, firmando atti, contratti e corrispondenza in rappresentanza dell'istituto;
 14. d'intesa con il presidente, tiene i rapporti istituzionali nel territorio di competenza della banca;
-

15. sottoscrive, in rappresentanza della banca, qualsiasi istanza, domanda, dichiarazione o impegno verso qualsivoglia autorità od ente, pubblico o privato, intesi ad ottenere le debite autorizzazioni ed iscrizioni prescritte dalla legge e da qualsiasi altra norma (previa determinazione degli organi competenti per gli atti che richiedono per legge o per statuto una specifica preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci e/o del consiglio di amministrazione);
16. attua, nell'ambito delle facoltà attribuitegli, quanto necessario al governo del personale,
- con riferimento al personale dirigente, sottopone al consiglio di amministrazione, d'intesa con la Capogruppo, le determinazioni riguardanti i dirigenti della banca, disponendo direttamente – sentito il direttore generale – sulle assegnazioni delle responsabilità delle aree territoriali;
 - in relazione al restante personale, esercita i poteri deliberativi e/o di proposta sulla base di quanto stabilito con apposita determinazione dal consiglio di amministrazione;
 - dispone la sospensione provvisoria di qualunque dipendente in caso di assenza o impedimento del direttore generale;
17. esercita – nei limiti stabiliti – le funzioni delegategli “ad hoc” dal consiglio di amministrazione;
18. esercita:
- le funzioni deliberative riconosciutegli da disposizioni di ordine regolamentare interno di settore, in particolare in materia di “Acquisti”, “Crediti”, “Finanza” “Rischi operativi”, “Gestione delle informazioni societarie”;
 - le attribuzioni conferitegli con appositi provvedimenti deliberativi; in particolare in materia di
 - passaggi a perdite e rimborsi commerciali,
 - a) delibera il passaggio a perdite di somme concernenti crediti irrecuperabili;
 - b) autorizza il passaggio a perdite operative, comprese le differenze di cassa;
 - c) autorizza rimborsi commerciali;nei limiti a lui attribuiti dal consiglio di amministrazione con delibera specifica;
 - accordi e convenzioni, sentito il direttore generale (ove nominato),
 - a) autorizza la stipula e la modifica di convenzioni con organismi rappresentativi di categorie economiche e con enti pubblici (quali consorzi, cooperative di garanzia collettiva, associazioni imprenditoriali,

regioni, ecc.), relative alla concessione di finanziamenti ed alla prestazione di servizi bancari a favore degli associati ovvero di destinatari di provvedimenti di legge ed amministrativi;

b) delibera l'adesione della banca ad accordi e convenzioni con controparti anche non bancarie, per servizi collaterali all'attività bancaria;

- posizioni in sofferenza, incagliate o a "rientro",
 - a) delibera il passaggio a sofferenze;
 - b) transige su capitale, interessi, spese e competenze, ecc. o deliberare cessioni di credito;
 - c) delibera circa l'adesione e l'espressione di voto nell'ambito di procedure concorsuali;
 - d) delibera accantonamenti e previsioni di perdita su posizioni incagliate e ristrutturate;
 - e) inserisce previsioni di perdita e/o imputare a perdite anticipate ex art. 101 del D.P.R. n. 917/1986;

nei limiti attribuiti dal consiglio di amministrazione con delibera specifica;

- immobili,
 - a) sottopone agli organi competenti (consiglio di amministrazione ovvero comitato esecutivo, ove costituito) le proposte di acquisto / cessione e di locazione attiva / passiva di immobili;
- spese,
 - a) decide in ordine alle spese previste nel piano di previsione o *budget* approvato dal consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dallo stesso consiglio;
- consulenze,
 - a) assume le relative determinazioni e, in particolare, autorizza i singoli rapporti, sceglie i consulenti esterni e pattuisce, ove necessario, i relativi corrispettivi, entro i limiti stabiliti dal regolamento acquisti;
- partecipazioni,
 - a) relativamente alla gestione ed all'amministrazione delle società partecipate in cui la banca non esercita il controllo, diretto o indiretto, autorizza – in linea con le indicazioni che pervenissero dalla Capogruppo – le designazioni di rappresentanti della banca negli organi amministrativi e/o di controllo nonché la partecipazione all'assemblea per deliberare circa le materie di propria competenza;

	<ul style="list-style-type: none"> • iniziative promozionali, a) delibera interventi promozionali, pubblicitari e di sponsorizzazione, entro i limiti stabiliti, su proposta del segretario generale; <p>19. relaziona periodicamente (di norma mensilmente) il consiglio di amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli e, con il direttore generale, sullo svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della banca, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione.</p>
<p>Direttore Generale <i>(in assenza, i poteri sono esercitati dall'Amministratore Delegato)</i></p>	<p>Nel rispetto degli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione e con l'obbligo di darne ampia informazione agli organi amministrativi collegiali; in particolare, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, il direttore generale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato; 2. cura la gestione degli affari correnti, esercitando la sovrintendenza di strutture centrali e periferiche dell'istituto; 3. con riferimento al personale dipendente, esercita i poteri deliberativi eventualmente attribuiti da apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, disponendo la sospensione provvisoria di qualunque dipendente sentito l'amministratore delegato; 4. invia all'amministratore delegato le proposte di delibera di competenza di quest'ultimo, per l'esame e l'approvazione; 5. in caso di assenza dell'amministratore delegato, sentito il segretario generale, sottopone al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo (ove nominato) le proposte di delibera; 6. assume le determinazioni necessarie con riferimento alla conclusione ed alla stipulazione di accordi di ordine commerciale; 7. demanda particolari mansioni, anche in via ordinaria, a dirigenti e quadri direttivi; 8. relaziona periodicamente agli organi sociali per le materie di sua competenza e sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli; 9. dispone ispezioni, accertamenti e verifiche sulle unità operative centrali e periferiche; 10. in attuazione degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione, è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi;

11. comunica preventivamente e tempestivamente alla Capogruppo l'avvio di accertamenti ispettivi da parte di organi di vigilanza o di altri enti preposti allo scopo, inviando al termine di ciascun accertamento il relativo rapporto ispettivo;

12. esercita:

- le funzioni deliberative riconosciutegli da disposizioni di ordine regolamentare, in particolare in materia di
 - spese, in conformità al “regolamento acquisti”;
 - credito, in conformità al “regolamento crediti”;
 - finanza, in conformità al “regolamento posizioni di rischio per attività di finanza delegate a direzione finanza – BP e servizio investment banking – Banca Aletti”;
 - rischi operativi, in conformità al “regolamento di Gruppo sulla gestione dei rischi operativi”;
- le attribuzioni conferitegli con appositi provvedimenti deliberativi; in particolare in materia di
 - tassi e condizioni,
 - a) autorizza i tassi e qualsiasi altra condizione attiva o passiva da applicarsi in via generalizzata;
 - b) concede alla clientela tassi attivi in misura inferiore al tasso interbancario internazionale;
 - c) concede tassi passivi a favore della clientela in misura superiore al tasso interbancario internazionale;
 - d) determina ogni altra condizione (commissioni, valute, spese e competenze in genere) attiva e passiva relativa ai singoli rapporti;

entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e con facoltà di conferire analoghi poteri, stabilendone i limiti e le modalità operative, a dirigenti e ad altri dipendenti;

 - passaggi a perdite e rimborsi commerciali,
 - a) delibera il passaggio a perdite di somme concernenti crediti irrecuperabili;
 - b) autorizza il passaggio a perdite operative, comprese le differenze di cassa;
 - c) autorizza rimborsi commerciali;

nei limiti a lui attribuiti dal consiglio di amministrazione con delibera specifica;

- accordi e convenzioni, in caso di assenza o impedimento dell'amministratore delegato,
 - a) autorizza la stipula e la modifica di convenzioni con organismi rappresentativi di categorie economiche e con enti pubblici (quali consorzi, cooperative di garanzia collettiva, associazioni imprenditoriali, regioni, ecc.), relative alla concessione di finanziamenti ed alla prestazione di servizi bancari a favore degli associati ovvero di destinatari di provvedimenti di legge ed amministrativi;
 - b) delibera l'adesione della banca ad accordi e convenzioni con controparti anche non bancarie, per servizi collaterali all'attività bancaria;
- posizioni in sofferenza, incagliate o a "rientro",
 - a) delibera il passaggio a sofferenze;
 - b) transige su capitale, interessi, spese e competenze, ecc. o delibera cessioni di credito;
 - c) delibera circa l'adesione e l'espressione di voto nell'ambito di procedure concorsuali;
 - d) delibera accantonamenti e previsioni di perdita su posizioni incagliate e ristrutturate;
 - e) inserisce previsioni di perdita e/o imputa a perdite anticipate ex art. 101 del D.P.R. n. 917/1986;

nei limiti a lui attribuiti dal consiglio di amministrazione con delibera specifica;
- immobili,
 - a) autorizza manutenzioni, ristrutturazioni e trasformazioni di immobili di proprietà o in locazione purché rientrino nel "piano di previsione delle spese" approvato dal consiglio di amministrazione;
- spese,
 - a) decide in ordine alle spese previste nel piano di previsione o budget approvato dal consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dallo stesso consiglio;
- coperture assicurative,
 - a) delibera il rinnovo e la revoca di coperture assicurative a favore o nell'interesse della banca, come pure la variazione alle condizioni di polizza diverse da quelle previste dai contratti o da disposizioni di legge;
 - b) delibera nuovi provvedimenti, rinnovi e revoche di coperture assicurative attinenti l'attività della banca, nell'ambito dei limiti stabiliti dal "regolamento acquisti";

-
- associazioni,
 - a) delibera l'adesione o la disdetta della banca ad associazioni – escluse quelle di categoria – o ad altri enti, pubblici e privati, che siano di natura strumentale all'attività bancaria;
 - finanziamenti,
 - a) individua l'istituto capofila di operazioni di finanziamento in "pool", già previamente deliberate dall'organo competente, al quale conferire il mandato con rappresentanza in conformità alle disposizioni regolamentari sull'uso della firma sociale;
 - b) autorizza stanziamenti di specifici *plafond* per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore di privati e/o imprese, in occasione del verificarsi di eventi eccezionali quali calamità, gravi avversità atmosferiche, epidemie o altri eventi naturali, fino ad un limite d'importo di euro 20 milioni.
-

Allegato C

Incarichi ricoperti (al 31 dicembre 2012) dagli amministratori del Credito Bergamasco in altre società ai sensi del punto 1.C.2.

Nominativo	Altre società quotate		Società finanziarie	
	Amministratore	Sindaco	Amministratore	Sindaco
Cesare Zonca				
Carlo Fratta Pasini	Banco Popolare Società Cooperativa*			
Mario Ratti			SIGI.FIN S.p.A.	
Bruno Pezzoni				
Giuseppe Ambrosi			Valbona S.r.l.	
Vittorio Armani				
Massimo Cincera			Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.	
Giovanni Dotti				
Maurizio Faroni	Banco Popolare Società Cooperativa*		Alba Leasing S.p.A. Palladio Finanziaria S.p.A. Venice S.p.A.	
Enrico Fusi				
Giacomo Gnutti			FGH - Franco Gnutti Holding S.p.A.	
Romolo Lombardini			Lombardini Holding S.p.A.	
Paolo Longhi				
Alberto Motta				
Claudia Rossi				
Monica Santini				

* società bancaria

Società bancarie		Società assicurative		Società di rilevanti dimensioni	
Amministratore	Sindaco	Amministratore	Sindaco	Amministratore	Sindaco
				Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio S.p.A. (S.A.C.B.O. S.p.A.)	
Banca Aletti & C. S.p.A.					
				Ambrosi S.p.A. Industria Casearia	
Banca Italease S.p.A.					
				Fidelitas S.p.A.	
				Partecipazioni Italiane S.p.A.	

Allegato D

Composizione del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2012

Nominativo	Carica ricoperta	Data di nomina	Scadenza della carica	Amministratore esecutivo	Amministratore indipendente ai sensi del Codice
Cesare Zonca	Presidente del Consiglio di Amministrazione	14.4.2012	13.4.2013	NO	Sì
	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014		
	Componente del Comitato Esecutivo	14.4.2012	30.4.2014		
Mario Ratti	Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione	14.4.2012	13.4.2013	NO	Sì
	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014		
	Componente del Comitato Esecutivo	14.4.2012	30.4.2014		
Carlo Fratta Pasini	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	14.4.2012	13.4.2013	NO	NO
	Consigliere di Amministrazione	14.4.2012	30.4.2014		
	Componente del Comitato Esecutivo	14.4.2012	30.4.2014		
Bruno Pezzoni	Amministratore Delegato	14.4.2012	13.4.2013	SI	NO
	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014		
	Componente del Comitato Esecutivo	14.4.2012	30.4.2014		
Giuseppe Ambrosi	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	Sì
Vittorio Armani	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	NO
Massimo Cincera	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	Sì
Giovanni Dotti	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	Sì
Maurizio Faroni	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	NO
Enrico Fusi [°]	Consigliere di Amministrazione	17.10.2011	30.4.2014	NO	Sì
Giacomo Gnutti	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	Sì
	Componente del Comitato Esecutivo	14.4.2012	30.4.2014		
Romolo Lombardini ^{°°}	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	SI
Paolo Longhi	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	SI
Alberto Motta	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	NO
Claudia Rossi	Consigliere di Amministrazione	16.4.2011	30.4.2014	NO	Sì
Monica Santini ^{°°°}	Consigliere di Amministrazione	11.5.2012	13.4.2013	NO	Sì

[°] Cooptato dal consiglio di amministrazione in data 17.10.2011 e confermato dall'assemblea del 14.4.2012.

^{°°} Dimessosi in data 18 febbraio 2013.

^{°°°} Cooptata dal consiglio di amministrazione in data 11.5.2012.

Allegato E

Struttura del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo - Esercizio 2012

Consiglio di Amministrazione						Comitato Esecutivo		
Carica	Componenti (data prima nomina)	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti TUF Codice	***	Numero di altri incarichi *	**	***
Presidente	Cesare Zonca° (21.4.1990)		X	X (deroga lett. b,e)	92	1	X	87
Vice Presidente Vicario	Mario Ratti° (25.4.1998)		X	X (deroga lett.e)	100	1	X	87
Vice Presidente	Carlo Fratta Pasini°° (14.4.2012)		X		100	1	X	80
Amministratore Delegato	Bruno Pezzoni° (8.6.2009)	X			100	1	X	100
Amministratore	Giuseppe Ambrosi° (16.4.2011)		X	X	77	2		
Amministratore	Vittorio Armani° (16.4.2011)		X		85	0		
Amministratore	Massimo Cincera° (18.4.2009)		X	X	77	0		
Amministratore	Giovanni Dotti° (18.4.2009)		X	X	85	0		
Amministratore	Maurizio Faroni° (10.9.2007)		X		54	5		
Amministratore	Enrico Fusi°°° (17.10.2011)		X	X	100	0		
Amministratore	Giacomo Gnutti° (15.9.1992)		X	X (deroga lett. e)	100	2	X	100
Amministratore	Alberto Motta° (20.4.2002)		X		92	1		
Amministratore	Romolo Lombardini°^ (17.4.2010)		X	X	69	1		
Amministratore	Paolo Longhi° (7.6.2010)		X	X	100	0		
Amministratore	Claudia Rossi° (16.4.2011)		X	X	100	0		
Amministratore	Monica Santini°°°° (11.5.2012)		X	X	100	0		
<i>Amministratori cessati nell'esercizio</i>								
Vice Presidente Vicario	Franco Menini (dimessosi in data 7.3.2012)		X		100		X	100
Amministratore	Emanuele Carluccio (dimessosi in data 26.4.2012)		X	X	80			
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento (2012)		Consiglio di Amministrazione: 13 Durata media seduta: 4 ore Presenza Media: 83,81%				Comitato Esecutivo: 15 Durata media seduta: 1 ora Presenza Media: 90,8%		

NOTE

- * In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
- ** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.
- *** In queste colonne è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (n. di presenze / n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
- ° Amministratori eletti – in sede di assemblea ordinaria del 16.4.2011 – dalla lista presentata dal socio Banco Popolare Soc. Coop., non essendo state presentate altre liste.
- °° Amministratore eletto in sede di assemblea ordinaria del 14.4.2012.
- °°° Cooptato dal consiglio di amministrazione in data 17.10.2011 quale primo dei non eletti dell'unica lista presentata in sede di assemblea ordinaria del 16.4.2011 dal socio Banco Popolare Soc. Coop.; confermato dall'assemblea ordinaria del 14.4.2012.
- °°°° Cooptata dal consiglio di amministrazione in data 11.5.2012 quale seconda dei non eletti dell'unica lista presentata in sede di assemblea ordinaria del 16.4.2011 dal socio Banco Popolare Soc. Coop.
- ^ Dimessosi in data 18 febbraio 2013.

Allegato F

Struttura e funzionamento dei Comitati interni - Esercizio 2012

Amministratori	Comitato Remunerazione			Comitato Indipendenti			Comitato Nomine			Comitato Controllo e Rischi			Commissione Liberalità		
	Carica	*	**	Carica	*	**	Carica	*	**	Carica	*	**	Carica	*	**
Cesare Zonca													Presidente	x	100
Mario Ratti													Componente	x	100
Carlo Fratta Pasini															
Bruno Pezzoni															
Giuseppe Ambrosi	Componente	x	100				Componente (dal 12.11.2012)	x	-						
Vittorio Armani															
Massimo Cincera				Componente	x	100									
Giovanni Dotti	Componente	x	50	Componente	x	79	Componente (dal 12.11.2012)	x	-						
Maurizio Faroni															
Enrico Fusi										Presidente (dal 12.11.2012)	x	100			
Giacomo Gnutti															
Romolo Lombardini															
Paolo Longhi	Presidente	x	100	Sostituto sino al 12.11.2012 (una seduta)	x	100	Presidente (dal 12.11.2012)	x	-	Componente (dal 12.11.2012)	x	100	Componente	x	100
Alberto Motta															
Monica Santini				Sostituto dal 12.11.2012						Componente (dal 12.11.2012)	x	100			
Claudia Rossi				Presidente	x	95									

	Comitato Remunerazione	Comitato Indipendenti	Comitato Nomine	Comitato Controllo e Rischi	Commissione Liberalità
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento (2012)	2	19	-	2	2
Durata media delle sedute	1 ora	1,5 ore	-	3 ore	1 ora

NOTE

* In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza dell'amministratore al comitato.

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni del comitato (n. di presenze / n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato – anno 2012).

Allegato G

Collegio Sindacale - Esercizio 2012

Carica	Componenti*	Data di nomina	Scadenza della carica	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio**	Numero altri incarichi al 31.12.2012***
Presidente	Giovanni Tantini°	16.4.2011	30.4.2014	78	0
Sindaco effettivo	Fabio Bombardieri°	16.4.2011	30.4.2014	94	0
Sindaco effettivo	Paolo Moro°	16.4.2011	30.4.2014	100	0
Sindaco effettivo	Renato Salerno°	16.4.2011	30.4.2014	94	0
Sindaco effettivo	Antonio Zini°	16.4.2011	30.4.2014	89	0
Sindaco supplente	Enrico Locatelli	16.4.2011	30.4.2014	-	0
Sindaco supplente	Giuliano Longhi°	16.4.2011	30.4.2014	-	0

Numero riunioni collegiali svolte nell'anno solare: 18

Durata media riunione: 3 ore

Presenza Media: 91%

Numero riunioni collegiali programmate per il 2013: 12 (di cui 2 già tenute)

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF):

Art. 24, comma 4, statuto sociale, nella sezione *Collegio Sindacale*: "Per la presentazione delle liste si applica l'art. 13, comma 4, del presente statuto."

Art. 13, commi 4 e 5, statuto sociale, nella sezione *Consiglio di Amministrazione*: "Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare

- la quota minima di partecipazione richiesta, anche congiuntamente, per la presentazione delle liste, che devono essere sottoscritte dai soci presentatori;
- il momento rilevante ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste;
- le modalità ed i termini entro i quali le liste devono essere depositate presso la società;
- le modalità ed i termini entro i quali la documentazione comprovante la legittimazione alla presentazione delle liste deve essere fatta pervenire dall'intermediario incaricato alla società;
- le modalità ed i termini entro i quali la società mette a disposizione del pubblico le liste.

La quota minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione."

Con Delibera n. 16319 del 29 gennaio 2008, rubricata "Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo", Consob ha stabilito nel 2% del capitale sociale la quota per la presentazione di liste con riferimento a Credito Bergamasco (percentuale riconfermata con Delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013).

NOTE

* *Tutti i sindaci sono stati eletti – in sede di assemblea ordinaria del 16.4.2011 – dalla lista presentata dal socio Banco Popolare Soc. Coop., non essendo state presentate altre liste.*

** *In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci effettivi alle riunioni del collegio tenutesi nel corso del 2012 (n. di presenze / n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).*

*** *In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani.*

° *Sindaci già in carica e riconfermati dall'assemblea dei soci del 16.4.2011.*

Allegato H

Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale

Società del Gruppo	Mittente	Destinatario	Tipologia comunicazione	Periodicità
	Unità Operativa Referente		Denominazione flusso informativo	
Creberg	Servizio Corporate Affairs	CdA	Raccolta e predisposizione del materiale per le sedute del CdA e del CE	Preventivamente ad ogni seduta di CdA e CE
BP	Funzione Bilancio CB	CdA	Andamento situazione economica (dati contabili)	Mensile
Creberg	Funzione Controllo di Gestione	CdA	Principali voci patrimoniali (dati gestionali)	Mensile
Creberg	Funzione Controllo di Gestione	CdA	Principali dati commerciali e produzione commerciale con focus su: - prodotti di finanziamento - prodotti di investimento - evoluzione conti correnti	Mensile
Creberg	Servizio Retail	CdA	Collocamenti rete commerciale	Mensile
Creberg	Servizio Corporate	CdA	Aggiornamento sui servizi di tesoreria offerti dalla Banca	Semestrale
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Affidamenti, con rendiconto sulle determinazioni assunte dalle strutture delegate	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Situazione dei crediti incagliati e ristrutturati	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Posizioni "in osservazione" e "past due"	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Situazione delle sofferenze	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Situazione delle sofferenze - Dettaglio 20 pratiche a maggiore esposizione	Trimestrale
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Passaggi alle sofferenze e transazioni - Rendiconto sulle determinazioni assunte dalle strutture delegate	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Transazioni relative a posizioni incagliate e ristrutturate - Rendiconto sulle determinazioni assunte dalle strutture delegate	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Passaggi a perdita di piccoli crediti relativi a posizioni incagliate - Rendiconto sulle determinazioni assunte dalle strutture delegate	Mensile
BP	Servizio Crediti e Politiche Creditizie	CdA	Documento "Portafoglio Crediti"	Trimestrale
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Informativa sulle posizioni di rischio nelle facoltà creditizie del Consiglio di Amministrazione	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Informativa sugli sconfinamenti	Mensile
BP	Servizio Risk Management	CdA	Rendiconto esercizio dei poteri delegati ai sensi del Regolamento Finanza	Mensile
BP	Servizio Finanza di Gruppo	CdA	Reportistica gestionale su portafoglio titoli	Mensile
BP	Servizio Finanza di Gruppo	CdA	Reportistica su esposizione di tesoreria e liquidità	Bimestrale a seguito delle sedute del Comitato Finanza di Gruppo
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Rendiconto in materia di derivati	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CdA	Indici sui crediti deteriorati	Trimestrale
BP	Funzione Bilancio CB	CdA	Composizione del patrimonio di vigilanza e ratios patrimoniali	Semestrale
Creberg	Servizio Corporate Affairs	CdA	Polizza BBB/CCC (Bankers Blanket Bond / Computer Crime Cover)	Annuale
Creberg	Servizio Corporate Affairs	CdA	Aggiornamento Piano Sportelli	Trimestrale
Creberg	Servizio Corporate Affairs	CdA	Verbalì Comitato Esecutivo	Trimestrale
BP	Funzione Compliance di Gruppo	CdA	Relazione circa: a) le attività di conformità svolte nell'esercizio precedente per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze rilevate nonché le attività programmate per l'esercizio successivo; b) la situazione complessiva dei reclami ricevuti (sui servizi di investimento)	Annuale

BP	Funzione Compliance di Gruppo	CdA	Relazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate – sul piano organizzativo e dei controlli interni – per assicurare il pieno rispetto, in ogni fase dell'attività e presso ogni punto di contatto con la clientela, del complesso delle disposizioni riguardanti la tutela degli utenti dei servizi bancari e finanziari	Annuale
BP	Servizio Risk Management	CdA	Relazione sulle attività di gestione e controllo dei rischi rilevanti svolte nell'esercizio precedente	Annuale
BP	Servizio Audit di Gruppo	CdA	Relazione sulle questioni relative alla revisione interna	Annuale
BP	Servizio Audit di Gruppo	CdA	Relazione Audit di Gruppo sui controlli effettuati (sede e periferici)	Semestrale
Creberg	Servizio Audit	CdA	Relazione sull'attività svolta dall'Audit Creberg sulla Rete	Semestrale
Creberg	Organismo di Vigilanza	CdA	Relazione sull'attività svolta e programmata da parte dell'Organismo di Vigilanza 231	Annuale
Creberg	Servizio Audit	CdA	Aggiornamento circa l'osservanza del D.Lgs. n. 231/2007	Annuale
Creberg	Servizio Risorse e Servizi	CdA	Relazione informativa sull'attività di formazione svolta, redatta ai sensi delle "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette" emanate da Banca d'Italia	Annuale
SGS	Servizio Security e Safety	CdA	Relazione consuntiva sulle attività svolte nell'esercizio precedente e l'attività programmata per l'esercizio successivo ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (ex L. n. 626/1994)	Annuale
BP	Servizio Organizzazione di Gruppo	CdA	Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	Annuale
BP	Servizio Organizzazione di Gruppo	CdA	Elenco responsabili "esterni" del trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)	Annuale
Creberg	Servizio Corporate Affairs	CdA	Aggiornamento Registro Insider	Annuale
Creberg	Servizio Corporate Affairs	CdA	Reportistica direzionale sui rischi operativi	Semestrale
Creberg	Ufficio Legale	CdA	Situazione previsioni di perdita da cause di contenzioso passivo aperte	Trimestrale
SGC	Funzione Recupero Crediti Bergamo	CdA	Situazione previsioni di perdita da cause di contenzioso passivo aperte	Trimestrale
BP	Funzione Contenzioso Passivo	CdA	Situazione previsioni di perdita da cause di contenzioso passivo aperte	Trimestrale
Creberg	Funzione Qualità	CdA	Relazione periodica sull'evoluzione del Progetto Qualità all'interno della Banca (attività effettuate, punti di forza e di debolezza, strategie di miglioramento e il grado di diffusione della cultura della qualità ed obiettivi raggiunti, varie)	Semestrale
Creberg	Funzione Qualità	CdA	Relazione periodica sull'evoluzione del Progetto PattiChiari (aggiornamento su nuovi protocolli, attività effettuate, impegni assunti, varie)	Semestrale
BP	Servizio Acquisti	CdA	Informativa alle banche/società del Gruppo (all'attenzione del DG di ciascuna banca), contenente un riepilogo dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. L'informativa evidenzia anche il livello di utilizzo da parte di ciascuna banca/società dei servizi forniti dal Servizio	Trimestrale
Creberg	Dirigente Preposto	CdA	Relazione circa: a) l'andamento delle attività di gestione e controllo del processo di predisposizione dei documenti contabili e dell'informativa finanziaria diretta al mercato; b) le eventuali criticità emerse nelle attività di preparazione dei documenti e con riferimento ai piani definiti per il superamento di tali criticità; c) l'idoneità del sistema dei controlli interni nell'ambito delle procedure afferenti il bilancio ed i documenti soggetti ad attestazione	Semestrale
Creberg	CCI	CdA	Relazioni e pareri su specifici argomenti – di particolare rilevanza – di volta in volta individuati nel corso delle proprie attività (ad es. relativamente alla corretta applicazione dei principi contabili in sede di approvazione della Relazione Semestrale e del Bilancio)	
Creberg	Servizio Crediti	CE	Informativa sulle posizioni di rischio nelle facoltà creditizie del Comitato Esecutivo	Mensile
Creberg	Servizio Crediti	CE	Informativa sugli sconfinamenti rientranti nelle facoltà del Comitato Esecutivo	Mensile
Creberg	Servizio Audit	CE	Relazione sull'attività svolta dall'Audit Creberg sulla Rete	Mensile
Creberg	Servizio Audit	CE	Rendiconto sui reclami presentati dalla clientela	Mensile

Creberg	Delegati Aziendali Antiriciclaggio	CE	Rendiconto sulle segnalazioni "antimafia" ex D.Lgs. n. 231/2007 - all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) (ex art. 41) - al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 51)	Mensile
Creberg	Servizio Risorse e Servizi	CE	Andamento dell'organico	Quindicinale

Flussi informativi verso altri organi aziendali

Società del Gruppo	Mittente	Destinatario	Tipologia comunicazione	Periodicità
	Unità Operativa Referente		Denominazione flusso informativo	
BP	Servizio Risk Management	CCI	Report di monitoraggio dei limiti di rischio di mercato (VAR) per il portafoglio di negoziazione	Trimestrale
BP	Servizio Risk Management	CCI	Report di monitoraggio dei limiti di rischio di mercato del banking book (VAR e minor margine di interesse)	Trimestrale
BP	Servizio Risk Management	CCI	Report di monitoraggio dei rischi strutturali (ALM) di tasso e liquidità	Trimestrale
BP	Funzione Compliance di Gruppo	CCI	Relazione circa: a) le attività di conformità svolte nell'esercizio precedente per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze rilevate nonché le attività programmate per l'esercizio successivo; b) la situazione complessiva dei reclami ricevuti (sui servizi di investimento)	Annuale
BP	Servizio Risk Management	CCI	Relazione sulle attività di gestione e controllo dei rischi rilevanti svolte nell'esercizio precedente	Annuale
BP	Servizio Audit di Gruppo	CCI	Relazione sulle questioni relative alla revisione interna	Annuale
BP	Servizio Audit di Gruppo	CCI	Relazione Audit di Gruppo sui controlli effettuati (sede e periferici)	Semestrale
Creberg	Servizio Audit	CCI	Relazione sull'attività svolta dall'Audit Creberg sulla Rete	Semestrale
Creberg	Organismo di Vigilanza	CCI	Relazione sull'attività svolta e programmata da parte dell'Organismo di Vigilanza 231	Annuale
SGS	Servizio Security e Safety	CCI	Relazione consuntiva sulle attività svolte nell'esercizio precedente e l'attività programmata per l'esercizio successivo ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (ex L. n. 626/1994)	Annuale
Creberg	Dirigente Preposto	CCI	Relazione circa: a) l'andamento delle attività di gestione e controllo del processo di predisposizione dei documenti contabili e dell'informativa finanziaria diretta al mercato; b) le eventuali criticità emerse nelle attività di preparazione dei documenti e con riferimento ai piani definiti per il superamento di tali criticità; c) l'idoneità del sistema dei controlli interni nell'ambito delle procedure afferenti il bilancio ed i documenti soggetti ad attestazione	Trimestrale
BP	Servizio Audit di Gruppo	OdV	Relazione Audit di Gruppo sui controlli effettuati (sede e periferici)	Semestrale
Creberg	Servizio Audit	OdV	Relazione sull'attività svolta dall'Audit Creberg sulla Rete	Semestrale
BP	Organismo di Vigilanza	OdV	Relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sui servizi svolti in favore delle Banche Controllate	Annuale

NOTE

Creberg	Credito Bergamasco S.p.A. (emittente).
BP	Banco Popolare Soc. Coop. (Capogruppo).
SGC	Società Gestione Crediti BP S.C.p.A. (società del Gruppo di appartenenza).
SGS	Società Gestione Servizi BP S.C.p.A. (società del Gruppo di appartenenza).
CdA	Consiglio di Amministrazione dell'emittente.
CE	Comitato Esecutivo dell'emittente.
CCI	Comitato dei Controlli Interni dell'emittente.
OdV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 dell'emittente.
DG	Direttore Generale dell'emittente.
Dirigente Preposto	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'emittente.

Eventuali informazioni circa il presente documento possono essere richieste a:

CREDITO BERGAMASCO S.p.A.

SEGRETERIA SOCIETARIA

Largo Porta Nuova, 2

24122 BERGAMO

Telefono: +39 - 035.393.135

Telefax: +39 - 035.393.211

E-mail: segreteria.generale@creberg.it

Internet: www.creberg.it

CREDITO BERGAMASCO S.p.A.

STUDI E RELAZIONI ESTERNE

Largo Porta Nuova, 2

24122 BERGAMO

Telefono: +39 - 035.393.397

Telefax: +39 - 035.393.092

E-mail: studi@creberg.it

Internet: www.creberg.it

Investor Relations

Presso

BANCO POPOLARE Soc. Coop.

Piazza Nogara, 2

37121 VERONA

Telefono: +39 - 045.8675537

Telefax: +39 - 045.8675131

E-mail: investor.relations@bancopopolare.it

Internet: www.bancopopolare.it (sezione IR)